



COMUNE DI GENOVA

185 0 0 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-460 del 05/12/2018

OGGETTO: “IREN S.P.A.”: MODIFICA STATUTO SOCIALE DI IREN S.P.A E MODIFICA AL PATTO PARASOCIALE IREN – APPROVAZIONE

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 71 in data 13 dicembre 2018;

Su proposta del Sindaco Marco Bucci e dell’Assessore al Bilancio, con delega alle politiche e indirizzi sulle partecipazioni societarie, Pietro Piciocchi;

Premesso che:

- la Società “Iren S.p.A.” è una *multiutility* quotata presso la Borsa Italiana che opera nei settori dell’energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell’energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti), dei servizi tecnologici e dei servizi per le Pubbliche Amministrazioni;
- Iren S.p.A è una “*holding industriale*” con sede legale a Reggio Emilia e poli operativi a Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Torino, Vercelli, La Spezia; alla capogruppo Iren S.p.A fanno capo le attività strategiche, amministrative, di sviluppo, coordinamento e controllo, mentre quattro società: Iren Energia, Iren Mercato, Iren Ambiente, Ireti presidiano le attività per linea di business;
- il capitale sociale al 30/11/2018 è rappresentato da n. 1.300.931.377 azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro, delle quali 639.582.553 pari al 49,16% appartenenti a Soggetti Pubblici e le restanti azioni in n. 661.348.824 pari al 50,84% appartenenti ad azionisti privati;
- il Comune di Genova detiene tramite la controllata FSU s.r.l. n. 212.499.617 azioni pari al 16,33% del capitale sociale di Iren;
- i soggetti pubblici esercitano il controllo sulla quotata Iren S.p.A attraverso il Patto Parasociale Iren (di seguito il “Patto”) mediante il quale hanno inteso disciplinare i reciproci rapporti quali soci Iren;
- i soci pubblici aderenti al Patto vengono di seguito indicati (tabella1) unitamente al numero delle azioni conferite al Patto e alla percentuale delle stesse rispetto al capitale sociale di Iren:

Tabella 1

AZIONI IREN TOTALI	1.300.931.377	% SUL CAPITALE SOCIALE
FSU	212.499.617	16,33%
FCT	179.567.787	13,80%
Parti Emiliane rappresentate dal Comune di Reggio	198.721.898	15,28%
Comuni spezzini rappresentati dal comune di La Spezia	20.722.977	1,59%

Dato atto che:

- con il D.L. n. 91/2014 (cd. “Decreto Competitività”), convertito con modificazioni in Legge n. 116/2014, il Legislatore ha introdotto per le società quotate l’istituto del “voto maggiorato”, disciplinato dall’art. 127 *quinquies* del T.U.F e nel 2016:
- i Soci pubblici di IREN hanno ritenuto opportuno avvalersi della possibilità prevista dalla disciplina del “voto maggiorato” modificando lo Statuto e i Patti Parasociali allora in vigore al fine di introdurre detto istituto;
- con il voto maggiorato è stata quindi prevista la facoltà di scindere dalla maggioranza del capitale sociale il potere gestionale dei soci-fondatori, consentendo loro di mantenere il controllo societario, anche senza averne la titolarità della maggioranza del capitale sociale ordinario, e quindi dando la possibilità agli stessi di valorizzare sul mercato parte delle loro azioni detenute;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12/2016 il Comune di Genova ha approvato lo Statuto attualmente vigente, il nuovo “Contratto di sindacato di voto e di blocco” tra FSU-Soci Emiliani;
- il 9/5/2016 è stato sottoscritto il “Patto” tra FSU e i Soci Pubblici Emiliani e si è altresì perfezionato tra i Soci Pubblici Emiliani il “Sub patto” entrambi per la durata di anni tre, con rinnovo per altri due anni salvo disdetta;

Atteso che nel corso del 2018 inoltre hanno avuto corso le seguenti operazioni:

- il Comune di La Spezia e n. 25 comuni della provincia di La Spezia, in esecuzione di un’operazione di aggregazione tra Iren spa e Acam spa, in data 1/6/2018 hanno sottoscritto un aumento di capitale a loro riservato per n. 24.705.700 nuove azioni (che ha portato il capitale sociale da 1.276.225.677 euro a 1.300.931.377 euro) e hanno aderito al Patto Parasociale apportando tutte le azioni detenute al Sindacato di Voto e di Blocco, portando il numero degli Aderenti al Patto Parasociale da 65 a 91;
- in data 17 luglio 2018, si è dato corso alla scissione parziale non proporzionale asimmetrica di Finanziaria Sviluppo Utilities Srl (di seguito FSU), società in controllo paritetico del Comune di Genova e del Comune di Torino - tramite FCT Holding S.p.A- , come disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/2018;
- in forza dell’atto di scissione, a FSU (100% Comune di Genova) sono rimaste assegnate in titolarità il 50% delle azioni di IREN S.p.A già di proprietà della Società scissa e precisamente n. 212.499.617 azioni ordinarie di IREN , rappresentative del 16,33 % del capitale sociale di Iren stessa, nonché di n. 424.999.233 diritto di voto nelle delibere di Iren a voto maggiorato;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/2018 è stato inoltre approvato un patto parasociale (“il Sub Patto”) tra FSU e FCT Holding S.p.A, società beneficiaria della scissione parziale di FSU, avente l’obiettivo di far sì che FSU e FCT esercitino congiuntamente i poteri di voto e di indicazione dei candidati alle cariche sociali di IREN , in sostanziale conformità con quanto previsto dallo statuto di FSU vigente sino alla data dell’atto di scissione;

Preso atto che i Sindaci, Marco Bucci, Sindaco pro tempore del Comune di Genova , Luca Vecchi, Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia, Chiara Appendino, Sindaca pro tempore del Comune di Torino, componenti del Comitato di Sindacato del Patto Parasociale di Iren, con verbale del 22/10/2018) :

- evidenziano la necessità di modificare la disciplina pattizia della governance di Iren, anche alla luce della intervenuta scissione asimmetrica non proporzionale di FSU, nonché dell'ingresso nella compagine societaria dei soci ex Acam, dando atto che il Patto Parasociale può essere modificato con l'accordo scritto dei soci detentori della maggioranza dei quattro quinti delle azioni oggetto del Sindacato di Voto;
- sottolineano la necessità di confermare le modalità del voto maggiorato al fine di assicurare il controllo pubblico di Iren spa;
- concordano sulla necessità di modificare, in coerenza con le variazioni intervenute nella compagine societaria, lo Statuto Sociale;

Ritenuto opportuno apportare allo Statuto le modifiche proposte dall'accordo del Comitato del Sindacato sulla composizione, nomina e maggioranza qualificata del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, che di seguito si riportano nel dettaglio:

- 1) **articolo 5.4:** viene eliminato l'intero comma dell'articolo che fa riferimento al possibile aumento di capitale esercitabile dal CDA nel triennio 2016-2019 in quanto superata;
- 2) **articolo 18.1:** modifica dei componenti del consiglio di amministrazione portandoli da 13 a 15;
- 3) **articolo 19.2 lettera (i):** viene modificato portando a 13 il numero dei consiglieri tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di cui almeno 6 del genere meno rappresentato, apportando conseguentemente per coerenza le modifiche ai successivi punti 19.3-19,4-19.6 ;
- 4) **articolo 19.3:** viene modificato prevedendo che dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti vengano tratti 8 componenti il Consiglio di amministrazione di cui 4 del genere meno rappresentato;
- 5) **articolo 19.4:** viene modificato portando da 5 a 6 il limite del numero dei componenti del genere meno rappresentato;
- 6) **articolo 19.6:** viene modificato portando da 5 a 6 il limite del numero dei componenti del genere meno rappresentato;
- 7) **articolo 25.5:** viene modificato prevedendo che le deliberazioni del Consiglio di amministrazione siano assunte a votazione palese con il voto favorevole di almeno 12 consiglieri anziché 10;
- 8) **articolo 27.1:** viene modificato portando il numero dei componenti Effettivi del Collegio Sindacale da 3 a 5 e mantenendo i 2 Supplenti , modificando in coerenza i punti dell'art.28;
- 9) **articoli 28.1, 28.2, 28.3:** sono modificati gli equilibri del rapporto delle nomine conseguentemente all'aumento dei componenti del Collegio stesso. L'**art.28.2** in particolare specifica che "Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato almeno pari al 40%: (i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tre sindaci effettivi e uno supplente; (ii) il quarto e il quinto sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.2(ii) che abbia il numero 1 nella lista."

Dato atto che si rende necessario ed opportuno integrare e modificare il Patto Parasociale adottato nel 2016 (cd. Contratto di Sindacato di Voto e di Blocco) ai sensi di quanto stabilito dal Comitato del Patto, al fine di ridefinire gli assetti e gli equilibri tra le parti alla luce della sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato ad opera della Parti Spezzine, della scissione parziale non proporzionale asimmetrica di FSU e delle previsioni contenute nello Statuto stesso;

Considerato che:

- le modifiche apportate al Patto Parasociale adottato nel 2016 (cd. Contratto di Sindacato di Voto e di Blocco) sono coerenti con le previsioni del nuovo Statuto di Iren e ridefiniscono gli equilibri e gli assetti tra le parti come conseguenza dell'aumento del capitale sociale e delle operazioni straordinarie che hanno coinvolto soci pubblici;
- nei suoi termini generali, il Patto Parasociale viene aggiornato recependo le variazioni nella composizione dei soci, nonché le indicazioni di governance del Comitato dei Sindaci ed eliminando le parti divenute pleonastiche;
- in particolare, nel Patto Parasociale si prevede:
 - 1) la modica della Data di Efficacia, che coinciderà con le ore 0.00 della data in cui verrà convocata l'Assemblea 2019 dei soci;
 - 2) per ciò che riguarda le azioni vincolate, si integra il Patto prevedendo che le Parti, qualora diano corso ad acquisizioni in qualsiasi forma e/o ad Atti di Disposizione di Azioni, dovranno comunicare al Coordinatore del Patto ed al Segretario del Sindacato, entro tre giorni dal relativo atto di acquisto e/o Atto di Disposizione:(i) i riferimenti del cessionario delle Azioni (in caso di negoziazione fuori borsa o collocamento sul mercato mediante accelerated book building) e/o del soggetto beneficiario dell'Atto di Disposizione e se costoro siano Soggetti Pubblici; (ii) la quantità di Azioni oggetto dell' acquisizione e/o dell'Atto di Disposizione;
 - 3) l'introduzione della Facoltà di Designazione all'articolo 4.1.8 del Patto. Ove Il Comitato di Sindacato non designi all'unanimità le cariche di vertice, il Sindaco del Comune che detenga il maggior numero di Azioni al 31 dicembre dell'anno precedente avrà facoltà di designare una delle predette cariche ("Facoltà di Designazione"). In caso di esercizio della Facoltà di Designazione da parte di un Sindaco, gli altri due componenti del Comitato di Sindacato designeranno all'unanimità le cariche sociali non designate dal Sindaco che abbia esercitato la Facoltà di Designazione. I soggetti proposti per tali cariche devono essere in possesso di adeguate professionalità e competenze;
 - 4) Il Sindaco che intende espletare la Facoltà di Designazione deve essere al momento della designazione in possesso almeno dello stesso numero delle azioni al 31/12 dell'anno precedente e deve obbligarsi a includere tutte le proprie azioni tra le Azioni Bloccate per il periodo di un anno dalla data di esercizio della Facoltà di designazione comunicandolo immediatamente al Segretario del comitato;
 - 5) conseguentemente alle modifiche statutarie come sopra evidenziato che portano a 15 il numero dei consiglieri, la lista dei consiglieri da presentare e votare congiuntamente è predisposta nel seguente modo: 3 designati da FSU, 3 designati da FCT, 3 designati dalle Parti Emiliane, 1 designato da soci ACAM , 3 designati dal Comitato (Presidente,Vice Presidente e AD) e due consiglieri eletti dalle minoranze in conformità a quanto disposto dall'art.19 dello Statuto;

- 6) conseguentemente alle modifiche statutarie il Collegio Sindacale è composto da 5 membri effettivi e due supplenti , la cui lista di designazione è così composta: 1 membro effettivo designato da FSU, 1 membro effettivo designato da FCT, 1 membro effettivo designato dalle Parti Emiliane, 2 membri effettivi designati da FSU, FCT e le parti Emiliane a rotazione, i Sindaci supplenti vengono designati a rotazione tra le Parti;
- 7) superamento dell'articolo 11.5 del Patto, relativo alle modalità di vendita delle azioni trasferibili e svincolate e all'utilizzo dell'Advisor;
- 8) l'art.13 sulla validità e sottoscrizione del Patto viene modificato eliminando la condizione della percentuale minima di sottoscrittori e portando da 12 mesi a 180 giorni il tempo di preavviso per il diritto di recesso con efficacia dal Patto;
- 9) l'art.15 "Arbitrato" viene integrato dalla previsione che " il lodo sarà impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell'art. 829, 3° comma, C.p.c."

Dato atto che si allegano al presente provvedimento i seguenti documenti che modificano e integrano i precedenti approvati nel 2016:

1. Allegato 1, Statuto sociale IREN 2019, portante le modificazioni da approvare con il presente provvedimento allo statuto attualmente vigente;
2. Allegato 2, Contratto di Sindacato di Voto e di Blocco o Patto Parasociale "portante le modificazioni da approvare con il presente provvedimento al vigente Patto Parasociale sottoscritto nel 2016, con i relativi sub allegati:
 - a) Allegato Sub 1 (Nuovo Statuto 2019) al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
 - b) Allegato sub2 "Tabella relativa alle Azioni detenute dalle Parti nella Società" con individuazione (i) nella colonna (A) delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto; (ii) nella colonna (B) delle Azioni Bloccate (iii) nella colonna (C) delle Azioni originariamente oggetto del Sindacato di Blocco; (iv) nella colonna (D) delle Azioni originariamente trasferibili (con le modalità previste nel Patto sottoscritto il 9.5.2016); e (v) nella colonna (E) delle Azioni Trasferibili.
 - c) Allegato sub 3" Principi generali e macro assetto organizzativo"

Tutto ciò premesso,

VISTO il D.lgs. 175/2016 ss.mm.ii.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, c.2 del D.Lgs.267/2000 ss.mm.ii.;

**LA GIUNTA
PROPONE
AL CONSIGLIO**

- 1) di approvare le modifiche apportate allo Statuto in vigore, come indicate nello Schema Statuto di Iren S.p.A. Testo a fronte (Allegato n. 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare F.S.U. srl a partecipare all'Assemblea Straordinaria di IREN S.p.a. che sarà convocata per l'approvazione delle modificazioni al vigente statuto sociale nel tenore del testo di cui al punto precedente, autorizzando sin d'ora il legale rappresentante della società ad apportare le modificazioni formali non sostanziali al testo;
- 3) di approvare le modifiche al "Contratto di sindacato di voto e di blocco" (Allegato n. 2 contenete la versione mark up e clean) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dandosi atto che lo stesso modifica e integra il precedente approvato nel 2016, corredato dai suoi relativi sub allegati anch'essi conseguentemente modificati:
 - a)Allegato Sub 1 (Nuovo Statuto 2019) al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
 - b)Allegato sub2 "Tabella relativa alle Azioni detenute dalle Parti nella Società" con individuazione (i) nella colonna (A) delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto; (ii) nella colonna (B) delle Azioni Bloccate(iii) nella colonna (C) delle Azioni originariamente oggetto del Sindacato di Blocco; (iv) nella colonna (D) delle Azioni originariamente trasferibili (con le modalità previste nel Patto sottoscritto il 9.5.2016); e (v) nella colonna (E) delle Azioni Trasferibili;
 - c)Allegato sub 3" Principi generali e macro assetto organizzativo";
- 4) di autorizzare FSU a sottoscrivere il "Contratto di sindacato di voto e di blocco", di cui al precedente punto 3 autorizzando sin d'ora ad apportare eventuali modificazioni formali non sostanziali al testo;
- 5) di dare atto che le Parti coinvolte si impegnano con la sottoscrizione del Contratto di Sindacato di voto e di Blocco di cui al punto 3) a votare conformemente, secondo quanto concordato nel Patto, nella convocanda assemblea straordinaria di IREN S.p.A. che approverà il Nuovo Statuto 2019;
- 6) di dare mandato al Segretario del Sindacato di Voto e di Blocco per compiere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti Consob;
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 185 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-460 DEL 05/12/2018

OGGETTO: "IREN S.P.A.": MODIFICA STATUTO SOCIALE DI IREN S.P.A E MODIFICA AL PATTO PARASOCIALE IREN – APPROVAZIONE

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- a. ALL. 1: Schema Statuto di Iren S.p.A. Testo a fronte
- b. ALL. SUB. 1: Nuovo Statuto 2019
- c. ALL. SUB 2 : Tabella relativa alle Azioni detenute dalle Parti nella Società
- d. ALL. SUB 3: Principi generali e macro assetto organizzativo
- e. ALL. 2: Proposta di modifiche al Contratto di sindacato di voto e di blocco

La Dirigente
[Dott.ssa Lidia Bocca]

STATUTO IREN S.p.A.

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA
ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE	ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE
E' costituita una società per azioni denominata "IREN S.p.A."	E' costituita una società per azioni denominata "IREN S.p.A."
ART. 2 SEDE	ART. 2 SEDE
2.1 La società ha sede legale in Reggio Emilia, sedi operative in Torino, Genova, Parma e Piacenza.	2.1 La società ha sede legale in Reggio Emilia, sedi operative in Torino, Genova, Parma e Piacenza.
2.2 La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.	2.2 La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.
2.3 Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.	2.3 Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.
ART. 3 DURATA	ART. 3 DURATA
La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea.	La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea.
OGGETTO SOCIALE	OGGETTO SOCIALE
ART. 4 OGGETTO SOCIALE	ART. 4 OGGETTO SOCIALE
4.1 La società opera, in via diretta o attraverso società ed enti di partecipazione, nei settori:	4.1 La società opera, in via diretta o attraverso società ed enti di partecipazione, nei settori:
- della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero della energia elettrica e termica, del gas e della energia in genere, sotto qualsiasi forma si presentino e della	- della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero della energia elettrica e termica, del gas e della energia in genere, sotto qualsiasi forma si presentino e della

progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;	progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;
- della gestione dei servizi di illuminazione pubblica e semaforici, progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;	- della gestione dei servizi di illuminazione pubblica e semaforici, progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;
- della progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione di impianti di produzione e delle reti di distribuzione del calore per riscaldamento di edifici od altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica;	- della progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione di impianti di produzione e delle reti di distribuzione del calore per riscaldamento di edifici od altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica;
- dei servizi a rete, ivi compresi i servizi relativi al ciclo idrico integrato e in campo ambientale, ivi compresi i servizi nel settore della raccolta, trattamento, recupero, e smaltimento dei rifiuti, nonché nel settore delle telecomunicazioni;	- dei servizi a rete, ivi compresi i servizi relativi al ciclo idrico integrato e in campo ambientale, ivi compresi i servizi nel settore della raccolta, trattamento, recupero, e smaltimento dei rifiuti, nonché nel settore delle telecomunicazioni;
- della progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici, opere idrauliche e civili anche per conto di amministrazioni pubbliche;	- della progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici, opere idrauliche e civili anche per conto di amministrazioni pubbliche;
- della gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse;	- della gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse;
- dell'attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di proprio interesse, nonché merci e materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione;	- dell'attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di proprio interesse, nonché merci e materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione;
- della progettazione, realizzazione e gestione di giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell'ispettorato ecologico del territorio;	- della progettazione, realizzazione e gestione di giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell'ispettorato ecologico del territorio;
- dell'attività di imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che indirettamente;	- dell'attività di imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che indirettamente;
- della gestione di canili, gattili e luoghi di cura e controllo di animali in genere;	- della gestione di canili, gattili e luoghi di cura e controllo di animali in genere;
- della gestione tecnica – manutentiva e amministrazione di patrimoni immobiliari pubblici o privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile, industriale e commerciale;	- della gestione tecnica – manutentiva e amministrazione di patrimoni immobiliari pubblici o privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile, industriale e commerciale;
- della costruzione e gestione di impianti	- della costruzione e gestione di impianti

tecnologici.	tecnologici.
4.2 La società ha la finalità, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:	4.2 La società ha la finalità, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;	a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;	b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.	c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.
4.3 La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.	4.3 La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.
4.4 La società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi.	4.4 La società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi.
4.5 La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal D. Lgs. n. 58/1998 nonché dell'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993.	4.5 La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal D. Lgs. n. 58/1998 nonché dell'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993.
4.6 La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle	4.6 La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali

<p>società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di terzi.</p>	<p>partecipa, od anche aventi oggetto differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di terzi.</p>
<p>CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI</p> <p>ART. 5 CAPITALE SOCIALE</p>	<p>CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI</p> <p>ART. 5 CAPITALE SOCIALE</p>
<p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.300.931.377,00= rappresentato da n. 1.300.931.377 azioni ordinarie da Euro 1 (uno) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili.</p>	<p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.300.931.377,00= rappresentato da n. 1.300.931.377 azioni ordinarie da Euro 1 (uno) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili.</p>
<p>5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'assemblea dei soci e anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.</p>	<p>5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'assemblea dei soci e anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.</p>
<p>5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata la opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge.</p>	<p>5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata la opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge.</p>
<p>5.4 In data 9 maggio 2016, l'Assemblea straordinaria della società ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi entro il periodo di 3 (tre) anni dalla data della deliberazione, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in una o più volte in via scindibile, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 39.470.897,00 nominali, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, da riservare a favore di terzi (l'“Aumento di Capitale”). Nell'esercizio della delega per l'Aumento del Capitale gli amministratori dovranno fare in modo che lo stesso sia offerto in sottoscrizione (i) a fronte del conferimento di partecipazioni e/o aziende e/o rami di azienda, di titolarità di Soggetti</p>	<p>[SOPPRESSO]</p>

<p>Pubblici (come definiti al successivo art. 9.1), connessi con, o funzionali all'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate ovvero (ii) a favore di Soggetti Pubblici (come definiti al successivo art. 9.1), che svolgano un'attività connessa con, o funzionale all'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate.</p>	
<p>Al Consiglio di Amministrazione è attribuita ogni più ampia facoltà di individuare, di volta in volta, i destinatari dell'Aumento di Capitale nell'ambito delle categorie sopra indicate e di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione delle azioni, l'eventuale sovrapprezzo nonché di definire ogni altro termine, modalità e condizione dell'Aumento di Capitale.</p>	[SOPPRESSO]
<p>In data 29 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha dato parziale esecuzione alla delega per l'Aumento di Capitale, aumentando il capitale sociale della Società, a pagamento, per un importo complessivo a valore nominale di Euro 24.705.700,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6 c.c., mediante emissione di n. 24.705.700 nuove azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione la cui sottoscrizione è stata riservata ai soggetti pubblici soci di ACAM S.p.A..</p>	[SOPPRESSO]
ART. 6 AZIONI	ART. 6 AZIONI
<p>6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fatto salvo (i) quanto previsto al successivo paragrafo 6.1-bis e (ii) la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente.</p>	<p>6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fatto salvo (i) quanto previsto al successivo paragrafo 6.1-bis e (ii) la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente.</p>
<p>Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale, l'assemblea dei soci potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni.</p>	<p>Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale, l'assemblea dei soci potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni.</p>
<p>6.2 In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 del</p>	<p>6.2 In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 del</p>

codice civile.	codice civile.
63 Le azioni sono nominative. Qualora la legge lo consenta, quando siano interamente liberate, le azioni senza diritto di voto possono essere anche al portatore.	6.3 Le azioni sono nominative. Qualora la legge lo consenta, quando siano interamente liberate, le azioni senza diritto di voto possono essere anche al portatore.
ART. 6-bis MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO	ART. 6-bis MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO
6.1-bis In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1, ciascuna azione dà diritto a due voti nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le seguenti materie (i) la modifica degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 9 dello Statuto, (ii) la nomina e/o la revoca dei membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi, e (iii) la nomina e/o la revoca dei membri del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi (le "Delibere Assembleari con Voto Maggiorato"), qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:	In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1, ciascuna azione dà diritto a due voti nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le seguenti materie (i) la modifica degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 9 dello Statuto, (ii) la nomina e/o la revoca dei membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi, e (iii) la nomina e/o la revoca dei membri del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi (le "Delibere Assembleari con Voto Maggiorato"), qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
(a) il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia dell'iscrizione di tale soggetto nell'elenco speciale di cui al successivo articolo 6-ter (l'"Elenco Speciale"); e	(a) il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia dell'iscrizione di tale soggetto nell'elenco speciale di cui al successivo articolo 6-ter (l'"Elenco Speciale"); e
(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) risulti, altresì, da apposita comunicazione dell'intermediario ai sensi della normativa applicabile o dal permanere continuativo dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.	(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) risulti, altresì, da apposita comunicazione dell'intermediario ai sensi della normativa applicabile o dal permanere continuativo dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.
6.2-bis Il diritto di voto maggiorato eventualmente spettante ai sensi del precedente paragrafo 6.1.-bis viene meno (a) in caso di cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante a titolo oneroso o gratuito, da parte	6.2-bis Il diritto di voto maggiorato eventualmente spettante ai sensi del precedente paragrafo 6.1.-bis viene meno (a) in caso di cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante a titolo oneroso o gratuito, da parte

del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, ovvero (b) in caso di trasferimento, diretto o indiretto, in qualsiasi forma effettuato, di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D. Lgs. 58/1998.	del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, ovvero (b) in caso di trasferimento, diretto o indiretto, in qualsiasi forma effettuato, di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D. Lgs. 58/1998.
6.3-bis Nel caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell'Elenco Speciale, la persona giuridica o l'ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato.	6.3-bis Nel caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell'Elenco Speciale, la persona giuridica o l'ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato.
6.4-bis La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o del legatario.	6.4-bis La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o del legatario.
6.5-bis La costituzione di pegno, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante, non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato (ove maturato) o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato.	6.5-bis La costituzione di pegno, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante, non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato (ove maturato) o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato.
6.6-bis Salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi 6.3-bis, 6.4-bis e 6.5-bis, il trasferimento del diritto reale legittimante, a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito, diretto o indiretto), determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, con conseguente perdita del beneficio del voto maggiorato ove già maturato o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato.	6.6-bis Salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi 6.3-bis, 6.4-bis e 6.5-bis, il trasferimento del diritto reale legittimante, a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito, diretto o indiretto), determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, con conseguente perdita del beneficio del voto maggiorato ove già maturato o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato.
6.7-bis La maggiorazione di voto si estende alle seguenti azioni (collettivamente, le "Nuove Azioni"):	6.7-bis La maggiorazione di voto si estende alle seguenti azioni (collettivamente, le "Nuove Azioni"):
(i) alle azioni di compendio, in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi articoli 2442 e 2439 cod. civ., assegnate al titolare di	(i) alle azioni di compendio, in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi articoli 2442 e 2439 cod. civ., assegnate al titolare di azioni

azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (le “Azioni Originarie”);	per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (le “Azioni Originarie”);
(ii) alle azioni assegnate in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;	(ii) alle azioni assegnate in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;
(iii) alle azioni sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell’esercizio del diritto di opzione spettante in relazione alle Azioni Originarie.	(iii) alle azioni sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell’esercizio del diritto di opzione spettante in relazione alle Azioni Originarie.
Nei casi di cui al presente paragrafo, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, senza necessità dell’ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al paragrafo 6.1-bis, lettera (a). Inoltre, qualora l’acquisto della titolarità delle Nuove Azioni intervenga in pendenza della maturazione del periodo necessario ai fini della maggiorazione del diritto di voto, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l’iscrizione nell’Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza indicato al precedente paragrafo 6.1-bis, lettera (a), calcolato a partire dalla iscrizione nell’Elenco Speciale delle Azioni Originarie.	Nei casi di cui al presente paragrafo, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, senza necessità dell’ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al paragrafo 6.1-bis, lettera (a). Inoltre, qualora l’acquisto della titolarità delle Nuove Azioni intervenga in pendenza della maturazione del periodo necessario ai fini della maggiorazione del diritto di voto, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l’iscrizione nell’Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza indicato al precedente paragrafo 6.1-bis, lettera (a), calcolato a partire dalla iscrizione nell’Elenco Speciale delle Azioni Originarie.
6.8-bis Ai fini degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, la nozione di controllo è esclusivamente quella di cui all’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile.	6.8-bis Ai fini degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, la nozione di controllo è esclusivamente quella di cui all’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile.
ART. 6-ter ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE	ART. 6-ter ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE
6.1-ter E’ istituito l’Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato. Il soggetto che intenda accedere al beneficio della maggiorazione del voto dovrà chiedere di essere iscritto nell’apposito Elenco Speciale presentando la relativa istanza alla Società.	6.1-ter E’ istituito l’Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato. Il soggetto che intenda accedere al beneficio della maggiorazione del voto dovrà chiedere di essere iscritto nell’apposito Elenco Speciale presentando la relativa istanza alla Società.
6.2-ter Il soggetto che intende richiedere l’iscrizione presso l’Elenco Speciale deve	6.2-ter Il soggetto che intende richiedere l’iscrizione presso l’Elenco Speciale deve

<p>accompagnare la richiesta di iscrizione, a pena di irricevibilità, con (i) l'indicazione del numero di azioni per le quali tale iscrizione è richiesta, (ii) la documentazione richiesta dalla normativa applicabile e, comunque, (iii) una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale</p>	<p>accompagnare la richiesta di iscrizione, a pena di irricevibilità, con (i) l'indicazione del numero di azioni per le quali tale iscrizione è richiesta, (ii) la documentazione richiesta dalla normativa applicabile e, comunque, (iii) una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale</p>
<p>(a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché</p>	<p>(a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché</p>
<p>(ii) di assumere l'impegno di comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto;</p>	<p>(ii) di assumere l'impegno di comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto;</p>
<p>(b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto e, ove applicabile, indiretto) di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo.</p>	<p>(b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto e, ove applicabile, indiretto) di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo.</p>
<p>6.3-ter Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta. L'iscrizione nell'Elenco Speciale è effettuata con efficacia trimestrale, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio regolamento pubblicato sul sito internet della Società che riporta altresì la prima data di efficacia trimestrale di iscrizione (la "Data di Apertura dell'Elenco Speciale"). L'Elenco Speciale dovrà contenere le informazioni richieste dalla normativa applicabile. L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle</p>	<p>6.3-ter Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta. L'iscrizione nell'Elenco Speciale è effettuata con efficacia trimestrale, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio regolamento pubblicato sul sito internet della Società che riporta altresì la prima data di efficacia trimestrale di iscrizione (la "Data di Apertura dell'Elenco Speciale"). L'Elenco Speciale dovrà contenere le informazioni richieste dalla normativa applicabile. L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.</p>

relative annotazioni.	
6.4-ter Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto maggiorato. Colui al quale spetta il diritto di voto maggiorato può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.	6.4-ter Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto maggiorato. Colui al quale spetta il diritto di voto maggiorato può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.
ART. 6-quater EFFETTI DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO	ART. 6-quater EFFETTI DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO
6.1-quater I quorum costitutivi e deliberativi relativi alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti.	6.1-quater I quorum costitutivi e deliberativi relativi alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti.
La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote di capitale, salvo ove diversamente stabilito.	La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote di capitale, salvo ove diversamente stabilito.
ART. 7 OBBLIGAZIONI	ART. 7 OBBLIGAZIONI
La società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni e anche con warrant.	La società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni e anche con warrant.
ART. 8 PATRIMONI DESTINATI	ART. 8 PATRIMONI DESTINATI
La società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.	La società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO ART. 9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA	PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO ART. 9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA

<p>9.1 A partire dalla data che coincide con il compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale (come definita all'art. 6.3-ter), almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato dovrà essere di titolarità dello Stato, di autorità regionali o locali, di organismi di diritto pubblico, di associazioni o di società costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico (come definiti nelle direttive europee in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione e nella normativa statale che le abbia recepite, pro tempore vigenti) o di cui tali soggetti detengano, anche indirettamente, la maggioranza del capitale sociale (collettivamente, i "Soggetti Pubblici").</p>	<p>9.1 A partire dalla data che coincide con il compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale (come definita all'art. 6.3-ter), almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato dovrà essere di titolarità dello Stato, di autorità regionali o locali, di organismi di diritto pubblico, di associazioni o di società costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico (come definiti nelle direttive europee in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione e nella normativa statale che le abbia recepite, pro tempore vigenti) o di cui tali soggetti detengano, anche indirettamente, la maggioranza del capitale sociale (collettivamente, i "Soggetti Pubblici").</p>
<p>9.2 Salvo quanto previsto all'articolo 9.3 che segue, a partire dalla data che coincide con il compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale (come definita all'art. 6.3-ter), è da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni, in qualsiasi modo effettuato, idoneo a far venir meno la titolarità da parte dei Soggetti Pubblici del 50% (cinquanta per cento) più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato e, pertanto, è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui all'art. 9.1 che precede.</p>	<p>9.2 Salvo quanto previsto all'articolo 9.3 che segue, a partire dalla data che coincide con il compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale (come definita all'art. 6.3-ter), è da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni, in qualsiasi modo effettuato, idoneo a far venir meno la titolarità da parte dei Soggetti Pubblici del 50% (cinquanta per cento) più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato e, pertanto, è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui all'art. 9.1 che precede.</p>
<p>9.3 In deroga a quanto previsto dal precedente art. 9.2, qualora entro 6 (sei) mesi dal perfezionamento del trasferimento di azioni avvenuto in violazione del precedente art. 9.1 si realizzino ulteriori operazioni che, tenuto conto anche del suddetto trasferimento, consentano ai Soci Pubblici di mantenere la titolarità del 50% (cinquanta per cento) più una delle azioni rappresentative del capitale sociale con diritto di voto in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato, il predetto trasferimento acquisterà efficacia nei confronti della Società a partire dal momento in cui per effetto delle suddette operazioni il requisito di</p>	<p>9.3 In deroga a quanto previsto dal precedente art. 9.2, qualora entro 6 (sei) mesi dal perfezionamento del trasferimento di azioni avvenuto in violazione del precedente art. 9.1 si realizzino ulteriori operazioni che, tenuto conto anche del suddetto trasferimento, consentano ai Soci Pubblici di mantenere la titolarità del 50% (cinquanta per cento) più una delle azioni rappresentative del capitale sociale con diritto di voto in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato, il predetto trasferimento acquisterà efficacia nei confronti della Società a partire dal momento in cui per effetto delle suddette operazioni il requisito di cui all'art. 9.1</p>

<p>cui all'art. 9.1 sia stato ristabilito e, in tal caso, da quel momento il relativo trasferitario avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci. Qualora il requisito di cui all'art.</p>	<p>sia stato ristabilito e, in tal caso, da quel momento il relativo trasferitario avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci. Qualora il requisito di cui all'art.</p>
<p>9.1 non fosse ristabilito entro il termine di 6 (sei) mesi sopra indicato, il trasferimento di azioni avvenuto in violazione dell'art. 9.1 rimarrà definitivamente inefficace nei confronti della Società.</p>	<p>9.1 non fosse ristabilito entro il termine di 6 (sei) mesi sopra indicato, il trasferimento di azioni avvenuto in violazione dell'art. 9.1 rimarrà definitivamente inefficace nei confronti della Società.</p>
<p>ART. 10 LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO E IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI</p>	<p>ART. 10 LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO E IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI</p>
<p>10.1 E' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi dai Soggetti Pubblici di detenere partecipazioni maggiori del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Tale limite al possesso azionario si computa esclusivamente sulle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee e si riferisce esclusivamente ad esse.</p>	<p>10.1 E' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi dai Soggetti Pubblici di detenere partecipazioni maggiori del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Tale limite al possesso azionario si computa esclusivamente sulle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee e si riferisce esclusivamente ad esse.</p>
<p>10.2 In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita.</p>	<p>10.2 In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita.</p>
<p>10.3 Per il computo della soglia di cui ai precedenti commi, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo: (i) al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; (ii) a soggetti parte di un patto parasociale di cui all'art. 2341-bis del c.c. e/o di cui all'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 e relativo ad azioni della società. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, secondo comma, del d. lgs. 1.9.1993 n. 385. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia</p>	<p>10.3 Per il computo della soglia di cui ai precedenti commi, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo: (i) al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; (ii) a soggetti parte di un patto parasociale di cui all'art. 2341-bis del c.c. e/o di cui all'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 e relativo ad azioni della società. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, secondo comma, del d. lgs. 1.9.1993 n. 385. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In</p>

<p>attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.</p>	<p>caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.</p>
<p>10.4 La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Nel caso la richiesta di identificazione provenga da soci tra l'assemblea annuale di bilancio e la fine dell'esercizio, costoro sostengono i corrispettivi da corrispondere agli intermediari ed alla società di gestione accentrata nella misura dell'80 per cento. In caso di richiesta formulata entro 60 giorni da una precedente identificazione di tutti gli azionisti effettuata a seguito dell'esercizio di un diritto sociale o a richiesta della Società i costi sostenuti per la nuova identificazione sono sostenuti integralmente dai soci richiedenti.</p>	<p>10.4 La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Nel caso la richiesta di identificazione provenga da soci tra l'assemblea annuale di bilancio e la fine dell'esercizio, costoro sostengono i corrispettivi da corrispondere agli intermediari ed alla società di gestione accentrata nella misura dell'80 per cento. In caso di richiesta formulata entro 60 giorni da una precedente identificazione di tutti gli azionisti effettuata a seguito dell'esercizio di un diritto sociale o a richiesta della Società i costi sostenuti per la nuova identificazione sono sostenuti integralmente dai soci richiedenti.</p>
<p>ASSEMBLEE ART. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p>	<p>ASSEMBLEE ART. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p>
<p>11.1 Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia.</p>	<p>11.1 Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia.</p>
<p>11.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.</p>	<p>11.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.</p>
<p>11.3 L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito.</p>	<p>11.3 L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito.</p>
<p>11.4 Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea di cui al comma precedente entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione</p>	<p>11.4 Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea di cui al comma precedente entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione</p>

dell'assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.	dell'assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.
11.5 Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea ordinaria delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.	11.5 Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea ordinaria delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

ART. 12 AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA	ART. 12 AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA
121 La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con pubblicazione dell'avviso redatto in conformità alle disposizione di legge, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.	12.1 La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con pubblicazione dell'avviso redatto in conformità alle disposizione di legge, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.
122 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, nei termini, con le modalità e nei limiti prescritti dalla normativa vigente l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.	12.2 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, nei termini, con le modalità e nei limiti prescritti dalla normativa vigente l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.
123 Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, si tengono in un'unica	12.3 Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, si tengono in un'unica

<p>convocazione alla quale si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge per l'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e per l'Assemblea Straordinaria nelle convocazioni successive alla seconda. Qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità, l'avviso di convocazione può prevedere anche il giorno per la seconda convocazione e, limitatamente alla Assemblea Straordinaria, per una successiva convocazione.</p>	<p>convocazione alla quale si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge per l'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e per l'Assemblea Straordinaria nelle convocazioni successive alla seconda. Qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità, l'avviso di convocazione può prevedere anche il giorno per la seconda convocazione e, limitatamente alla Assemblea Straordinaria, per una successiva convocazione.</p>
<p>124 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.</p>	<p>12.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.</p>
<p>ART. 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA</p>	<p>ART. 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA</p>
<p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi della normativa applicabile da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o in unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.</p>	<p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi della normativa applicabile da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o in unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.</p>
<p>ART. 14 RAPPRESENTANZA</p>	<p>ART. 14 RAPPRESENTANZA</p>
<p>14.1 Ogni azionista avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega conferita ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata secondo</p>	<p>14.1 Ogni azionista avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega conferita ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata secondo le modalità</p>

le modalità indicate nell'avviso di convocazione.	indicate nell'avviso di convocazione.
14.2 La Società può designare per ciascuna assemblea, sia per la prima che per le convocazioni successive alla prima un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea anche in convocazioni successive alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.	14.2 La Società può designare per ciascuna assemblea, sia per la prima che per le convocazioni successive alla prima un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea anche in convocazioni successive alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
ART. 15 PRESIDENZA	ART. 15 PRESIDENZA
151 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in assenza di questi dal vice presidente o in assenza anche del vice presidente, dall'amministratore delegato o, in assenza di tutti i sopra menzionati soggetti, da persona eletta dalla stessa assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti.	15.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in assenza di questi dal vice presidente o in assenza anche del vice presidente, dall'amministratore delegato o, in assenza di tutti i sopra menzionati soggetti, da persona eletta dalla stessa assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti.
152 Il presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non azionista e, se opportuno, sceglie due scrutatori.	15.2 Il presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non azionista e, se opportuno, sceglie due scrutatori.
153 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, nel rispetto del regolamento assembleare (ove esistente), ed accerta i risultati delle votazioni.	15.3 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, nel rispetto del regolamento assembleare (ove esistente), ed accerta i risultati delle votazioni.
ART. 16 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI	ART. 16 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
16.1 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.1-bis, le deliberazioni delle assemblee sono validamente assunte con le maggioranze costitutive e deliberative stabilite dalla legge. Per la nomina degli	16.1 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.1-bis, le deliberazioni delle assemblee sono validamente assunte con le maggioranze costitutive e deliberative stabilite dalla legge. Per la nomina degli

amministratori e dei sindaci l'assemblea delibera a maggioranza relativa e comunque si applica quanto previsto al precedente paragrafo 6.1- bis e ai successivi articoli 19 e 28.	amministratori e dei sindaci l'assemblea delibera a maggioranza relativa e comunque si applica quanto previsto al precedente paragrafo 6.1- bis e ai successivi articoli 19 e 28.
16.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	16.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
16.3 Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica.	Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica.
ART. 17 VERBALE DELLE ASSEMBLEE	ART. 17 VERBALE DELLE ASSEMBLEE
Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale, da redigersi ai sensi delle norme vigenti, firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal presidente.	Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale, da redigersi ai sensi delle norme vigenti, firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal presidente.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 18 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ART. 18 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 13 membri, anche non soci.	18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 15 membri , anche non soci.
18.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e/o da altre norme (anche regolamentari) applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla normativa anche regolamentare.	18.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e/o da altre norme (anche regolamentari) applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla normativa anche regolamentare.
Due di essi devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.	Due di essi devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.
A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi,	A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi,

e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.	e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
18.3 I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge.	18.3 I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge.
18.4 La sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per qualsiasi causa è disciplinata come segue:	18.4 La sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per qualsiasi causa è disciplinata come segue:
(i) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell'art. 19.2, alla loro sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile;	(i) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell'art. 19.2, alla loro sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile;
(ii) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell'art. 19.3 e 19.4, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati.	(ii) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell'art. 19.3 e 19.4, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati.
Nel caso in cui la sostituzione non risulti possibile per incapienza delle liste o per indisponibilità di tutti i candidati, alla sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile.	Nel caso in cui la sostituzione non risulti possibile per incapienza delle liste o per indisponibilità di tutti i candidati, alla sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile.
In entrambi i casi previsti ai punti (i) e (ii) che precedono, la sostituzione deve avvenire nel rispetto del vincolo di cui all'art. 18.2 in materia di equilibrio tra generi.	In entrambi i casi previsti ai punti (i) e (ii) che precedono, la sostituzione deve avvenire nel rispetto del vincolo di cui all'art. 18.2 in materia di equilibrio tra generi.
In tutti i casi, i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica.	In tutti i casi, i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica.
Per quanto non espressamente stabilito trova applicazione l'art. 2386 del codice civile.	Per quanto non espressamente stabilito trova applicazione l'art. 2386 del codice civile.
ART. 19 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ART. 19 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
19.1 All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un	19.1 All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un

numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.	numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino complessivamente un numero di candidati inferiori a tre.	Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino complessivamente un numero di candidati inferiori a tre.
19.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:	19.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:
(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 5 – fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del presente comma 19.2 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di almeno il 40% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto);	(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 13 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 6 – fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del presente comma 19.2 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di almeno il 40% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato;
(ii) per la nomina dei restanti 2 (due) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.	(ii) per la nomina dei restanti 2 (due) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.
In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di	In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di

ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.	ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.
Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 oppure 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 4 oppure 3 componenti del genere meno rappresentato.	Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 oppure 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 4 oppure 3 componenti del genere meno rappresentato.
19.3 Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto), ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel comma 19.2, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:	19.3 Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato, ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel comma 19.2, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:
1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 3 – fatto salvo quanto previsto negli ultimi due periodi del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;	1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 8 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 4 – fatto salvo quanto previsto negli ultimi due periodi del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;
2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 – fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;	2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 5 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 – fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;
3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi	3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi

<p>successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.</p>	<p>successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.</p>
<p>In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.</p>	<p>In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.</p>
<p>Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1), vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 19.3, n. 2).</p>	<p>Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1), vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 19.3, n. 2).</p>
<p>Qualora i componenti del genere meno rappresentato tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n.3) siano 2, dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 1) vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato e dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 2) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato.</p>	<p>Qualora i componenti del genere meno rappresentato tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n.3) siano 2, dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 1) vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato e dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 2) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato.</p>
<p>19.4 Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto), la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così</p>	<p>19.4 Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente,</p>

<p>ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.</p>	<p>secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.</p>
<p>Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 5, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato - ove presente appartenente alla stessa lista - risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 5.</p>	<p>Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 6, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato - ove presente appartenente alla stessa lista - risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 6.</p>
<p>19.5 In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.</p>	<p>19.5 In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.</p>

<p>6 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima. Analogamente l'Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la composizione del Consiglio qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall'Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato, oppure non siano disponibili almeno 5 candidati del genere meno rappresentato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati sottoposti all'Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 19.1 del presente articolo; ove vengano presentate più liste, l'elezione degli Amministratori avverrà con il meccanismo del voto di lista, quozienti, graduatorie ed eventuali meccanismi di sostituzione descritti al comma 19.4.</p>	<p>19.6 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima. Analogamente l'Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la composizione del Consiglio qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall'Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato, oppure non siano disponibili almeno 6 candidati del genere meno rappresentato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati sottoposti all'Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 19.1 del presente articolo; ove vengano presentate più liste, l'elezione degli Amministratori avverrà con il meccanismo del voto di lista, quozienti, graduatorie ed eventuali meccanismi di sostituzione descritti al comma 19.4.</p>
<p>ART. 20 MODALITA' E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE</p>	<p>ART. 20 MODALITA' E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE</p>
<p>20.1 Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p>	<p>20.1 Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p>
<p>20.2 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.</p>	<p>20.2 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.</p>
<p>20.3 Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per</p>	<p>20.3 Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per</p>

interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.	interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.
20.4 Le adesioni e i voti espressi in violazione al divieto di cui al paragrafo 20.3 non sono attribuiti ad alcuna lista.	20.4 Le adesioni e i voti espressi in violazione al divieto di cui al paragrafo 20.3 non sono attribuiti ad alcuna lista.
20.5 Le liste devono includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente e devono essere corredate:	20.5 Le liste devono includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente e devono essere corredate:
a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata da una certificazione che può essere prodotta anche successivamente purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;	a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata da una certificazione che può essere prodotta anche successivamente purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;	b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;
c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.	c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.
20.6 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, oppure la cui composizione per genere non è conforme alle prescrizioni dell'art. 19.1, è considerata come non presentata.	20.6 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, oppure la cui composizione per genere non è conforme alle prescrizioni dell'art. 19.1, è considerata come non presentata.
20.7 Nel caso vengano meno i requisiti di indipendenza normativamente e statutariamente richiesti, il componente del consiglio di amministrazione decade	20.7 Nel caso vengano meno i requisiti di indipendenza normativamente e statutariamente richiesti, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla

dalla carica qualora nell'ambito del consiglio non vi sia più il numero minimo necessario di consiglieri in possesso di tali requisiti.	carica qualora nell'ambito del consiglio non vi sia più il numero minimo necessario di consiglieri in possesso di tali requisiti.
ART. 21 COMPENSI	ART. 21 COMPENSI
Ai componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall'assemblea. Il consiglio di amministrazione determina, sentito il comitato remunerazione ed il collegio sindacale, i compensi dei componenti investiti di cariche particolari previste dallo statuto che, comunque, dovranno essere in linea con i criteri di determinazione adottati dall'assemblea e nei limiti dell'importo massimo complessivo determinato dall'assemblea per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.	Ai componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall'assemblea. Il consiglio di amministrazione determina, sentito il comitato remunerazione ed il collegio sindacale, i compensi dei componenti investiti di cariche particolari previste dallo statuto che, comunque, dovranno essere in linea con i criteri di determinazione adottati dall'assemblea e nei limiti dell'importo massimo complessivo determinato dall'assemblea per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.
ART. 22 PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE – RAPPRESENTANZA	ART. 22 PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE – RAPPRESENTANZA
22.1 Se l'Assemblea non vi ha provveduto, il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente.	22.1 Se l'Assemblea non vi ha provveduto, il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente.
22.2 Il presidente - al fine dello svolgimento delle sue funzioni – nomina il segretario del Consiglio di Amministrazione.	22.2 Il presidente - al fine dello svolgimento delle sue funzioni – nomina il segretario del Consiglio di Amministrazione.
22.3 Il presidente e l'amministratore delegato rappresentano, disgiuntamente, la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il consiglio di amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche al vice presidente.	22.3 Il presidente e l'amministratore delegato rappresentano, disgiuntamente, la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il consiglio di amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche al vice presidente
22.4 Al vice presidente, in caso di assenza e/o impedimento del presidente, spetteranno le funzioni del presidente e nell'ulteriore ipotesi di mancata nomina o di assenza anche del vice presidente, le funzioni del presidente spetteranno all'amministratore delegato.	22.4 Al vice presidente, in caso di assenza e/o impedimento del presidente, spetteranno le funzioni del presidente e nell'ulteriore ipotesi di mancata nomina o di assenza anche del vice presidente, le funzioni del presidente spetteranno all'amministratore delegato.

ART. 23 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ART. 23 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<p>23.1 Il consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne viene fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal collegio sindacale.</p>	<p>23.1 Il consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne viene fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal collegio sindacale.</p>
<p>23.2 Il consiglio viene convocato dal presidente con raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica confermata da spedirsi a ciascun amministratore e sindaco almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.</p>	<p>23.2 Il consiglio viene convocato dal presidente con raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica confermata da spedirsi a ciascun amministratore e sindaco almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.</p>
<p>23.3 In caso di assenza o impedimento del presidente la convocazione è effettuata dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del vice presidente, la convocazione è effettuata dall'amministratore delegato. Il consiglio può inoltre essere convocato dal collegio sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.</p>	<p>23.3 In caso di assenza o impedimento del presidente la convocazione è effettuata dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del vice presidente, la convocazione è effettuata dall'amministratore delegato. Il consiglio può inoltre essere convocato dal collegio sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.</p>
ART. 24 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ART. 24 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<p>24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del vice presidente, le funzioni sono esercitate dall'amministratore delegato.</p>	<p>24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del vice presidente, le funzioni sono esercitate dall'amministratore delegato.</p>
<p>24.2 Di ogni riunione viene redatto il verbale firmato dal segretario e da colui che l'ha presieduta.</p>	<p>24.2 Di ogni riunione viene redatto il verbale firmato dal segretario e da colui che l'ha presieduta.</p>
<p>24.3 E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio di amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti,</p>	<p>24.3 E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio di amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti,</p>

nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. Il consiglio di amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario.	nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. Il consiglio di amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario
ART. 25 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ART. 25 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
25.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale anche organizzando la società ed il gruppo per aree di business, siano esse strutturate in società o divisioni operative, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea degli azionisti.	25.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale anche organizzando la società ed il gruppo per aree di business, siano esse strutturate in società o divisioni operative, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea degli azionisti.
25.2 Il consiglio di amministrazione delega proprie competenze ad uno o più dei suoi componenti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile; il consiglio può inoltre attribuire al presidente, al vice presidente e all'amministratore delegato deleghe purché non confliggenti le une con le altre. Il consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite al presidente e/o al vice presidente e/o all'amministratore delegato, alla contestuale nomina rispettivamente di un altro presidente o vice presidente o amministratore delegato, salvo per il presidente se di nomina da parte dell'assemblea. Rientra nei poteri del presidente, del vice presidente e dell'amministratore delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed anche a terzi.	25.2 Il consiglio di amministrazione delega proprie competenze ad uno o più dei suoi componenti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile; il consiglio può inoltre attribuire al presidente, al vice presidente e all'amministratore delegato deleghe purché non confliggenti le une con le altre. Il consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite al presidente e/o al vice presidente e/o all'amministratore delegato, alla contestuale nomina rispettivamente di un altro presidente o vice presidente o amministratore delegato, salvo per il presidente se di nomina da parte dell'assemblea. Rientra nei poteri del presidente, del vice presidente e dell'amministratore delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed anche a terzi.
Il consiglio può altresì nominare, per singoli atti o categorie di atti ed anche in via continuativa, procuratori, determinandone i poteri e le attribuzioni, ivi incluso l'uso della firma sociale.	Il consiglio può altresì nominare, per singoli atti o categorie di atti ed anche in via continuativa, procuratori, determinandone i poteri e le attribuzioni, ivi incluso l'uso della firma sociale.

<p>25.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica salvo quanto indicato ai successivi paragrafi 25.5</p>	<p>25.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica salvo quanto indicato ai successivi paragrafi 25.5</p>
<p>25.4 Le deliberazioni sulle seguenti materie, oltre alle delibere riservate per legge al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2381 4° comma del Codice Civile ed a quelle per le quali ai sensi del paragrafo 25.5 è prevista una maggioranza qualificata, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:</p>	<p>25.4 Le deliberazioni sulle seguenti materie, oltre alle delibere riservate per legge al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2381 4° comma del Codice Civile ed a quelle per le quali ai sensi del paragrafo 25.5 è prevista una maggioranza qualificata, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:</p>
<p>(i) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina e/o revoca dei consiglieri di ciascuna società controllata di primo livello fermo restando che l'amministratore delegato di ciascuna società controllata è proposto dall'amministratore delegato di Iren S.p.A.; e (b) esercizio del diritto di voto nelle assemblee di ciascuna società controllata di primo livello;</p>	<p>(i) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina e/o revoca dei consiglieri di ciascuna società controllata di primo livello fermo restando che l'amministratore delegato di ciascuna società controllata è proposto dall'amministratore delegato di Iren S.p.A.; e (b) esercizio del diritto di voto nelle assemblee di ciascuna società controllata di primo livello;</p>
<p>(ii) ove le aree di business siano strutturate in divisioni operative: assunzione e/o nomina e/o revoca, tutto quanto precede su proposta dell'amministratore delegato, dei responsabili di ciascuna area di business, proposti, per la nomina e/o per la revoca, dall'amministratore delegato di Iren S.p.A.;</p>	<p>(ii) ove le aree di business siano strutturate in divisioni operative: assunzione e/o nomina e/o revoca, tutto quanto precede su proposta dell'amministratore delegato, dei responsabili di ciascuna area di business, proposti, per la nomina e/o per la revoca, dall'amministratore delegato di Iren S.p.A.;</p>
<p>(iii) operazioni che non siano espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget annuale di Gruppo approvato fermo restando che quanto precede non costituisce deroga al paragrafo 25.5(i) ove tali operazioni abbiano per oggetto:</p>	<p>(iii) operazioni che non siano espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget annuale di Gruppo approvato fermo restando che quanto precede non costituisce deroga al paragrafo 25.5(i) ove tali operazioni abbiano per oggetto:</p>
<p>a) l'approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate</p>	<p>a) l'approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate</p>

superino la soglia indicata;	superino la soglia indicata;
b) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;	b) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;
c) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori a euro 10.000.000,00 e non superiori a euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata.	c) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori a euro 10.000.000,00 e non superiori a euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata.
25.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 10 consiglieri sulle seguenti materie:	25.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 12 consiglieri sulle seguenti materie:
(i) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del budget annuale di Gruppo e (a) loro revisioni e/o (b) delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo nonché nel budget annuale di Gruppo; quanto precede sub (a) e (b) in quanto comporti variazioni di investimenti per importi superiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani;	(i) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del budget annuale di Gruppo e (a) loro revisioni e/o (b) delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo nonché nel budget annuale di Gruppo; quanto precede sub (a) e (b) in quanto comporti variazioni di investimenti per importi superiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani;
(ii) individuazione e/o modifica delle aree di business e decisioni in merito alla strutturazione delle aree di business in società o divisioni operative;	(ii) individuazione e/o modifica delle aree di business e decisioni in merito alla strutturazione delle aree di business in società o divisioni operative;
(iii) approvazione di acquisti o cessioni o altri	(iii) approvazione di acquisti o cessioni o altri

<p>atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;</p>	<p>atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;</p>
<p>(iv) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;</p>	<p>(iv) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;</p>
<p>(v) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;</p>	<p>(v) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;</p>

(vi) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato;	(vi) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato;
(vii) approvazione di proposte da sottoporre all'assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie;	(vii) approvazione di proposte da sottoporre all'assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie;
(viii) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile; istituzione e soppressione di sedi secondarie, adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all'assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie del presente punto;	(viii) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile; istituzione e soppressione di sedi secondarie, adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all'assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie del presente punto;
(ix) operazioni di maggiore rilevanza con "parte correlata";	(ix) operazioni di maggiore rilevanza con "parte correlata";
(x) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice Presidente, salvo per il presidente nominato eventualmente dall'Assemblea;	(x) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice Presidente, salvo per il presidente nominato eventualmente dall'Assemblea;
(xi) nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato;	(xi) nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato;
(xii) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina di membri del consiglio di amministrazione di società di primo livello che non siano dirigenti nell'ambito del Gruppo e/o consiglieri della società; e/o (b) fissazione della composizione del consiglio di amministrazione di società controllate, di primo livello in un numero di consiglieri superiore a tre.	(xii) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina di membri del consiglio di amministrazione di società di primo livello che non siano dirigenti nell'ambito del Gruppo e/o consiglieri della società; e/o (b) fissazione della composizione del consiglio di amministrazione di società controllate, di primo livello in un numero di consiglieri superiore a tre.
25.6 In materia di operazioni con parti correlate, in caso di urgenza, se un'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, è consentito agli amministratori di avvalersi, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla vigente normativa, delle deroghe consentite dalla vigente normativa alle procedure dalla medesima altrimenti stabilite per l'approvazione delle operazioni con parti correlate.	25.6 In materia di operazioni con parti correlate, in caso di urgenza, se un'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, è consentito agli amministratori di avvalersi, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla vigente normativa, delle deroghe consentite dalla vigente normativa alle procedure dalla medesima altrimenti stabilite per l'approvazione delle operazioni con parti correlate.

ART. 26 AMMINISTRATORE DELEGATO	ART. 26 AMMINISTRATORE DELEGATO
26.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri consiglieri un amministratore delegato.	26.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri consiglieri un amministratore delegato.
26.2 Fermo quanto disposto dall'art. 25, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri dell'amministratore delegato. In particolare, all'amministratore delegato sono conferiti i poteri per la gestione corrente della Società secondo le linee e gli indirizzi formulati dal consiglio di amministrazione nonché poteri organizzativi e deleghe operative su ciascuna delle aree di business organizzate in divisioni. Ove le aree di business siano strutturate in società, l'amministratore delegato, sulla base degli indirizzi del consiglio di amministrazione della holding, esercita funzioni di pianificazione strategica, indicazioni di obiettivi e di controllo sulle società controllate e propone al consiglio di amministrazione la nomina e/o revoca dell'amministratore delegato di ciascuna società di primo livello.	26.2 Fermo quanto disposto dall'art. 25, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri dell'amministratore delegato. In particolare, all'amministratore delegato sono conferiti i poteri per la gestione corrente della Società secondo le linee e gli indirizzi formulati dal consiglio di amministrazione nonché poteri organizzativi e deleghe operative su ciascuna delle aree di business organizzate in divisioni. Ove le aree di business siano strutturate in società, l'amministratore delegato, sulla base degli indirizzi del consiglio di amministrazione della holding, esercita funzioni di pianificazione strategica, indicazioni di obiettivi e di controllo sulle società controllate e propone al consiglio di amministrazione la nomina e/o revoca dell'amministratore delegato di ciascuna società di primo livello.
SINDACI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI ART. 27 COLLEGIO SINDACALE	SINDACI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI ART. 27 COLLEGIO SINDACALE
27.1 L'assemblea nomina, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 28, il collegio sindacale, che è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne designa il presidente nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 28.4. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.	27.1 L'assemblea nomina, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 28, il collegio sindacale, che è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti, ne designa il presidente nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 28.4. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
27.2 I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	27.2 I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

esercizio della loro carica.	esercizio della loro carica.
27.3 I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente.	27.3 I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente.
Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla società e di cui all'articolo 4 dello statuto.	Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla società e di cui all'articolo 4 dello statuto.
27.4 Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.	27.4 Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
27.5 I poteri e i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.	27.5 I poteri e i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.
27.6 La presenza di almeno un sindaco effettivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione assicura l'informativa prevista dalla legge da parte degli amministratori al Collegio Sindacale stesso.	27.6 La presenza di almeno un sindaco effettivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione assicura l'informativa prevista dalla legge da parte degli amministratori al Collegio Sindacale stesso.
ART. 28 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE	ART. 28 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
281 All'elezione dei componenti del collegio sindacale si procede sulla base di liste composte di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna sezione deve contenere almeno un candidato di genere maschile ed almeno un candidato di genere femminile; i candidati devono essere inseriti nella lista in modo alternato per genere (un maschio, una femmina o viceversa, e così via). Sono esentate le liste che presentino un numero di candidati inferiori a tre.	28.1 All'elezione dei componenti del collegio sindacale si procede sulla base di liste composte di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna sezione deve contenere almeno due candidati di genere maschile ed almeno due candidati di genere femminile ; i candidati devono essere inseriti nella lista in modo alternato per genere (un maschio, una femmina o viceversa, e così via). Sono esentate le liste che presentino un numero di candidati inferiori a quattro.
282 Qualora la lista che avrà ottenuto il	28.2 Qualora la lista che avrà ottenuto il

<p>maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto) almeno pari al 40%: (i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi e uno supplente; (ii) il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.2(ii).</p>	<p>maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato almeno pari al 40%: (i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tre sindaci effettivi e uno supplente; (ii) il quarto e il quinto sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.2(ii) che abbia il numero 1 nella lista.</p>
<p>283 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto) inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 28.2, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto:</p>	<p>28.3 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato inferiore al 40 %, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 28.2, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto:</p>
<p>1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente;</p>	<p>1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tre sindaci effettivi ed uno supplente;</p>
<p>2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto quale sindaco effettivo, seguendo l'ordine con il quale i candidati sono ivi posizionati, il candidato di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1);</p>	<p>2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto quale sindaco effettivo, seguendo l'ordine con il quale i candidati sono ivi posizionati, il candidato di genere diverso dalla maggioranza dei candidati tratti dalla lista di cui al punto 1);</p>
<p>3) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior</p>	<p>3) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior</p>

<p>numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente quest'ultimo di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1). La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.3.3).</p>	<p>numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente quest'ultimo di genere diverso dalla maggioranza dei candidati tratti dalla lista di cui al punto 1). La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.3.3).</p>
<p>284 In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.</p>	<p>28.4 In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.</p>
<p>285 In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età.</p>	<p>28.5 In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età.</p>
<p>286 Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis e il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.</p>	<p>28.6 Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis e il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.</p>
<p>Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis.</p>	<p>Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis.</p>
<p>Pertanto, ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi. Analogamente l'Assemblea provvederà ad eleggere i Sindaci Effettivi ed i Sindaci Supplenti necessari per completare la composizione del Collegio ed assicurare la sostituzione dei suoi componenti, qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall'Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati alla carica di Sindaco Effettivo sottoposti all'Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 28.1 del presente articolo.</p>	<p>Pertanto, ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi. Analogamente l'Assemblea provvederà ad eleggere i Sindaci Effettivi ed i Sindaci Supplenti necessari per completare la composizione del Collegio ed assicurare la sostituzione dei suoi componenti, qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall'Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati alla carica di Sindaco Effettivo sottoposti all'Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 28.1 del presente articolo.</p>
<p>28.7 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente</p>	<p>28.7 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente</p>

<p>appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire; ove non vi sia tale possibilità subentra il sindaco supplente più anziano ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito.</p>	<p>appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire; ove non vi sia tale possibilità subentra il sindaco supplente più anziano ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito.</p>
<p>La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati nella lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis.</p>	<p>La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati nella lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis.</p>
<p>ART. 29 MODALITA' E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE</p>	<p>ART. 29 MODALITA' E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE</p>
<p>29.1 Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p>	<p>29.1 Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p>
<p>29.2 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p>	<p>29.2 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p>
<p>29.3 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 29.2 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalla disciplina pro-tempore vigente, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista al comma 29.1 è ridotta alla metà.</p>	<p>29.3 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 29.2 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalla disciplina pro-tempore vigente, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista al comma 29.1 è ridotta alla metà.</p>
<p>29.4 Ogni socio non può presentare né votare</p>	<p>29.4 Ogni socio non può presentare né votare</p>

<p>più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>
<p>Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.</p>	<p>Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.</p>
<p>29.5 Le liste devono essere corredate:</p>	<p>29.5 Le liste devono essere corredate:</p>
<p>a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata da una certificazione che può essere prodotta anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;</p>	<p>a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata da una certificazione che può essere prodotta anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;</p>
<p>b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;</p>	<p>b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;</p>
<p>c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.</p>	<p>c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.</p>
<p>29.6 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra oppure la cui composizione per genere non è conforme alle prescrizioni del paragrafo 28.1, è considerata come non presentata.</p>	<p>29.6 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra oppure la cui composizione per genere non è conforme alle prescrizioni del paragrafo 28.1, è considerata come non presentata.</p>
<p>29.7 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del collegio sindacale decade dalla</p>	<p>29.7 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del collegio sindacale decade dalla</p>

carica.	carica.
ART. 30 COMPENSI	ART. 30 COMPENSI
L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.	L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
ART. 31 REVISIONE LEGALE DEI CONTI	ART. 31 REVISIONE LEGALE DEI CONTI
31.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale cui sono attribuite le funzioni previste dalla legge.	31.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale cui sono attribuite le funzioni previste dalla legge.
31.2 L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico della revisione legale dei conti ad una società di revisione iscritta nell'apposito albo speciale, approvandone il compenso.	31.2 L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico della revisione legale dei conti ad una società di revisione iscritta nell'apposito albo speciale, approvandone il compenso.
L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.	L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.
BILANCIO ED UTILI	BILANCIO ED UTILI
ART. 32 BILANCIO DI ESERCIZIO	ART. 32 BILANCIO DI ESERCIZIO
32.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	32.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
32.2 Il consiglio di amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.	32.2 Il consiglio di amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.
ART. 33 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	ART. 33 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

33.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio e non vincolante dell'organo di controllo, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis del D. Lgs. n. 58/1998, e ne determina il compenso.	33.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio e non vincolante dell'organo di controllo, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis del D. Lgs. n. 58/1998, e ne determina il compenso.
33.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, controllo, contabilità, bilancio nonché informativa contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del consiglio di amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo nella società o in altre società comparabili.	33.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, controllo, contabilità, bilancio nonché informativa contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del consiglio di amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo nella società o in altre società comparabili.
ART. 34 UTILI	ART. 34 UTILI
34.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del codice civile, saranno attribuiti in egual misura a ciascuna azione ordinaria, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.	34.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del codice civile, saranno attribuiti in egual misura a ciascuna azione ordinaria, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.
34.2 L'assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro, dipendenti della società da effettuare tramite emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti e soggette a regole particolari riguardo alle modalità di trasferimento e ai diritti che attribuiscono.	34.2 L'assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro, dipendenti della società da effettuare tramite emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti e soggette a regole particolari riguardo alle modalità di trasferimento e ai diritti che attribuiscono.
ART. 35 PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI	ART. 35 PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI
I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.	I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' ART. 36 LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' ART. 36 LIQUIDAZIONE
36.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.	36.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE ART. 37 DISPOSIZIONI GENERALI	DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE ART. 37 DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.	Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

STATUTO IREN S.p.A.

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una società per azioni denominata “IREN S.p.A.”.

ART. 2 SEDE

2.1 La società ha sede legale in Reggio Emilia, sedi operative in Torino, Genova, Parma e Piacenza.

2.2 La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.

2.3 Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 3 DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea.

OGGETTO SOCIALE

ART. 4 OGGETTO SOCIALE

4.1 La società opera, in via diretta o attraverso società ed enti di partecipazione, nei settori:

- della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero della energia elettrica e termica, del gas e della energia in genere, sotto qualsiasi forma si presentino e della progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;
- della gestione dei servizi di illuminazione pubblica e semaforici, progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;
- della progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione di impianti di produzione e delle reti di distribuzione del calore per riscaldamento di edifici od altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica;
- dei servizi a rete, ivi compresi i servizi relativi al ciclo idrico integrato e in campo ambientale, ivi compresi i servizi nel settore della raccolta, trattamento, recupero, e smaltimento dei rifiuti, nonché nel settore delle telecomunicazioni;
- della progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici, opere idrauliche e civili anche per conto di amministrazioni pubbliche;
- della gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse;
- dell'attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di proprio interesse, nonché merci e materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione;
- della progettazione, realizzazione e gestione di giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell'ispettorato ecologico del territorio;
- dell'attività di imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che indirettamente;
- della gestione di canili, gattili e luoghi di cura e controllo di animali in genere;

- della gestione tecnica – manutentiva e amministrazione di patrimoni immobiliari pubblici o privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile, industriale e commerciale;
- della costruzione e gestione di impianti tecnologici.

4.2 La società ha la finalità, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

4.3 La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.

4.4 La società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi.

4.5 La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal D. Lgs. n. 58/1998 nonché dell'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993.

4.6 La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di terzi.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI

ART. 5 CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.300.931.377,00= rappresentato da n. 1.300.931.377 azioni ordinarie da Euro 1 (uno) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili.

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'assemblea dei soci e anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata la opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

ART. 6 AZIONI

6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fatto salvo (i) quanto previsto al successivo paragrafo 6.1-bis e (ii) la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi della legislazione

di tempo in tempo vigente.

Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale, l'assemblea dei soci potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni.

6.2 In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 del codice civile.

6.3 Le azioni sono nominative. Qualora la legge lo consenta, quando siano interamente liberate, le azioni senza diritto di voto possono essere anche al portatore.

ART. 6-bis MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1, ciascuna azione dà diritto a due voti nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le seguenti materie (i) la modifica degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 9 dello Statuto, (ii) la nomina e/o la revoca dei membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi, e (iii) la nomina e/o la revoca dei membri del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi (le "Delibere Assembleari con Voto Maggiorato"), qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- (a) il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia dell'iscrizione di tale soggetto nell'elenco speciale di cui al successivo articolo 6-ter (l'"Elenco Speciale"); e
- (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) risulti, altresì, da apposita comunicazione dell'intermediario ai sensi della normativa applicabile o dal permanere continuativo dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.

6.2-bis Il diritto di voto maggiorato eventualmente spettante ai sensi del precedente paragrafo 6.1.-bis viene meno (a) in caso di cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante a titolo oneroso o gratuito, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, ovvero (b) in caso di trasferimento, diretto o indiretto, in qualsiasi forma effettuato, di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D. Lgs. 58/1998.

6.3-bis Nel caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell'Elenco Speciale, la persona giuridica o l'ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato.

6.4-bis La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o del legatario.

6.5-bis La costituzione di pegno, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante, non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato (ove maturato) o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato.

6.6-bis Salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi 6.3-bis, 6.4-bis e 6.5-bis, il trasferimento del diritto reale legittimante, a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito, diretto o indiretto), determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, con conseguente perdita del beneficio del voto maggiorato ove già maturato o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato.

6.7-bis La maggiorazione di voto si estende alle seguenti azioni (collettivamente, le "Nuove Azioni"):

- (i) alle azioni di compendio, in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi articoli 2442 e 2439 cod. civ., assegnate al titolare di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (le "Azioni Originarie");
- (ii) alle azioni assegnate in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;
- (iii) alle azioni sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione alle Azioni Originarie.

Nei casi di cui al presente paragrafo, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al paragrafo 6.1-bis, lettera (a). Inoltre, qualora l'acquisto della titolarità delle Nuove Azioni intervenga in pendenza della maturazione del periodo necessario ai fini della maggiorazione del diritto di voto, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza indicato al precedente paragrafo 6.1-bis, lettera (a), calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

6.8-bis Ai fini degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, la nozione di controllo è esclusivamente quella di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile.

ART. 6-ter ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE

6.1-ter E' istituito l'Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato. Il soggetto che intenda accedere al beneficio della maggiorazione del voto dovrà chiedere di essere iscritto nell'apposito Elenco Speciale presentando la relativa istanza alla Società.

6.2-ter Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione presso l'Elenco Speciale deve accompagnare la richiesta di iscrizione, a pena di irricevibilità, con (i) l'indicazione del numero di azioni per le quali tale iscrizione è richiesta, (ii) la documentazione richiesta dalla normativa applicabile e, comunque, (iii) una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale

(a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché

(ii) di assumere l'impegno di comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto;

(b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto e, ove applicabile, indiretto) di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita, per

qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo.

6.3-ter Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta. L'iscrizione nell'Elenco Speciale è effettuata con efficacia trimestrale, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio regolamento pubblicato sul sito internet della Società che riporta altresì la prima data di efficacia trimestrale di iscrizione (la "Data di Apertura dell'Elenco Speciale"). L'Elenco Speciale dovrà contenere le informazioni richieste dalla normativa applicabile. L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

6.4-ter Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto maggiorato. Colui al quale spetta il diritto di voto maggiorato può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

ART. 6-quater EFFETTI DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

6.1-quater I quorum costitutivi e deliberativi relativi alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote di capitale, salvo ove diversamente stabilito.

ART. 7 OBBLIGAZIONI

La società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni e anche con warrant.

ART. 8 PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447- bis e seguenti del codice civile.

PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

ART. 9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA

9.1 A partire dalla data che coincide con il compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale (come definita all'art. 6.3-ter), almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato dovrà essere di titolarità dello Stato, di autorità regionali o locali, di

organismi di diritto pubblico, di associazioni o di società costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico (come definiti nelle direttive europee in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione e nella normativa statale che le abbia recepite, pro tempore vigenti) o di cui tali soggetti detengano, anche indirettamente, la maggioranza del capitale sociale (collettivamente, i “Soggetti Pubblici”).

9.2 Salvo quanto previsto all'articolo 9.3 che segue, a partire dalla data che coincide con il compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale (come definita all'art. 6.3-ter), è da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni, in qualsiasi modo effettuato, idoneo a far venir meno la titolarità da parte dei Soggetti Pubblici del 50% (cinquanta per cento) più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato e, pertanto, è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui all'art. 9.1 che precede.

9.3 In deroga a quanto previsto dal precedente art. 9.2, qualora entro 6 (sei) mesi dal perfezionamento del trasferimento di azioni avvenuto in violazione del precedente art. 9.1 si realizzino ulteriori operazioni che, tenuto conto anche del suddetto trasferimento, consentano ai Soci Pubblici di mantenere la titolarità del 50% (cinquanta per cento) più una delle azioni rappresentative del capitale sociale con diritto di voto in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato, il predetto trasferimento acquisterà efficacia nei confronti della Società a partire dal momento in cui per effetto delle suddette operazioni il requisito di cui all'art. 9.1 sia stato ristabilito e, in tal caso, da quel momento il relativo trasferitario avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci. Qualora il requisito di cui all'art.

9.1 non fosse ristabilito entro il termine di 6 (sei) mesi sopra indicato, il trasferimento di azioni avvenuto in violazione dell'art. 9.1 rimarrà definitivamente inefficace nei confronti della Società.

ART. 10 LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO E IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

10.1 E' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi dai Soggetti Pubblici di detenere partecipazioni maggiori del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Tale limite al possesso azionario si computa esclusivamente sulle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee e si riferisce esclusivamente ad esse.

10.2 In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita.

10.3 Per il computo della soglia di cui ai precedenti commi, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo: (i) al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; (ii) a soggetti parte di un patto parasociale di cui all'art. 2341-bis del c.c. e/o di cui all'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 e relativo ad azioni della società. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, secondo comma, del d. lgs. 1.9.1993 n. 385. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente

assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

10.4 La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Nel caso la richiesta di identificazione provenga da soci tra l'assemblea annuale di bilancio e la fine dell'esercizio, costoro sostengono i corrispettivi da corrispondere agli intermediari ed alla società di gestione accentrata nella misura dell'80 per cento. In caso di richiesta formulata entro 60 giorni da una precedente identificazione di tutti gli azionisti effettuata a seguito dell'esercizio di un diritto sociale o a richiesta della Società i costi sostenuti per la nuova identificazione sono sostenuti integralmente dai soci richiedenti.

ASSEMBLEE

ART. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

11.1 Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia.

11.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

11.3 L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea di cui al comma precedente entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

11.5 Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea ordinaria delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

ART. 12 AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

12.1 La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con pubblicazione dell'avviso redatto in conformità alle disposizioni di legge, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

12.2 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale,

possono chiedere, nei termini, con le modalità e nei limiti prescritti dalla normativa vigente l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

12.3 Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, si tengono in un'unica convocazione alla quale si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge per l'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e per l'Assemblea Straordinaria nelle convocazioni successive alla seconda. Qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità, l'avviso di convocazione può prevedere anche il giorno per la seconda convocazione e, limitatamente alla Assemblea Straordinaria, per una successiva convocazione.

12.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ART. 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi della normativa applicabile da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o in unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

ART. 14 RAPPRESENTANZA

14.1 Ogni azionista avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega conferita ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

14.2 La Società può designare per ciascuna assemblea, sia per la prima che per le convocazioni successive alla prima un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea anche in convocazioni successive alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

ART. 15 PRESIDENZA

15.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in assenza di questi dal vice presidente o in assenza anche del vice presidente, dall'amministratore delegato o, in assenza di tutti i sopra menzionati soggetti, da persona eletta dalla stessa assemblea, con il voto della

maggioranza dei presenti.

15.2 Il presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non azionista e, se opportuno, sceglie due scrutatori.

15.3 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, nel rispetto del regolamento assembleare (ove esistente), ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 16 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

16.1 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.1-bis, le deliberazioni delle assemblee sono validamente assunte con le maggioranze costitutive e deliberative stabilite dalla legge. Per la nomina degli amministratori e dei sindaci l'assemblea delibera a maggioranza relativa e comunque si applica quanto previsto al precedente paragrafo 6.1- bis e ai successivi articoli 19 e 28.

16.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica.

ART. 17 VERBALE DELLE ASSEMBLEE

Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale, da redigersi ai sensi delle norme vigenti, firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal presidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 15 membri, anche non soci.

18.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e/o da altre norme (anche regolamentari) applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla normativa anche regolamentare.

Due di essi devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.

A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati

dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

18.3 I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge.

18.4 La sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per qualsiasi causa è disciplinata come segue:

- (i) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell'art. 19.2, alla loro sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile;
- (ii) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell'art. 19.3 e 19.4, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati.

Nel caso in cui la sostituzione non risulti possibile per incapienza delle liste o per indisponibilità di tutti i candidati, alla sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile.

In entrambi i casi previsti ai punti (i) e (ii) che precedono, la sostituzione deve avvenire nel rispetto del vincolo di cui all'art. 18.2 in materia di equilibrio tra generi.

In tutti i casi, i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica.

Per quanto non espressamente stabilito trova applicazione l'art. 2386 del codice civile.

ART. 19 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino complessivamente un numero di candidati inferiori a tre.

19.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 13 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 6 – fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del presente comma 19.2 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di almeno il 40% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato;

(ii) per la nomina dei restanti 2 (due) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità,

il candidato più anziano d'età.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 oppure 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 4 oppure 3 componenti del genere meno rappresentato.

19.3 Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato, ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel comma 19.2, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 8 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 4 – fatto salvo quanto previsto negli ultimi due periodi del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;

2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 5 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 – fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;

3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1), vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 19.3, n. 2).

Qualora i componenti del genere meno rappresentato tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n.3) siano 2, dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 1) vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato e dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 2) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato.

19.4 Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati

di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 6, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato - ove presente appartenente alla stessa lista - risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 6.

19.5 In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

19.6 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima. Analogamente l'Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la composizione del Consiglio qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall'Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato, oppure non siano disponibili almeno 6 candidati del genere meno rappresentato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati sottoposti all'Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 19.1 del presente articolo; ove vengano presentate più liste, l'elezione degli Amministratori avverrà con il meccanismo del voto di lista, quozienti, graduatorie ed eventuali meccanismi di sostituzione descritti al comma 19.4.

ART. 20 MODALITA' E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE

20.1 Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

20.2 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.

20.3 Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

20.4 Le adesioni e i voti espressi in violazione al divieto di cui al paragrafo 20.3 non sono attribuiti ad alcuna lista.

20.5 Le liste devono includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente e devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata da una certificazione

che può essere prodotta anche successivamente purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.

20.6 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, oppure la cui composizione per genere non è conforme alle prescrizioni dell'art. 19.1, è considerata come non presentata.

20.7 Nel caso vengano meno i requisiti di indipendenza normativamente e statutariamente richiesti, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla carica qualora nell'ambito del consiglio non vi sia più il numero minimo necessario di consiglieri in possesso di tali requisiti.

ART. 21 COMPENSI

Ai componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall'assemblea. Il consiglio di amministrazione determina, sentito il comitato remunerazione ed il collegio sindacale, i compensi dei componenti investiti di cariche particolari previste dallo statuto che, comunque, dovranno essere in linea con i criteri di determinazione adottati dall'assemblea e nei limiti dell'importo massimo complessivo determinato dall'assemblea per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

ART. 22 PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE – RAPPRESENTANZA

22.1 Se l'Assemblea non vi ha provveduto, il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente.

22.2 Il presidente - al fine dello svolgimento delle sue funzioni – nomina il segretario del Consiglio di Amministrazione.

22.3 Il presidente e l'amministratore delegato rappresentano, disgiuntamente, la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il consiglio di amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche al vice presidente

22.4 Al vice presidente, in caso di assenza e/o impedimento del presidente, spetteranno le funzioni del presidente e nell'ulteriore ipotesi di mancata nomina o di assenza anche del vice presidente, le funzioni del presidente spetteranno all'amministratore delegato.

ART. 23 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1 Il consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne viene fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal collegio sindacale.

23.2 Il consiglio viene convocato dal presidente con raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica confermata da spedirsi a ciascun amministratore e sindaco almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

23.3 In caso di assenza o impedimento del presidente la convocazione è effettuata dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del vice presidente, la convocazione è effettuata dall'amministratore delegato. Il consiglio può inoltre essere convocato dal collegio sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.

ART. 24 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del vice presidente, le funzioni sono esercitate dall'amministratore delegato.

24.2 Di ogni riunione viene redatto il verbale firmato dal segretario e da colui che l'ha presieduta.

24.3 E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio di amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. Il consiglio di amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario

ART. 25 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

25.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale anche organizzando la società ed il gruppo per aree di business, siano esse strutturate in società o divisioni operative, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea degli azionisti.

25.2 Il consiglio di amministrazione delega proprie competenze ad uno o più dei suoi componenti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile; il consiglio può inoltre attribuire al presidente, al vice presidente e all'amministratore delegato deleghe purché non confliggenti le une con le altre. Il consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite al presidente e/o al vice presidente e/o all'amministratore delegato, alla contestuale nomina rispettivamente di un altro presidente o vice presidente o amministratore delegato, salvo per il presidente se di nomina da parte dell'assemblea. Rientra nei poteri del presidente, del vice presidente e dell'amministratore delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed anche a terzi.

Il consiglio può altresì nominare, per singoli atti o categorie di atti ed anche in via continuativa, procuratori, determinandone i poteri e le attribuzioni, ivi incluso l'uso della firma sociale.

25.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica salvo quanto indicato ai

successivi paragrafi 25.5

25.4 Le deliberazioni sulle seguenti materie, oltre alle delibere riservate per legge al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2381 4° comma del Codice Civile ed a quelle per le quali ai sensi del paragrafo 25.5 è prevista una maggioranza qualificata, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

(i) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina e/o revoca dei consiglieri di ciascuna società controllata di primo livello fermo restando che l'amministratore delegato di ciascuna società controllata è proposto dall'amministratore delegato di Iren S.p.A.; e (b) esercizio del diritto di voto nelle assemblee di ciascuna società controllata di primo livello;

(ii) ove le aree di business siano strutturate in divisioni operative: assunzione e/o nomina e/o revoca, tutto quanto precede su proposta dell'amministratore delegato, dei responsabili di ciascuna area di business, proposti, per la nomina e/o per la revoca, dall'amministratore delegato di Iren S.p.A.;

(iii) operazioni che non siano espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget annuale di Gruppo approvato fermo restando che quanto precede non costituisce deroga al paragrafo 25.5(i) ove tali operazioni abbiano per oggetto:

- a) l'approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;
- b) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;
- c) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori a euro 10.000.000,00 e non superiori a euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata.

25.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 12 consiglieri sulle seguenti materie:

- (i) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del budget annuale di Gruppo e (a) loro revisioni e/o (b) delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo nonché nel budget annuale di Gruppo; quanto precede sub (a) e (b) in quanto comporti variazioni di investimenti per importi superiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani;
- (ii) individuazione e/o modifica delle aree di business e decisioni in merito alla strutturazione delle aree di business in società o divisioni operative;
- (iii) approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati)

inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;

- (iv) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;
- (v) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;
- (vi) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato;
- (vii) approvazione di proposte da sottoporre all'assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie;
- (viii) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile; istituzione e soppressione di sedi secondarie, adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all'assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie del presente punto;
- (ix) operazioni di maggiore rilevanza con "parte correlata";
- (x) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice Presidente, salvo per il presidente nominato eventualmente dall'Assemblea;
- (xi) nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato;
- (xii) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina di membri del consiglio di amministrazione di società di primo livello che non siano dirigenti nell'ambito del Gruppo e/o consiglieri della società; e/o (b) fissazione della composizione del consiglio di amministrazione di società controllate, di primo livello in un numero di consiglieri superiore a tre.

25.6 In materia di operazioni con parti correlate, in caso di urgenza, se un'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, è consentito agli amministratori di avvalersi, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla vigente normativa, delle deroghe consentite dalla vigente normativa alle procedure dalla medesima altrimenti stabilite per l'approvazione delle operazioni con parti correlate.

ART. 26 AMMINISTRATORE DELEGATO

26.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri consiglieri un amministratore delegato.

26.2 Fermo quanto disposto dall'art. 25, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri dell'amministratore delegato. In particolare, all'amministratore delegato sono conferiti i poteri per la gestione corrente della Società secondo le linee e gli indirizzi formulati dal consiglio di amministrazione nonché poteri organizzativi e deleghe operative su ciascuna delle aree di business organizzate in divisioni. Ove le aree di business siano strutturate in società, l'amministratore delegato, sulla base degli indirizzi del consiglio di amministrazione della holding, esercita funzioni di pianificazione strategica, indicazioni di obiettivi e di controllo sulle società controllate e propone al consiglio di amministrazione la nomina e/o revoca dell'amministratore delegato di ciascuna società di primo livello.

SINDACI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 27 COLLEGIO SINDACALE

27.1 L'assemblea nomina, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 28, il collegio sindacale, che è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti, ne designa il presidente nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 28.4. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

27.2 I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

27.3 I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla società e di cui all'articolo 4 dello statuto.

27.4 Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

27.5 I poteri e i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

27.6 La presenza di almeno un sindaco effettivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione assicura l'informativa prevista dalla legge da parte degli amministratori al Collegio Sindacale stesso.

ART. 28 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

28.1 All'elezione dei componenti del collegio sindacale si procede sulla base di liste composte di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna sezione deve contenere almeno due candidati di genere maschile ed almeno due candidati di genere femminile; i candidati devono

essere inseriti nella lista in modo alternato per genere (un maschio, una femmina o viceversa, e così via). Sono esentate le liste che presentino un numero di candidati inferiori a quattro.

28.2 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato almeno pari al 40%: (i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tre sindaci effettivi e uno supplente; (ii) il quarto e il quinto sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.2(ii) che abbia il numero 1 nella lista.

28.3 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato inferiore al 40 %, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 28.2, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto:

- 1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tre sindaci effettivi ed uno supplente;
- 2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto quale sindaco effettivo, seguendo l'ordine con il quale i candidati sono ivi posizionati, il candidato di genere diverso dalla maggioranza dei candidati tratti dalla lista di cui al punto 1);
- 3) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente quest'ultimo di genere diverso dalla maggioranza dei candidati tratti dalla lista di cui al punto 1). La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.3.3).

28.4 In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.

28.5 In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età.

28.6 Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis e il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.

Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis.

Pertanto, ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi. Analogamente l'Assemblea provvederà ad eleggere i Sindaci Effettivi ed i Sindaci Supplenti necessari per completare la composizione del Collegio ed assicurare la sostituzione dei suoi componenti, qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall'Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati alla carica di Sindaco Effettivo sottoposti all'Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 28.1 del presente articolo.

28.7 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla

medesima lista del sindaco da sostituire; ove non vi sia tale possibilità subentra il sindaco supplente più anziano ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito.

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati nella lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis.

ART. 29 MODALITA' E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE

29.1 Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

29.2 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

29.3 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 29.2 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalla disciplina pro-tempore vigente, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista al comma 29.1 è ridotta alla metà.

29.4 Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

29.5 Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata da una certificazione che può essere prodotta anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

29.6 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra oppure la cui composizione per genere non è conforme alle prescrizioni del paragrafo 28.1, è considerata come non presentata.

29.7 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del collegio sindacale decade dalla carica.

ART. 30 COMPENSI

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

ART. 31 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

31.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale cui sono attribuite le funzioni previste dalla legge.

31.2 L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico della revisione legale dei conti ad una società di revisione iscritta nell'apposito albo speciale, approvandone il compenso.

L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

BILANCIO ED UTILI

ART. 32 BILANCIO DI ESERCIZIO

32.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

32.2 Il consiglio di amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

ART. 33 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

33.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio e non vincolante dell'organo di controllo, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis del D. Lgs. n. 58/1998, e ne determina il compenso.

33.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, controllo, contabilità, bilancio nonché informativa contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del consiglio di amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo nella società o in altre società comparabili.

ART. 34 UTILI

34.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del codice civile, saranno attribuiti in egual misura a ciascuna azione ordinaria, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

34.2 L'assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro, dipendenti della società da effettuare tramite emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti e soggette a regole particolari riguardo alle modalità di trasferimento e ai diritti che attribuiscono.

ART. 35 PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI

I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 36 LIQUIDAZIONE

36.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART. 37 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

Allegato 2 (A)(B)(C)(D)(E)

Dati di riferimento

Azioni Iren totali	1.300.931.377
FSU	212.499.617
FCT	179.567.787
Comune di Reggio Emilia	89.727.464
Comune di Piacenza	19.759.547
Comune di Parma	5.599.863
Parma Infrastrutture	13.717.703
Altri Comuni Emiliani	69.917.321
Comune di La Spezia	9.838.560
Altri Comuni spezzini	10.884.417
Azioni Sindacato di Voto	611.512.279

Azioni Bloccate	455.329.434
Quota Azioni Bloccate (B)	35%

Azioni Trasferibili	156.523.693
----------------------------	--------------------

Allegato 2(A)(B)(C)(D)(E) Tabella relativa alle Azioni detenute dalle Parti nella Società con individuazione (i) nella colonna (A) delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto; (ii) nella colonna (B) delle Azioni Bloccate(iii) nella colonna (C) delle Azioni originariamente oggetto del Sindacato di Blocco; (iv) nella colonna (D) delle Azioni originariamente trasferibili (con le modalità previste nel Patto sottoscritto il 9.5.2016); e (v) nella colonna (E) delle Azioni Trasferibili.

	Pattista	(A) Azioni conferite al Sindacato di Voto	(B) Azioni Bloccate	(C) Azioni Bloccate 2016	(D) Azioni Bloccate 2016 cedibili	(E) Azioni Trasferibili
1	Comune di Reggio Emilia	89.727.464	58.090.261	67.771.406	9.681.145	31.637.203
2	Comune di Albinea	1.889.166	1.282.453	1.496.183	213.730	606.713
3	Comune di Bagnolo in Piano	1.572.880	1.348.194	1.572.880	224.686	224.686
4	Comune di Baiso	694.848	452.631	528.065	75.434	242.217
5	Comune di Bibbiano	1.902.047	1.290.000	1.504.987	214.987	612.047
6	Comune di Boretto	923.975	669.248	780.783	111.535	254.727
7	Comune di Brescello	1.031.100	746.841	871.307	124.466	284.259
8	Comune di Cadelbosco di Sopra	1.861.338	1.348.194	1.572.880	224.686	513.144
9	Comune di Campagnola Emilia	1.434.913	840.598	980.689	140.091	594.315
10	Comune di Campegine	865.201	603.511	704.090	100.579	261.690
11	Comune di Canossa	776.613	560.401	653.796	93.395	216.212
12	Comune di Carpineti	628.647	538.845	628.647	89.802	89.802
13	Comune di Casalgrande	4.249.555	2.489.467	2.904.354	414.887	1.760.088
14	Comune di Casina	754.147	484.959	565.781	80.822	269.188
15	Comune di Castelnovo di Sotto	1.950.944	1.260.899	1.471.037	210.138	690.045
16	Comune di Castelnovo né Monti	1.257.298	1.077.693	1.257.298	179.605	179.605
17	Comune di Cavriago	2.187.184	1.584.209	1.848.228	264.019	602.975
18	Comune di Correggio	6.458.874	3.800.020	4.433.320	633.300	2.658.854
19	Comune di Fabbrico	1.766.045	1.034.582	1.207.002	172.420	731.463
20	Comune di Gattatico	1.007.114	678.943	792.093	113.150	328.171
21	Comune di Gualtieri	1.298.920	940.827	1.097.622	156.795	358.093
22	Comune di Guastalla	2.911.343	1.939.845	2.263.134	323.289	971.498
23	Comune di Luzzara	1.312.615	1.125.108	1.312.615	187.507	187.507

Allegato 2 (A)(B)(C)(D)(E)

	Pattista	(A) Azioni conferite al Sindacato di Voto	(B) Azioni Bloccate	(C) Azioni Bloccate 2016	(D) Azioni Bloccate 2016 cedibili	(E) Azioni Trasferibili
24	Comune di Montecchio Emilia	2.065.892	1.290.000	1.504.987	214.987	775.892
25	Comune di Novellara	2.450.393	1.435.485	1.674.719	239.234	1.014.908
26	Comune di Poggio	1.145.331	872.928	1.018.408	145.480	272.403
27	Comune di Quattro Castella	3.090.586	1.810.522	2.112.258	301.736	1.280.064
28	Comune di Reggiolo	1.705.342	999.020	1.165.514	166.494	706.322
29	Comune di Rio Saliceto	1.393.932	843.832	984.462	140.630	550.100
30	Comune di Rolo	1.022.177	657.391	766.950	109.559	364.786
31	Comune di Rubiera	2.335.341	1.425.788	1.663.406	237.618	909.553
32	Comune di San Martino in Rio	1.870.906	1.096.011	1.278.669	182.658	774.895
33	Comune di San Polo d'Enza	1.506.653	882.624	1.029.720	147.096	624.029
34	Comune di Sant'Ilario d'Enza	3.090.586	1.810.522	2.112.258	301.736	1.280.064
35	Comune di Scandiano	6.147.322	4.073.677	4.752.583	678.906	2.073.645
36	Comune di Vetto	142.906	103.509	120.759	17.250	39.397
37	Comune di Ventasso	735.856	431.077	502.919	71.842	304.779
38	Comune di Vezzano sul Crostolo	1.191.466	754.385	880.108	125.723	437.081
39	Comune di Viano	609.381	407.371	475.262	67.891	202.010
40	Comune di Villa Minozzo	150.878	129.325	150.878	21.553	21.553
41	Comune di Busseto	1.789	1.048	1.223	175	741
42	Comune di Collecchio	12.201	7.147	8.338	1.191	5.054
43	Comune di Felino	4.884	2.861	3.338	477	2.023
44	Comune di Fontevivo	3.183	1.864	2.175	311	1.319
45	Comune di Fornovo di Taro	2.440	1.429	1.667	238	1.011
46	Comune di Langhirano	12.734	7.460	8.703	1.243	5.274
47	Comune di Medesano	2.847	1.668	1.946	278	1.179
48	Comune di Mezzani	6.371	3.732	4.354	622	2.639
49	Comune di Montechiarugolo	9.547	5.592	6.524	932	3.955
50	Comune di Noceto	408.403	239.248	279.120	39.872	169.155
51	Comune di Polesine Zibello	7.148	4.186	4.884	698	2.962
52	Comune di Roccabianca	3.183	1.864	2.175	311	1.319
53	Comune di San Secondo Parmense	3.183	1.864	2.175	311	1.319
54	Comune di Sala Baganza	6.371	3.732	4.354	622	2.639
55	Comune di Sissa Trecasali	7.148	4.186	4.884	698	2.962
56	Comune di Soragna	4.569	2.676	3.122	446	1.893
57	Comune di Sorbolo	17.085	10.009	11.677	1.668	7.076
58	Comune di Tizzano Val Parma	3.183	1.864	2.175	311	1.319
59	Comune di Torrile	1.197	701	818	117	496
60	Comune di Traversetolo	4.569	2.676	3.122	446	1.893
61	Comune di Piacenza	19.759.547	12.219.910	14.256.443	2.036.533	7.539.637
62	Comune di Lugagnano Val d'Arda	5.571	4.775	5.571	796	796
63	Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.	212.499.617	153.916.528	179.567.786	25.651.258	58.583.089
64	Finanziaria Citta' di Torino Holding SpA	179.567.787	153.916.529	179.567.787	25.651.258	25.651.258
65	Comune di Parma	5.599.863	4.056.061	4.732.032	675.971	1.543.802
66	Parma Infrastrutture S.p.A.	13.717.703	9.935.929	11.591.821	1.655.892	3.781.774

Allegato 2 (A)(B)(C)(D)(E)

	Pattista	(A) Azioni conferite al Sindacato di Voto	(B) Azioni Bloccate	(C) Azioni Bloccate 2016	(D) Azioni Bloccate 2016 cedibili	(E) Azioni Trasferibili
67	Comune di La Spezia	9.838.560	8.433.122	9.838.560	1.405.438	1.405.438
68	Comune di Ameglia	849.654	728.281	849.654	121.373	121.373
69	Comune di Arcola	1.038.256	889.941	1.038.256	148.315	148.315
70	Comune di Bolano	19	16	19	3	3
71	Comune di Bonassola	186.082	159.500	186.082	26.582	26.582
72	Comune di Brugnato	19	16	19	3	3
73	Comune di Calice Al Cornoviglio	211.442	181.238	211.442	30.204	30.204
74	Comune di Carrodano	79.176	67.866	79.176	11.310	11.310
75	Comune di Castelnuovo Magra	910.699	780.606	910.699	130.093	130.093
76	Comune di Deiva Marina	158.492	135.851	158.492	22.641	22.641
77	Comune di Follo	798.804	684.695	798.804	114.109	114.109
78	Comune di Framura	196.218	168.188	196.218	28.030	28.030
79	Comune di Levante	715.625	613.398	715.625	102.227	102.227
80	Comune di Luni	946.215	811.048	946.215	135.167	135.167
81	Comune di Maissana	19	16	19	3	3
82	Comune di Monterosso Al Mare	144.801	124.116	144.801	20.685	20.685
83	Comune di Pignone	19	16	19	3	3
84	Comune di Riccò Del Golfo	499.672	428.294	499.672	71.378	71.378
85	Comune di Riomaggiore	268.395	230.055	268.395	38.340	38.340
86	Comune di San Stefano Magra	881.545	755.616	881.545	125.929	125.929
87	Comune di Sarzana	1.648.717	1.413.198	1.648.717	235.519	235.519
88	Comune di Sesta Godano	148.336	127.146	148.336	21.190	21.190
89	Comune di Varese Ligure	144.801	124.116	144.801	20.685	20.685
90	Comune di Vernazza	72.405	62.062	72.405	10.343	10.343
91	Comune di Vezzano Ligure	912.601	782.236	912.601	130.365	130.365
92	Comune di Zignano	72.405	62.062	72.405	10.343	10.343
	TOTALE	611.512.279	455.329.434	531.213.248	75.883.814	156.182.845
			35% azioni IREN			

PRINCIPI GENERALI E MACRO ASSETTO ORGANIZZATIVO IREN

• **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio ha i poteri per compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Dei membri Componenti il CdA 5-3 vengono indicati da FSU, 3 da FCT, 3 dalle Parti Soci Emiliane, 1 dalle Parti Spezzine e 2 dalle minoranze. Le tre componenti del Consiglio di Amministrazione destinati ad assumere i ruoli di Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato vengono indicati all'unanimità, dal Patto Comitato di Sindacato, con le modalità previste dal Patto Parasociale.

• **STRUTTURA DIVERTICE**

- **Presidente** con responsabilità su: Relazioni Esterne, Comunicazione, Rapporti Istituzionali, M&A, rapporti con i Regolatori, rapporti con Regioni e Enti Locali
- **Vice Presidente** con responsabilità su: Internal Audit e Compliance, Risk Management, Affari Societari, Comitati
- **Amministratore Delegato** con responsabilità su: Personale Organizzazione e Information and Communication Technology, Legale, Amministrazione e Finanza, Pianificazione e controllo, Investor Relations e comunicazione finanziaria, acquisti e logistica. In particolare, ai sensi dell'art. 26.2 del Nuovo Statuto, all'amministratore delegato sono conferiti poteri per la gestione corrente della Società secondo le Linee e gli indirizzi formulati dal consiglio di amministrazione nonché poteri organizzativi e deleghe operative su ciascuna delle aree di business organizzate in divisioni. Ove le aree di business siano strutturate in società, l'amministratore delegato sulla base degli indirizzi del consiglio di amministrazione della holding esercita funzioni di pianificazione strategica, indicazioni di obiettivi e di controllo sulle società controllate e propone al consiglio di amministrazione la nomina e/o revoca dell'amministratore delegato di ciascuna società di primo livello.

• **PRINCIPI ORGANIZZATIVI**

- La società è organizzata per linee di business (siano essere società o divisioni) con forte integrazione nelle attività di controllo e in quelle suscettibili di sinergie.
- Le società partecipate al 100% avranno un Consiglio di Amministrazione di 3 componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione di Iren: AD proposto dall'AD di IREN, Presidente e Consigliere proposti dal Consiglio di Amministrazione di Iren e di norma scelti all'interno del Gruppo (sia dipendenti sia Consiglieri di Iren).
- Ove, nell'interesse del Gruppo, si ravvisasse l'opportunità di nominare per la posizione di Presidente, AD e Consigliere di una Società di Business, esterni al Gruppo, tali nomine dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Iren quotata con maggioranze qualificate.

• **ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA**

La struttura delle Linee di Business corrisponde a quanto ad oggi in capo alle Società di primo livello in base alla vigente ripartizione delle competenze e agli attuali oggetti sociali:

- Iren Energia
- Iren Mercato
- Ireti
- Iren Ambiente

Ogni eventuale modifica a tale assetto dovrà essere coerente con la struttura delle linee di business, nel rispetto dei vincoli normativi di settore e degli accordi in essere con i soci terzi.

- **Comitati per il Territorio:** Comitati composti da rappresentanti espressione delle realtà del territorio. Di supporto alla società per il monitoraggio della customer satisfaction e della qualità e sostenibilità dei servizi offerti da Iren e per contribuire allo sviluppo del radicamento territoriale.

CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI BLOCCO

CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI BLOCCO

Il presente contratto (il "**Patto Parasociale**" o "**Patto**") è stipulato tra:

1. **Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.**, con sede legale in Genova via Dei Santi Giacomo e Filippo n. 7, capitale sociale Euro ~~350175~~.000.000,00, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 01602020990, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto ("**FSU**");
- 1.2. **Finanziaria Città di Torino Holding S.r.l.**, con sede legale in Torino - Piazza Palazzo di Città n. 1, capitale sociale Euro 315.000.000,00 i.v., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08765190015, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto ("**FCT**");
- 2.3. **Comune di Reggio Emilia** con sede in Reggio Emilia in Piazza Prampolini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 3.4. **Comune di Albinea** con sede in Albinea (RE) in Piazza Cavicchioni n. 8, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 4.5. **Comune di Bagnolo in Piano** con sede in Bagnolo (RE) in Piazza Garibaldi n. 5/1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 5.6. **Comune di Baiso** con sede in Baiso (RE) in via Imovilla n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 6.7. **Comune di Bibbiano** con sede in Bibbiano (RE) in Piazza Damiano Chiesa n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 7.8. **Comune di Boretto** con sede in Boretto (RE) in Piazza San Marco n. 5, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 8.9. **Comune di Brescello** con sede in Brescello (RE), in Piazza Matteotti n. 12, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 9.10. **Comune di Cadelbosco di Sopra** con sede in Cadelbosco Sopra (RE) in Piazza della Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 10.11. **Comune di Campagnola Emilia** con sede in Campagnola (RE) in Piazza Roma n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

- ~~11-12.~~ **Comune di Campegine** con sede in Campegine (RE) in Piazza Caduti del Macinato n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~12-13.~~ **Comune di Canossa** con sede in Canossa (RE) in Piazza Matteotti n. 30, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~13-14.~~ **Comune di Carpineti** con sede in Carpineti (RE) in Piazza Matilde di Canossa n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~14-15.~~ **Comune di Casalgrande** con sede in Casalgrande (RE) in Piazza Martiri della Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~15-16.~~ **Comune di Casina** con sede in Casina (RE) in Piazza IV Novembre n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~16-17.~~ **Comune di Castelnovo di Sotto** con sede in Castelnovo di Sotto (RE) in Piazza IV Novembre n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~17-18.~~ **Comune di Castelnovo né Monti** con sede in Castelnovo né Monti (RE) in Piazza Gramsci n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~18-19.~~ **Comune di Cavriago** con sede in Cavriago (RE) in Piazza Don Dossetti n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~19-20.~~ **Comune di Correggio** con sede in Correggio (RE) in Corso Mazzini n. 33, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~20-21.~~ **Comune di Fabbrico** con sede in Fabbrico (RE) in via Roma n. 35, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~21-22.~~ **Comune di Gattatico** con sede in Gattatico (RE) in Piazza Cervi n. 34, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~22-23.~~ **Comune di Gualtieri** con sede in Gualtieri (RE) in Piazza Bentivoglio n. 26, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~23-24.~~ **Comune di Guastalla** con sede in Guastalla (RE) in Piazza Mazzini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

- ~~24-25.~~ **Comune di Luzzara** con sede in Luzzara (RE) in Via Avanzi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~25-26.~~ **Comune di Montecchio Emilia** con sede in Montecchio Emilia (RE) in Piazza Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~26-27.~~ **Comune di Novellara** con sede in Novellara (RE) in Piazzale Marconi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~27-28.~~ **Comune di Poviglio** con sede in Poviglio (RE) in via Verdi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~28-29.~~ **Comune di Quattro Castella** con sede in Quattro Castella (RE) in Piazza Dante n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~29-30.~~ **Comune di Reggiolo** con sede in Reggiolo (RE) in Piazza Martiri n. 38, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~30-31.~~ **Comune di Rio Saliceto** con sede in Rio Saliceto (RE) in Piazza Carducci n. 18, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~31-32.~~ **Comune di Rolo** con sede in Rolo (RE) in Corso Repubblica n. 39, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~32-33.~~ **Comune di Rubiera** con sede in Rubiera (RE) in Via Emilia Est n. 15, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~33-34.~~ **Comune di San Martino in Rio** con sede in San Martino in Rio (RE) in Corso Umberto I n. 22, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~34-35.~~ **Comune di San Polo d'Enza** con sede in San Polo (RE) in Piazza IV Novembre n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~35-36.~~ **Comune di Sant'Ilario d'Enza** con sede in Sant'Ilario d'Enza (RE) in via Roma n. 84, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~36-37.~~ **Comune di Scandiano** con sede in Scandiano (RE) in Corso Vallisneri n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- ~~37.~~ **Comune di Toano**, con sede in Toano (RE) in Corso Trieste n. 65, in persona del Soggetto Munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

38. **Comune di Ventasso** (costituito per fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto con efficacia 1-1-2016) con sede in Ventasso (RE) in via della Libertà n. 36 - loc. Busana, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
39. **Comune di Vetto** con sede Vetto (RE) in Piazza Caduti di Legoreccio n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
40. **Comune di Vezzano sul Crostolo** con sede in Vezzano sul Crostolo (RE) in Piazza Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
41. **Comune di Viano** con sede in Viano (RE), in Via San Polo n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
42. **Comune di Villa Minozzo** con sede in Villa Minozzo (RE) in Piazza della Pace n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
43. **Comune di Parma** con sede in Parma in Piazza della Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
44. **Comune di Busseto** con sede in Busseto (PR) in Piazza G. Verdi n. 10, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
45. **Comune di Collecchio** con sede in Collecchio (PR) in Viale della Libertà n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
46. **Comune di Felino** con sede in Felino (PR) in Piazza Miodini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
47. **Comune di Fontevivo** con sede in Fontevivo (PR) in Piazza Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
48. **Comune di Fornovo di Taro** con sede in Fornovo di Taro (PR) in Piazza Libertà n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
49. **Comune di Langhirano** con sede in Langhirano (PR) in Piazza G. Ferrari n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
50. **Comune di Medesano** con sede in Medesano (PR) in Piazza Marconi n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

51. **Comune di Mezzani** con sede in Mezzani (PR) in Strada Resistenza n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
52. **Comune di Montechiarugolo** con sede in Montechiarugolo (PR) in Piazza Rivasi n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
53. **Comune di Noceto** con sede in Noceto (PR) in Piazzale Adami n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
54. **Comune di Polesine Zibello** (costituito per fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello, con efficacia 1-1-2016), con sede in Polesine Zibello (PR) in Via G. Matteotti n. 10, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
55. **Comune di Roccabianca** con sede in Roccabianca (PR), in Viale Rimembranze n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
56. **Comune di San Secondo Parmense** con sede in San Secondo Parmense (PR) in Piazza G. Mazzini n. 12, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
57. **Comune di Sala Baganza** con sede in Sala Baganza (PR), in via Vittorio Emanuele II n. 34, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
58. **Comune di Sissa Trecasali** (costituito per fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali, con efficacia 1-1-2014), con sede in Sissa Trecasali (PR) in via Provinciale 38 - Loc. Sissa, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
59. **Comune di Soragna** con sede in Soragna (PR), in Piazzale Meli Lupi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
60. **Comune di Sorbolo** con sede in Sorbolo (PR) in Piazza Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
61. **Comune di Tizzano Val Parma** con sede in Tizzano Val Parma (PR) in Piazza Roma n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
62. **Comune di Torrile** con sede in Torrile (PR) in Strada 1°Maggio n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
63. **Comune di Traversetolo** con sede in Traversetolo (PR) in Piazza Vittorio Veneto n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

64. **Comune di Piacenza** con sede in Piacenza in Piazza Cavalli n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
65. **Comune di Lugagnano Val d'Arda** con sede in Lugagnano Val d'Arda (PC) in via Bersani n. 27, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
66. **Parma Infrastrutture S.p.A.** con sede legale in Parma in Largo Torello De Strada 11/a, capitale sociale Euro 21.312.151,00 P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 02346630342, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto ("**Parma Infrastrutture**");

(i Comuni indicati ai punti da 3 a 65, primo e ultimo compresi, nonché Parma Infrastrutture, sono definiti collettivamente le "**Parti Emiliane**")

67. **Comune di La Spezia**, con sede in La Spezia (SP), Piazza Europa n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
68. **Comune di Ameglia**, con sede in Ameglia (SP), Via Caffaggio n. 15, in persona del Sindaco *pro tempore*;
69. **Comune di Arcola**, con sede in Arcola (SP), Piazza Muccini n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
70. **Comune di Bolano**, con sede in Bolano (SP), Piazza Castello n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- ~~66~~71. **Comune di Bonassola** con sede in Bonassola (SP), Via Iside Beverino n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
72. **Comune di Brugnato** con sede in Brugnato (SP), Piazza Martiri n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
73. **Comune di Calice al Cornoviglio**, con sede in Calice al Cornoviglio (SP), Via Nasso n. 150, in persona del Sindaco *pro tempore*;
74. **Comune di Carrodano**, con sede in Carrodano (SP), Piazza XXV Gennaio 1945 n. 12, in persona del Sindaco *pro tempore*;
75. **Comune di Castelnuovo Magra** con sede in Castelnuovo Magra (SP), in persona del Sindaco *pro tempore*;
76. **Comune di Deiva Marina**, con sede in Deiva Marina (SP), Corso Italia n. 85, in persona del Sindaco *pro tempore*;
77. **Comune di Follo**, con sede in Follo (SP), Piazza Matteotti n. 9, in persona del Sindaco *pro tempore*;
78. **Comune di Framura**, con sede in Framura (SP), Via Setta n. 42, in persona del Sindaco *pro tempore*;

79. Comune di Levanto, con sede in Levanto (SP), Piazza Cavour n. 1, in persona del Sindaco pro tempore;
80. Comune di Luni, con sede in Luni (SP), Via Castagna n. 61, in persona del Sindaco pro tempore;
81. Comune di Maissana, con sede in Maissana (SP), Piazza Municipio n. 1, in persona del Sindaco pro tempore;
82. Comune di Monterosso al Mare, con sede in Monterosso al Mare (SP), Piazza Garibaldi n. 35, in persona del Sindaco pro tempore;
83. Comune di Pignone, con sede in Pignone (SP), Via Casale n. 89, in persona del Sindaco pro tempore;
84. Comune di Riccò del Golfo di Spezia, con sede in Riccò del Golfo di Spezia (SP), Via Aurelia n. 150, in persona del Sindaco pro tempore;
85. Comune di Riomaggiore, con sede in Riomaggiore (SP), Via T. Signorini n. 57, in persona del Sindaco pro tempore;
86. Comune di Santo Stefano Magra, con sede in Santo Stefano Magra (SP), Piazza Matteotti n. 1, in persona del Sindaco pro tempore;
87. Comune di Sarzana, con sede in Sarzana (SP), Piazza Matteotti n. 1, in persona del Sindaco pro tempore;
88. Comune di Sesta Godano, con sede in Sesta Godano (SP), Piazza Marconi n. 1, in persona del Sindaco pro tempore;
89. Comune di Varese Ligure, con sede in Varese Ligure (SP), Via Maurizio Caranza n. 36, in persona del Sindaco pro tempore;
90. Comune di Vernazza, con sede in Vernazza (SP), Via San Francesco n. 56, in persona del Sindaco pro tempore;
91. Comune di Vezzano Ligure, con sede in Vezzano Ligure (SP), Via Goito n. 2, in persona del Sindaco pro tempore;
92. Comune di Zignago, con sede in Zignago (SP), Piazza IV Novembre n. 1, in persona del Sindaco pro tempore;

(i Comuni indicati ai punti da 672 a 6792, primo e ultimo compresi, ~~nonché Parma Infrastrutture e STT~~ sono definiti collettivamente le "Parti EmilianeSpezzine").

FSU, ~~FCT~~, e le Parti Emiliane e le Parti Spezzine sono collettivamente denominati le "Parti" e, individualmente, la "Parte".

Premesso che:

- A) Iren S.p.A. (“Iren” o la “Società”) è una società quotata alla Borsa Italiana S.p.A., ed ha assunto tale denominazione in data 1° luglio 2010, a seguito della fusione fra Iride S.p.A. e Eni S.p.A.;
- B) Iren è una *multiutility* che opera nei settori dell’energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell’energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita) del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le pubbliche amministrazioni;
- C) le assemblee straordinarie di Eni S.p.A. e Iride S.p.A. hanno approvato, rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009, la fusione per incorporazione di Eni S.p.A. in Iride S.p.A. (la “Fusione”). La Fusione ha avuto efficacia a far data dal 1 luglio 2010;
- D) in data 28 aprile 2010, è stato stipulato tra FSU e le Parti Emiliane un accordo di natura parasociale (il “Primo Patto”) relativo alla Società propedeutico alla fusione per incorporazione di Eni S.p.A. in Iride S.p.A.;
- E) le Parti al fine di garantire, anche post Fusione, lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, hanno inteso con il Primo Patto principalmente (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell’assemblea dei soci; e (ii) disciplinare taluni limiti alla circolazione delle azioni della Società;
- F) le Parti in data 23 maggio 2013 hanno stipulato un accordo che ha modificato ed integrato il Primo Patto al fine di aggiornare la “*governance*” adottata dalla Società, mantenendo inalterati gli originari assetti ed equilibri esistenti tra le Parti in forza del Primo Patto;
- G) la scadenza originaria del Primo Patto era fissata il 1° luglio 2013, ferma la possibilità di tacito rinnovo dapprima sino al 1° luglio 2015 e, successivamente, sino al 1° luglio 2017 e fatto salvo il diritto di recedere di ciascuna Parte esercitando tale facoltà entro il dodicesimo mese anteriore a ciascuna delle predette scadenze con efficacia dalla data di scadenza del Primo Patto;
- H) nessuna delle Parti ha esercitato il diritto di recesso dal Primo Patto entro il dodicesimo mese anteriore al 1° luglio 2013 e, pertanto, il Patto si è tacitamente rinnovato per ulteriori due anni a far data dal 1° luglio 2013 e, dunque, sino al 1° luglio 2015 tra tutte le Parti;
- I) entro il dodicesimo mese anteriore al 1° luglio 2015 esclusivamente il Comune di Parma, Parma Infrastrutture S.p.A., STT Holding S.p.A., il Consorzio Ambiente Pedemontano e il Comune di Castellarano hanno esercitato il diritto di recesso dal Primo Patto e, pertanto, il Primo Patto si è tacitamente rinnovato per ulteriori due anni a far data dal 1° luglio 2015 e, dunque, sino al 1° luglio 2017 tra tutte le Parti del Patto diverse dai predetti recedenti;

- J) ~~l'assemblea straordinaria dei soci di Iren è stata convocata in prima convocazione il giorno in data [4-9 maggio 2016 in unica convocazione si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci di Iren]~~ (**"Assemblea 2016"**) per approvare talune modifiche allo statuto della Società (~~loil~~ **"Nuovo Statuto 2016"**). ~~Il Nuovo Statuto 2016 è qui Allegato sub 1;~~
- K) ~~in data 9 maggio 2016 FSU (ante Scissione) e le Parti Emiliane hanno sottoscritto un nuovo patto parasociale (di seguito, il "Secondo Patto"), con ciò superando definitivamente il Primo Patto, anche al fine di ridefinire gli assetti ed equilibri determinati tra le Parti in forza del Primo Patto alla luce delle previsioni contenuto nello Statuto 2016, con particolare riferimento alla possibilità per i soci di beneficiare della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127 quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni di attuazione;~~
- L) ~~il Secondo Patto ha efficacia tra le Parti sino al 9 maggio 2021, non essendo stata comunicata disdetta entro il termine *ivi* previsto ad opera di alcuna delle Parti, con l'eccezione del Comune di Castelnovo né Monti, che ha comunicato la propria disdetta la quale sarà efficace con decorrenza in data 10 maggio 2019;~~
- M) ~~in data 1° giugno 2018 le Parti Spezzine, in esecuzione di un'operazione di aggregazione fra la Società e ACAM S.p.A., hanno sottoscritto un aumento di capitale della Società loro riservato (di seguito, l'"Aumento di Capitale Riservato"), in virtù del quale sono divenute titolari di complessive n. 24.705.700 azioni di Iren e contestualmente hanno aderito al Secondo Patto, apportando al sindacato di blocco ed al sindacato di voto *ivi* disciplinati tutte le azioni da esse sottoscritte;~~
- N) ~~in data 1° giugno 2018, FCT, FSU e le Parti Emiliane - con l'eccezione del Comune di Lugagnano Val d'Arda - hanno conseguito il voto maggiorato ai sensi dell'art. 6.1 *bis* dello Statuto 2016, mentre il Comune di Lugagnano Val d'Arda si è iscritto nell'Elenco Speciale in data 1° dicembre 2017 e le Parti Spezzine si sono iscritte nell'Elenco Speciale in data 1° giugno 2018;~~
- O) ~~in data 17 luglio 2018 è stato stipulato l'atto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica di FSU (di seguito, la "Scissione"), in forza della quale l'intera partecipazione in Iren detenuta da FSU è stata ripartita in misura uguale fra FSU e FCT, che ha aderito al Secondo Patto;~~
- ~~⇨P)~~ ~~che l'assemblea straordinaria dei soci di Iren è stata fissata in unica convocazione per il giorno [28 febbraio 2019] (di seguito, la "Assemblea 2019") al fine di approvare le modifiche di cui alla bozza di statuto che si acclude come Allegato 1 (di seguito, il "Nuovo Statuto 2019");~~
- Q) ~~con la sottoscrizione del presente patto parasociale (il "Patto Parasociale" o il "Patto"), le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti quali soci della Società, con ciò superando definitivamente modificare il Primo PattoSecondo Patto, anche al fine di ridefinire gli assetti ed equilibri determinati tra le Parti, in forza del Primo Patto alla luce - fra l'altro - della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato ad opera delle Parti Spezzine, della Scissione di FSU, nonché delle previsioni contenute nel Nuovo Statuto 2019~~

~~con riferimento alla possibilità per i soci di beneficiare della maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127 *quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni di attuazione~~

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE - ALLEGATI - DEFINIZIONI

1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Patto Parasociale.

1.2 In aggiunta ai termini definiti in altri articoli del Patto Parasociale, i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso precisato per ciascuno di essi:

~~“Advisor”: ha il significato di cui all'art. 11.5(v).~~

“Assemblea”: si intende l'assemblea ordinaria e straordinaria, a seconda dei casi, dei soci della Società.

“Assemblea 2019”: si intende l'assemblea straordinaria di Iren fissata in unica convocazione per il giorno [28 febbraio 2019] al fine di approvare il Nuovo Statuto 2019.

“Atto di Disposizione”: si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: compravendita, acquisto o cessione per donazione, permuta, conferimento in società, compravendita in blocco, fusione, scissione, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o della nuda proprietà di un bene o di un complesso di beni.

~~“Aumento di Capitale Delegato”: indica l'aumento di capitale sociale delegato disciplinato dall'articolo 5.4 del Nuovo Statuto 2016.~~

“Azioni”: si intendono tutte le azioni ordinarie della Società detenute dalle Parti alla Data di Efficacia di cui all'Allegato 2 colonna (A), nonché tutte le ulteriori azioni ordinarie della Società che le Parti dovessero eventualmente venire a detenere, a qualsivoglia titolo, nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 11.3, e, pertanto, incluse le azioni ordinarie acquistate o detenute a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, fusione, conversione di warrant o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni convertibili o warrant; ciò fermo restando che tali ulteriori azioni saranno cedibili - salvo quanto previsto dall'art. 4.1.8(ii) che segue - e verranno perciò inserite, oltre che nell'Allegato 2 colonna (A), anche nell'Allegato 2 colonna (CE).

“Azioni Bloccate”: indica, per ciascuna Parte, esclusivamente le Azioni di cui all'Allegato 2 colonna (B) assoggettate a Sindacato di Blocco durante l'intero Periodo di Blocco, restando inteso che saranno considerate Azioni Bloccate per l'intera durata del Patto anche le Nuove Azioni Bloccate.

~~“Azioni Svincolate”: indica, per ciascuna Parte, esclusivamente le Azioni di cui all'Allegato 2 colonna (C), liberamente trasferibili da parte delle stesse con le modalità e~~

~~le tempistiche indicate al successivo paragrafo 11.5.~~

“Azioni Trasferibili”: indica, per ciascuna Parte, esclusivamente le Azioni di cui all’Allegato 2 colonna (ED), liberamente trasferibili da parte delle stesse ~~con le modalità e le tempistiche indicate al successivo paragrafo 11.5.~~

“Collegio Sindacale”: si intende il collegio sindacale della Società.

“Comitato del Sindacato” o “Comitato”: si intende il comitato di cui all’art. 4.1.

“Consiglio di Amministrazione”: si intende il consiglio di amministrazione della Società.

“Coordinatore del Patto”: si intende il membro del Comitato del Sindacato nominato dal medesimo Comitato.

“Data di Efficacia”: si ~~intende intendono le ore 0.00 della data la data in cui è stata convocata l’Assemblea 2016, e cioè il [4 maggio 2016] in cui è stata convocata l’Assemblea 2019, vale a dire il [28 febbraio 2019].~~

“Delibere Assembleari con Voto Maggiorato”: ha il significato di cui all’articolo 6-bis del Nuovo Statuto 201~~9~~6.

“Elenco Speciale”: indica l’elenco speciale di cui all’articolo 6-ter del Nuovo Statuto 201~~9~~6 istituito ai fini della maggiorazione del voto.

“Facoltà di Designazione”: ha il significato di cui all’art. 4.1.8(iii).

“Giorno Lavorativo”: si intende qualsiasi giorno lavorativo, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche siano aperte in Milano.

“Maggioranza dei Diritti di Voto”: indica il 50% più uno del totale dei diritti di voto spettanti complessivamente a tutti gli azionisti della Società con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato.

“Mandatario delle Parti Emiliane”: si intende, con esclusivo riferimento alle Parti Emiliane, il Comune di Reggio Emilia. Le Parti Emiliane attraverso la sottoscrizione del Patto conferiscono al Comune di Reggio Emilia mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell’interesse del Comune di Reggio Emilia, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario delle Parti Emiliane. Le Parti Emiliane, inoltre, stabiliscono che il Sindaco *pro tempore* di Reggio Emilia sia il soggetto nominato dalle stesse a rappresentarle quale membro del Comitato del Sindacato, di cui all’art. 4.1 del Patto Parasociale. Fermo restando il conferimento del mandato irrevocabile, il Comune di Reggio Emilia si impegna a rappresentare la volontà delle Parti Emiliane nell’ambito di quanto stabilito tra le Parti Emiliane in separati accordi parasociali.

“Mandatario delle Parti Spezzine”: si intende, con esclusivo riferimento alle Parti Spezzine, il Comune di La Spezia. Le Parti Spezzine, attraverso la sottoscrizione del Patto, conferiscono al Comune di La Spezia mandato irrevocabile in nome e per conto di

ciascuna di esse, anche nell'interesse del Comune di La Spezia, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario delle Parti Spezzine. Fermo restando il conferimento del mandato irrevocabile, il Comune di La Spezia si impegna a rappresentare la volontà delle Parti Spezzine nell'ambito di quanto stabilito fra le Parti Spezzine in separati accordi parasociali.

"Materie Rilevanti Assembleari": si intendono (i) le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato; e (ii) le delibere assembleari relative alle seguenti materie (a) la modifica delle previsioni statutarie che disciplinano i limiti al possesso azionario; (b) la modifica delle previsioni statutarie relative alla composizione e nomina degli organi sociali; (c) le modifiche statutarie riguardanti i quorum costitutivi e deliberativi e le competenze delle assemblee e del consiglio di amministrazione; (d) la sede sociale; (e) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (f) la liquidazione della Società.

"Nuove Azioni Bloccate": indica le Azioni di titolarità di eventuali nuovi aderenti al Patto ai sensi del successivo paragrafo 13.5 che saranno conferite al Sindacato di Blocco il cui numero sarà determinato d'intesa tra il Comitato del Sindacato e il nuovo azionista.

~~**"Nuove Azioni Cedibili"**: indica, per ciascuna Parte, un numero di Azioni calcolato applicando la relativa Percentuale Rilevante per il numero delle Nuove Azioni Bloccate, che saranno svincolate dal Sindacato di Blocco e saranno trasferibili ai sensi del successivo art. 11.3.~~

"Nuovo Statuto 20196": si intende lo statuto della Società qui Allegato *sub* 1.

"Parti Emiliane": si intendono i soggetti indicati dai numeri da "23" a "6966" nell'epigrafe del presente Patto Parasociale.

"Parti Spezzine": si intendono i soggetti indicati dai numeri da "67" a "92" nell'epigrafe del presente Patto Parasociale.

"Patto Parasociale" o **"Patto"**: si intende il presente contratto, le sue premesse e i suoi Allegati.

~~**"Percentuale Rilevante"**: indica, con riferimento a ciascuna Parte, la percentuale indicata nell'Allegato 2 colonna (E), restando inteso che nel caso in cui vengano vincolate al Patto Nuove Azioni Bloccate la Percentuale Rilevante sarà ricalcolata proporzionalmente dal Comitato di Sindacato.~~

"Periodo di Blocco": si intende il periodo intercorrente tra Data di Efficacia e la Prima Data di Scadenza (inclusa) ovvero la Seconda Data di Scadenza (inclusa) in caso di successivo rinnovo del Patto.

"Prima Data di Scadenza": ha il significato di cui all'art. 13.3.

~~**"Prima Finestra"**: ha il significato di cui all'art. 11.5(i).~~

~~“Prime Azioni Cedibili”~~: ha il significato di cui all’art. 11.5(i).

“Seconda Data di Scadenza”

~~“Seconda Finestra”~~: ha il significato di cui all’art. 11.5(ii).

~~“Seconde Azioni Cedibili”~~: ha il significato di cui all’art. 11.5(ii).

“Segretario del Sindacato”

“Sindacato di Blocco”

“Sindacato di Voto”

“Società”

“Soggetti Pubblici”

~~“Soglia Massima”~~: ha il significato di cui all’art. 11.5(iv).

~~“Termine di Iscrizione”~~: indica il termine iniziale per procedere all’iscrizione nell’Elenco Speciale come indicato dall’articolo 6.3-ter del Nuovo Statuto 2016.

“Vincolo di Intrasferibilità”

- 1.3 Nelle definizioni di cui al Patto Parasociale, a meno che il contesto richieda altrimenti, l'uso del genere maschile si intende comprensivo del genere femminile ed i termini al singolare includono anche il plurale e viceversa.
- 1.4 I termini indicati nel Patto sono calcolati secondo i giorni di calendario, compresi i giorni festivi, computando il giorno di scadenza ed escludendo il giorno iniziale. Ove il giorno di scadenza non sia un Giorno Lavorativo tale termine sarà automaticamente differito al primo Giorno Lavorativo successivo.
- 1.5 Qualsiasi richiamo alla normativa deve intendersi come riferito alle norme primarie e secondarie di volta in volta vigenti.

SEZIONE PRIMA - OGGETTO ED ORGANI DEL SINDACATO

2. OGGETTO

2.1 Le Parti con il presente Patto:

- (i) costituiscono un sindacato di voto delle Azioni nei termini di cui alla successiva Sezione Seconda (il “Sindacato di Voto”);
- (ii) stabiliscono taluni limiti alla circolazione delle Azioni Bloccate nei termini di

cui alla successiva Sezione Terza (il “**Sindacato di Blocco**”);

- (iii) assumono gli ulteriori impegni ed obblighi di pagamento a titolo di penale in caso di inadempimento di cui alla successiva Sezione Quarta.

3. AZIONI VINCOLATE

3.1 Le Parti vincolano al Sindacato di Voto tutte le Azioni indicate all'**Allegato 2, colonna (A)**, nonché tutte le ulteriori Azioni che verranno a detenere in costanza del Patto, che verranno inserite anche nell'Allegato 2 colonna (CE).

3.2 Le Parti vincolano al Sindacato di Blocco le Azioni Bloccate nei termini e alle condizioni di cui al successivo art. 11.

3.23.3 Le Parti concordano che, qualora diano corso ad acquisizioni in qualsiasi forma e/o Atti di Disposizione di Azioni, dovranno comunicare al Coordinatore del Patto ed al Segretario del Sindacato, entro 3 (tre) giorni dal relativo atto di acquisto e/o Atto di Disposizione: i) i riferimenti del cessionario delle Azioni (in caso di negoziazione fuori borsa o collocamento sul mercato mediante *accelerated book building*) e/o del soggetto beneficiario dell'Atto di Disposizione e se questi sia costoro siano Soggetti Pubblici; ii) la quantità di Azioni oggetto dell'acquisizione e/o dell'Atto di Disposizione.

4. ORGANI DEL SINDACATO DI VOTO

Gli organi del Sindacato di Voto sono: il “Comitato del Sindacato”, il “Coordinatore del Patto” ed il “Segretario del Sindacato”.

4.1 Il Comitato del Sindacato ed il Coordinatore del Patto

4.1.1 Il Comitato ha funzioni di coordinamento tra le Parti del Patto Parasociale.

4.1.2 Il Comitato del Sindacato è composto dai seguenti 3 membri:

(i) _____ il Sindaco *pro tempore* del Comune di Genova in rappresentanza di FSU;

~~(ii)~~ (ii) _____ ed il Sindaco *pro tempore* del Comune di Torino in rappresentanza di ~~FSU~~ FSUFACT (quale beneficiaria della Scissione di FSU), nonché

~~(iii)~~ (iii) _____ il Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia in rappresentanza delle Parti Emiliane.

4.1.3 Il Comitato del Sindacato resterà in carica per tutta la durata del Patto. Ciascun membro del Comitato del Sindacato può delegare a partecipare alla riunione, in forma scritta, il Vice Sindaco del relativo Comune ovvero un componente della Giunta dello stesso Comune. La delega deve risultare da atto scritto e comunicata alle Parti ai sensi dell'art. 14.9 del Patto.

4.1.3bis Le attività del Comitato del Sindacato saranno coordinate dal coordinatore del Patto (il “**Coordinatore del Patto**”). Il Coordinatore del Patto sarà nominato dal

Comitato di Sindacato tra i membri del Comitato del Sindacato con rotazione ogni 12 mesi.

- 4.1.4** Il Comitato del Sindacato si riunisce ogni qual volta uno dei membri ne faccia richiesta con espresso impegno per il membro richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno.
- 4.1.5** L'avviso di convocazione, che deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, deve essere inviato dal membro che richiede la convocazione a ciascun altro membro del Comitato a mezzo telefax, posta elettronica, raccomandata con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi prima della data fissata per la riunione del Comitato del Sindacato o in caso di urgenza almeno 1 (uno) Giorno Lavorativo prima della data fissata per la riunione del Comitato del Sindacato.
- 4.1.6** Le riunioni del Comitato del Sindacato - salvo diverso unanime accordo tra i componenti del Comitato stesso - si svolgeranno nel Comune nel quale risiede il componente che ha convocato la riunione, fermo restando che i membri potranno prendere parte alle riunioni anche tramite videoconferenza o audioconferenza.
- 4.1.7** Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario del Sindacato, che provvederà a redigere il verbale della riunione, nel quale sarà riassunto lo svolgimento dei lavori e riportate le decisioni, da assumersi all'unanimità. Il verbale di ciascuna riunione sarà sottoscritto dal Segretario e dal Coordinatore del Patto. Le riunioni saranno presiedute dal Coordinatore del Patto.
- 4.1.8** Rientra tra le competenze dei membri del Comitato di Sindacato la designazione, con decisione unanime, del Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società, i quali dovranno essere scelti - con le modalità di seguito indicate - sulla base di rose di nominativi indicati al Comitato di Sindacato, entro la prima riunione di cui all'art. 4.1.8(i) che segue, dai Sindaci, ciascuno dei quali potrà indicare, per ognuna delle predette cariche, fino a 3 (tre) nominativi di soggetti che siano in possesso di adeguate professionalità e competenze.

(i) A tal fine ogni qualvolta l'Assemblea della Società sia convocata per deliberare il rinnovo delle cariche sociali, il Coordinatore del Patto, o in difetto qualsivoglia altro membro, provvederà a convocare tempestivamente la riunione del Comitato del Sindacato da tenersi entro 7-2 giorni dalla data in cui è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea di rinnovo cariche. Il Comitato di Sindacato si riunirà ~~con cadenza periodica settimanale~~ ogni tre giorni al fine di individuare Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società - i quali dovranno essere scelti - entro il terzo giorno (ultimo giorno compreso) (il "**Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste**") prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina degli amministratori o, ove non trovasse applicazione il voto di

lista, entro il terzo giorno (ultimo giorno compreso) (il “**Termine per la Nomina con Designazione in Assemblea**”) precedente il diverso termine applicabile per la nomina e/o per l’effettuazione degli adempimenti a ciò propedeutici. Qualora, entro i 7 giorni precedenti, a seconda dei casi, il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste o il Termine per la Nomina con Designazione in Assemblea, il Comitato di Sindacato non abbia assunto la decisione in merito all’individuazione dei soggetti da designare per ciascuna delle cariche, le riunioni del comitato dovranno proseguire con cadenza giornaliera. Il Comitato di Sindacato farà tutto quanto possibile per assumere, anticipatamente, la predetta decisione entro il terzo giorno (compreso) precedente il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste dimodoché possano completarsi le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della tempistica prevista all’art. 6.3. Ove vi fossero motivate ragioni che non consentissero di giungere alla decisione entro il terzo giorno (compreso) precedente il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste: il Sindaco del Comune che detenga il maggior numero di Azioni al 31 dicembre dell’anno precedente avrà facoltà di designare una delle predette cariche (di seguito, la “**Facoltà di Designazione**”). In caso di esercizio della Facoltà di Designazione da parte di un Sindaco, gli altri due componenti del Comitato di Sindacato designeranno all’unanimità le cariche sociali non designate dal Sindaco che abbia esercitato la Facoltà di Designazione; in caso di mancato esercizio della Facoltà di Designazione (a) il Comitato di Sindacato dovrà darne atto nell’ambito della riunione giornaliera; (b) il termine di cui all’art. 6.3 per la comunicazione al Segretario del Sindacato delle designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione da effettuarsi dalle Parti sarà automaticamente prorogato sino al giorno di calendario precedente la data coincidente con il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste; e (c) il Coordinatore del Patto, ed in difetto ciascun membro del Comitato di Sindacato, sarà tenuto a darne immediata comunicazione alle Parti con le modalità di cui all’art. 14.9 del Patto.

(ii) Resta inteso che, al momento dell’esercizio della Facoltà di Designazione, il soggetto che intenda esercitarla: a) debba possedere almeno lo stesso numero di Azioni detenute al 31 dicembre dell’anno precedente; e b) si obblighi a includere tutte le proprie Azioni fra le Azioni Bloccate per un periodo di un anno dalla data di esercizio della Facoltà di Designazione, comunicandolo immediatamente al Segretario del Sindacato, che si attiverà per gli adempimenti conseguenti in ottemperanza alle disposizioni di legge. In ogni caso, previo eventuale inserimento per un anno nell’Allegato 2 colonna (B) nell’ipotesi prevista dal capoverso che precede, le azioni eccedenti quelle indicate nell’Allegato 2 colonna (A) saranno inserite nell’Allegato 2 colonna (E) e sarà ripristinato l’allegato 2 colonna (B) nella sua configurazione alla Data di Efficacia.

(iii) Le Parti convengono altresì, che ai fini dell’esercizio della Facoltà di Designazione, nel computo delle Azioni detenute dai componenti del Comitato di Sindacato verranno incluse: a) quanto al Sindaco di Torino, quelle detenute dal Comune di Torino anche mediante la controllata FCT; b) quanto al Sindaco di Genova, quelle detenute dal Comune di Genova anche mediante la

controllata FSU; c) quanto al Sindaco di Reggio Emilia, quelle complessivamente detenute dalle Parti Emiliane.

(iv) Inoltre, ove in corso di mandato il Consiglio di Amministrazione della Società dovesse procedere con la nomina del Presidente e/o Vice-Presidente e/o Amministratore Delegato in sostituzione di quello precedentemente designato, il Coordinatore del Patto, o in difetto qualsivoglia altro membro, provvederà a convocare la riunione del Comitato del Sindacato entro il giorno successivo alla data in cui è stato comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà procedere con la nomina del Presidente e/o Vice-Presidente e/o Amministratore Delegato della Società in sostituzione di quello precedentemente designato. Il Comitato di Sindacato, nel corso della prima riunione, concorderà la cadenza periodica delle riunioni del Comitato al fine di individuare Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato della Società entro il giorno precedente ("**Termine per la Designazione con Nomina in CdA**") la data in cui si terrà il Consiglio di Amministrazione per la relativa nomina. Qualora, entro i 4 giorni (precedenti il Termine per la Designazione con Nomina in CdA, il Comitato di Sindacato non abbia assunto la decisione in merito all'individuazione del/i soggetto/i da designare per ciascuna delle cariche, le riunioni del Comitato dovranno proseguire con cadenza giornaliera.

(v) Ove il Comitato del Sindacato non designi ~~all'unanimità, a seconda dei casi, il Presidente e/o il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato entro, a seconda dei casi, il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste o il Termine per la Designazione con Nomina in Assemblea o il Termine per la Designazione con Nomina in CdA~~ alle condizioni ed ai termini previsti dal presente Patto, il Patto si risolverà automaticamente senza necessità di ulteriori comunicazioni e dovrà intendersi definitivamente risolto ai sensi dell'art. 1360, comma 2 del cod. civ. con effetto dalla data di risoluzione. In tale evenienza il Coordinatore del Patto, ed in difetto ciascun membro del Comitato del Sindacato, sarà tenuto a darne immediata comunicazione alle Parti con le modalità di cui all'art. 14.9 del Patto.

4.1.9 Il Comitato del Sindacato dovrà verificare, con cadenza trimestrale sulla base delle risultanze del libro soci e dell'Elenco Speciale, se le Azioni Bloccate costituiscono la Maggioranza dei Diritti di Voto. Ove il Comitato del Sindacato accerti che le Azioni Bloccate non costituiscono la Maggioranza dei Diritti di Voto dovrà comunicare tale circostanza a tutte le Parti ai fini di cui al successivo art. 11.2.

4.2 Il Segretario del Sindacato

4.2.1 Il Segretario del Sindacato svolge le seguenti funzioni: (i) collaziona la lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dei successivi artt. 6 e 8 del Patto; (ii) trasmette alle Parti le manifestazioni di voto ricevute dalle Parti ai sensi del Patto Parasociale; (iii) effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Patto; (iv) redige e sottoscrive il verbale delle riunioni del

Comitato-~~e~~ (v) effettua le comunicazioni di cui al precedente art. 4.1.9; (vi) si attiva per effettuare le comunicazioni a CONSOB previste dalla legge in occasione di ogni modifica del Patto; e (vii) aggiorna, con periodicità almeno semestrale e comunque ogniqualevolta riceva le comunicazioni ai sensi degli artt. 3.3 e 4.1.8.(ii) che precedono, gli elenchi di cui all'Allegato 2, trasmettendoli tempestivamente a FCT, FSU, al Mandatario delle Parti Emiliane e al Mandatario delle Parti Spezzine.

4.2.2 Il Segretario del Sindacato sarà nominato dal Comitato di Sindacato con decisione all'unanimità.

SEZIONE SECONDA - SINDACATO DI VOTO

5. SINDACATO DI VOTO

5.1 Le Parti intendono con il presente Patto assicurare che il diritto di voto nelle materie indicate alla presente Sezione Seconda sia esercitato dalle medesime nell'Assemblea in modo unitario ai sensi del Patto stesso.

5.2 Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si obbligano: (i) a presentare e a votare le liste per la nomina di amministratori e Sindaci della Società di cui ai successivi artt. 6 e 8, (ii) a far sì che i Consiglieri di Amministrazione conformino il proprio voto in Consiglio di Amministrazione a quanto previsto dall'art. 7 del Patto e (iii) a conformare il proprio voto nell'Assemblea in relazione alle materie indicate nei successivi articoli 6, 8, 9 e 10 del Patto Parasociale.

5.3 Il Segretario del Sindacato comunicherà - ai sensi dell'art. 14.9 - tempestivamente alle Parti Emiliane (nella persona del Mandatario delle Parti Emiliane), alle Parti Spezzine (nella persona del Mandatario delle Parti Spezzine), a FCT ed a FSU le determinazioni ricevute rispettivamente da FSU e dal Mandatario (per conto delle Parti Emiliane)dalle altre Parti ai sensi del Patto affinché ciascuna Parte possa coerentemente conformare il proprio voto nella relativa Assemblea della Società a quanto previsto nel presente Patto Parasociale sia per quanto riguarda le delibere in relazione alle materie di cui al successivo art. 10.1 sia per quanto riguarda la presentazione ed il voto delle liste dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 6 e 8.

6. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E MACRO ASSETTO ORGANIZZATIVO

6.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione.

Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto il Consiglio di Amministrazione sarà composto da n. ~~153~~ consiglieri di cui: n. ~~35~~ consiglieri designati da FSU, n. 3 consiglieri designati da FCT, n. 3 consiglieri designati dalle Parti Emiliane, n. 1 consigliere designato dalle Parti Spezzine, n. 3 consiglieri designati dal Comitato di Sindacato ai sensi dell'art. 4.1.8 che ricopriranno la carica di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società e n. 2 consiglieri eletti dalle minoranze in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del Nuovo Statuto 20196.

6.2 Le Parti si impegnano a presentare e votare congiuntamente la lista dei Consiglieri che verrà collazionata in conformità alle norme che seguono sub (A), (B), (C), (D) et ~~(E)~~:

(A) n. ~~5~~3 Consiglieri designati da FSU.

A FSU spetterà designare i candidati consiglieri da contrassegnare nella lista con i numeri progressivi da 1 a ~~35~~ (primo e ultimo compreso). ~~A FSU spetterà altresì designare un ulteriore candidato, da contrassegnare nella lista con il numero progressivo 12, che sarà eletto nel caso in cui nessuno dei soci diversi dalle Parti presenti una lista per l'elezione degli amministratori e/o voti uno od entrambi i n. 2 consiglieri di cui all'ultimo capoverso del presente art. 6.2;~~

(B) n. 3 Consiglieri designati da FCT.

A FCT spetterà designare i candidati consiglieri da contrassegnare nella lista con i numeri progressivi da 4 a 6 (primo e ultimo compreso);

(C) n. 3 Consiglieri designati dalle Parti Emiliane.

Alle Parti Emiliane spetterà designare i candidati consiglieri da contrassegnare nella lista con i numeri progressivi da ~~6-7~~ a ~~8-9~~ (primo e ultimo compreso). ~~Alle Parti Emiliane spetterà altresì designare un ulteriore candidato, da contrassegnare nella lista con il numero progressivo 13, che sarà eletto nel caso in cui nessuno dei soci diversi dalle Parti presenti una lista per l'elezione degli amministratori e/o voti entrambi i n. 2 consiglieri di cui all'ultimo capoverso del presente art. 6.2;~~

~~(D)~~ n. 1 Consigliere designato dalle Parti Spezzine.

Alle Parti Spezzine spetterà designare il candidato consigliere da contrassegnare nella lista con il numero 10;

(E) n. 3 consiglieri saranno designati dal Comitato di Sindacato ai sensi dell'art. 4.1.8 e ricopriranno la carica di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società. I 3 candidati consiglieri designati dal Comitato di Sindacato saranno contrassegnati nella lista con i numeri progressivi da ~~11~~9 a ~~14~~13 (primo e ultimo compreso). Salvo diversa indicazione da parte del Comitato di Sindacato, saranno designati Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società i candidati indicati nella lista consegnata al Segretario del Sindacato rispettivamente con i numeri ~~9, 10 e 11~~, 12 e 13.

Resta inteso che n. 2 ulteriori consiglieri potranno essere designati, mediante voto di lista, dai soci diversi dalle Parti in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del Nuovo Statuto 2019~~6~~.

6.2 bis Ove i soci diversi dalle Parti non presentino alcuna lista;

~~(i) qualora sia stata esercitata la Facoltà di Designazione di cui all'art. 4.1.8(i), i 2 ulteriori consiglieri saranno designati concordemente dai Sindaci appartenenti al Comitato di Sindacato che non abbiano esercitato la Facoltà di Designazione;~~

~~(ii) qualora Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato siano stati designati all'unanimità dal Comitato di Sindacato, i consiglieri da indicare con i nn. 14) e 15) saranno designati, quanto al candidato da indicare con il n. 14), dal Sindaco del Comitato di Sindacato che, secondo i criteri previsti dall'art. 4.1.8(iii), sia titolare del maggior numero di Azioni al 31 dicembre dell'anno precedente; quanto al candidato da indicare con il n. 15), da quello che, fra gli altri due Sindaci appartenenti al Comitato di Sindacato, secondo i criteri previsti dall'art. 4.1.8(iii) sia titolare del maggior numero di Azioni al 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di parità si procederà mediante sorteggio.~~

6.3 Le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, corredate della documentazione di cui all'art. 20.5, lett. c) del Nuovo Statuto 2019~~6~~, dovranno essere comunicate al Segretario del Sindacato:

(i) per quanto riguarda FSU, dal Presidente ~~o dall'Amministratore Unico, ovvero qualora il Presidente non vi provveda dal Vice Presidente, ovvero nel caso di inerzia di entrambi dal procuratore speciale nominato in conformità allo statuto di FSU;~~

~~(ii) per quanto riguarda FCT, dal Presidente o dall'Amministratore Unico;~~

~~e~~

~~(iii) dal Mandatario delle Parti Emiliane in rappresentanza delle Parti Emiliane; e~~

~~(iv) dal Mandatario delle Parti Spezzine in rappresentanza delle Parti Spezzine;~~

entro i cinque giorni-, salvo quanto previsto all'art. 4.1.8(ii), precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione complete di tutta la documentazione prevista e richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo statuto sociale come di volta in volta vigente per la nomina dei consiglieri di amministrazione. Sarà cura del Segretario del Sindacato comunicare tempestivamente alle Parti la lista che sarà presentata ai sensi del successivo capoverso.

Entro il medesimo termine ciascuna Parte dovrà far pervenire al Segretario del Sindacato in originale: (x) una certificazione dalla quale risulti la titolarità delle Azioni detenute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20.5 lett. a) del Nuovo Statuto 2019~~6~~; nonché (y) una procura a presentare la lista.

Subordinatamente alla decisione del Comitato di Sindacato in merito alla designazione dei n. 3 consiglieri che assumeranno le cariche di Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società, il Segretario del Sindacato presenterà alla Società, in nome e per conto di tutte le Parti, la lista ex art. 19.2(i) del Nuovo Statuto

2019~~6~~ dei soggetti designati ai sensi del Patto quali membri del Consiglio di Amministrazione, nonché l'ulteriore documentazione accessoria richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dal Nuovo Statuto 2019~~6~~.

6.4 Macro assetto organizzativo

Ciascuna Parte, si impegna a votare in assemblea per la nomina quale Presidente della Società del soggetto di volta in volta designato dal Comitato di Sindacato.

Le Parti si impegnano a fare tutto quanto possibile, nei limiti di legge e per quanto di competenza, affinché per tutta la durata del Patto:

(i) le cariche di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società siano attribuite ai consiglieri designati dalle Parti per il tramite del Comitato di Sindacato ai sensi dell'art. 4.1.8;

(ii) al Presidente, Vice-Presidente e Amministratore Delegato della Società siano attribuite responsabilità, in linea con quelle indicate al punto "Struttura di vertice" del macro assetto organizzativo qui **Allegato sub 3**;

(iii) il macro assetto organizzativo del gruppo Iren sia in linea e recepisca quanto descritto nel documento **Allegato sub 3**.

Ciascuna Parte si impegna a fare tutto quanto possibile nei limiti di legge affinché gli Amministratori dalla stessa designati esercitino i loro diritti di voto in modo tale che le previsioni del Patto siano adempiute per tutta la durata dello stesso. Le Parti si impegnano a revocare ciascun amministratore della Società che eserciti il proprio diritto di voto in modo contrario o non in linea con quanto previsto nel presente art. 6.4, restando inteso che l'amministratore in sostituzione sarà nominato ai sensi del successivo art. 7.

7. SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 Nel caso in cui uno qualunque degli amministratori della Società cessi, per dimissioni o per qualsivoglia altra ragione, prima della scadenza del proprio periodo di carica, l'avente/ gli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Patto Parasociale l'Amministratore venuto meno, provvederà/ nno a designare un nuovo Amministratore e:

(i) le Parti faranno tutto quanto in loro potere, nei limiti di legge e del Nuovo Statuto 2019~~6~~, e per quanto di rispettiva competenza, affinché gli amministratori da esse designati nominino - mediante cooptazione - il soggetto così designato come nuovo amministratore della Società;

(ii) le Parti parteciperanno all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2386, co. 1, cod. civ. per nominare amministratore il soggetto di cui al precedente punto (i), ovvero altro soggetto indicato dall'avente/ gli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno.

La procedura di sostituzione dovrà anche rispettare (nei limiti di legge e del Nuovo Statuto 20196) la designazione da parte del Comitato di Sindacato di Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato della Società ai sensi dell'art. 4.1.8 del Patto.

7.2 Nell'ipotesi di cui all'art. 7.1, le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere, nei limiti consentiti dalla legge, affinché non si tengano riunioni del Consiglio di Amministrazione che abbiano ad oggetto le materie di cui agli artt. 25.4 e 25.5 del Nuovo Statuto 20196 ovvero che non siano adottate delibere sulle predette materie sino a quando non si sia proceduto - su designazione dell'avente/degli aventi diritto che ha/hanno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno - all'insediamento del membro nominato ai sensi del Patto Parasociale in sostituzione di quello cessato.

8. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

8.1 Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto il Collegio Sindacale sarà composto da n. ~~cinque~~ Sindaci Effettivi e n. due supplenti di cui: n. 1 Sindaco Effettivo designato da FSU, n. 1 Sindaco Effettivo designato da FCT e n. 1 Sindaco Effettivo designato dalle Parti Emiliane.

8.2 Le Parti si impegnano a presentare congiuntamente la lista dei Sindaci che verrà determinata in conformità alle norme che seguono.

8.3 La lista dei Sindaci indicherà tanti candidati quanti saranno i membri del Collegio Sindacale da eleggere e sarà determinata secondo le modalità seguenti:

(i) FSU avrà diritto di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";

(ii) FCT avrà diritto di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";

(iii) le Parti Emiliane avranno diritto di designare il candidato da inserire al ~~secondo~~ terzo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";

~~(iii)~~ FSU, FCT e le Parti Emiliane avranno diritto a rotazione di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente". La prima designazione spetterà ~~alle Parti Emiliane a FSU~~;

(iv) FSU, FCT e le Parti Emiliane avranno diritto, nell'ordine, a rotazione di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente", e a designare ~~il candidato~~ da inserire al ~~terzo quarto e quinto~~ posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo". La prima designazione spetterà a FSU/FCT.

8.4 Le designazioni dei membri del Collegio Sindacale dovranno essere comunicate al Segretario del Sindacato:

- per quanto riguarda FSU, dal Presidente o dall'Amministratore Unico, ~~ovvero qualora il Presidente non vi provveda dal Vice Presidente, ovvero nel caso di~~

~~inerzia di entrambi dal procuratore speciale nominato in conformità allo statuto di FSU;~~

- ~~per quanto riguarda FCT, dal Presidente o dall'Amministratore Unico;~~ e

- per quanto riguarda le Parti Emiliane dal Mandatario delle Parti Emiliane

entro i dieci giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale complete di tutta la documentazione prevista e richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo statuto sociale di volta in volta vigente per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da questi designati. Sarà cura del Segretario del Sindacato comunicare tempestivamente alle Parti la lista che sarà presentata - ai sensi del successivo capoverso.

Entro il medesimo termine ciascuna Parte dovrà far pervenire al Segretario del Sindacato in originale: (x) una certificazione dalla quale risulti la titolarità delle Azioni detenute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29.5 del Nuovo Statuto 20196; nonché (y) una procura a presentare la lista.

Il Segretario del Sindacato presenterà alla Società, in nome e per conto di tutte le Parti, la lista ex art. 28.2 del Nuovo Statuto 20196 dei soggetti designati quali membri del Collegio Sindacale della Società ai sensi del Patto, nonché l'ulteriore documentazione accessoria richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dal Nuovo Statuto 20196.

9. SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

Qualora debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale, le Parti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta dell'avente diritto che aveva designato il sindaco cessato.

10. ASSEMBLEA 20196 - ~~OBBLIGO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE -~~ MATERIE RILEVANTI ASSEMBLEARI

10.1 Le Parti convengono che in sede di Assemblea 20196 ciascuna Parte dovrà votare a favore della approvazione del Nuovo Statuto 20196 ~~e dell'Aumento di Capitale Delegate.~~

10.2 Le Parti si impegnano (i) ~~a richiedere l'iscrizione di tutte le rispettive Azioni presso l'Elenco Speciale entro un mese dal Termine di Iscrizione, ai termini e alle condizioni di cui al Nuovo Statuto 2016;~~ (ii) fatta eccezione per i trasferimenti delle Azioni consentiti ai sensi dell'art. 11.4, ad astenersi dal compiere, assumendo a tal fine l'impegno ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile in relazione alle proprie controllanti, qualsiasi operazione che possa determinare la cancellazione dall'Elenco Speciale e/o la perdita del diritto alla maggiorazione del diritto di voto in relazione alle proprie Azioni, e (iii) a non richiedere la cancellazione dell'Elenco Speciale né a rinunciare alla iscrizione all'Elenco Speciale e/o al diritto di maggiorazione del voto in relazione alle proprie Azioni.

10.3 Le Parti convengono che, per tutta la durata del Patto, in sede di Assemblea straordinaria dei soci della Società le Parti delibereranno a favore di una Materia Rilevante Assembleare solo qualora almeno 4 (quattro) giorni precedenti la data di

prima convocazione di tale Assemblea della Società sia le Parti Emiliane (per il tramite del Mandatario delle Parti Emiliane), sia FSU (per il tramite ~~dal~~ del Presidente, ovvero dell'Amministratore Unico qualora il Presidente non vi provveda dal Vice Presidente, ovvero nel caso di inerzia, del Sindaco pro tempore del Comune di Genova di entrambi dal procuratore speciale nominato in conformità allo statuto di FSU), sia - infine - FCT (per il tramite del Presidente, ovvero dell'Amministratore Unico ovvero, nel caso di inerzia, del Sindaco pro tempore del Comune di Torino) abbiano comunicato per iscritto al Segretario del Sindacato il proprio voto favorevole a tale delibera. A tal fine il Segretario del Sindacato, con un preavviso di almeno 2 (due) giorni rispetto alla data di prima convocazione di tale Assemblea della Società chiamata a deliberare su una delle Materie Rilevanti Assembleari, dovrà comunicare a ciascuna delle Parti le rispettive decisioni assunte. Pertanto:

- (i) qualora le Parti Emiliane (~~per il tramite del Mandatario~~), FCT e FSU non avessero ~~entrambe~~ espresso il proprio voto favorevole alla proposta di delibera di cui al presente art. 10.3 entro il termine qui previsto, ciascuna delle Parti dovrà partecipare alla relativa Assemblea della Società ed esprimere il proprio voto contrario all'assunzione della delibera stessa; mentre
- (ii) qualora le Parti Emiliane (~~per il tramite del Mandatario~~) e FCT e FSU avessero entrambe espresso il proprio voto favorevole alla proposta di delibera di cui al presente art. 10.3 entro il termine qui previsto, ciascuna delle Parti dovrà partecipare alla relativa Assemblea della Società ed esprimere il proprio voto favorevole all'assunzione della delibera stessa.

SEZIONE TERZA - SINDACATO DI BLOCCO

11. VINCOLO DI INTRASFERIBILITÀ

- 11.1** Le Parti convengono che sono vincolate al Sindacato di Blocco esclusivamente tutte le Azioni Bloccate, per l'intera durata del Periodo di Blocco.

Le Parti si impegnano ed obbligano a non compiere Atti di Disposizione aventi per oggetto le Azioni Bloccate, nel corso di tutto il Periodo di Blocco (il "**Vincolo di Intrasferibilità**"). Le Parti convengono inoltre che, qualora le Azioni Bloccate siano oggetto, in tutto o in parte, di costituzione o trasferimento di diritti reali di garanzia (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegno), i corrispondenti diritti amministrativi (incluso il diritto di voto) siano, in sede di costituzione ovvero trasferimento, in capo alle stesse mantenuti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le Azioni Trasferibili ~~e le Azioni Svincolate~~ non sono vincolate al Sindacato di Blocco e sono liberamente trasferibili dalle stesse ~~nel rispetto e in osservanza delle modalità previste dal successivo paragrafo 11.5.~~

- 11.2** Ciascuna Parte si impegna, ove il Comitato di Sindacato ai sensi del precedente paragrafo 4.1.9 accerti che le Azioni Bloccate non costituiscono la Maggioranza dei Diritti di Voto, a negoziare in buona fede le modalità ritenute più opportune per fare in modo che gli obiettivi di *governance* regolati dal presente Patto possano continuare ad essere attuati in modo sostanzialmente analogo a quanto qui previsto, fermo restando che le

eventuali modifiche al Patto dovranno essere approvate con le modalità di cui al successivo art. 13.4.

- 11.3** Le Parti si impegnano a non porre in essere - né direttamente, né indirettamente, né per interposta persona - per tutta la durata del Patto, Atti di Disposizione di Azioni della Società (siano esse Azioni soggette al Sindacato di Voto o siano Azioni Bloccate) o altri atti e/o fatti e/o operazioni che comportino o possano comportare l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) sulle azioni della Società ai sensi della normativa applicabile (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - "regolamento emittenti").
- 11.4** Le Parti convengono che, per tutto il Periodo di Blocco saranno libere di trasferire (i) le Azioni Trasferibili indicate per ciascuna di esse nell'**Allegato 42 colonna (CE)**, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 11.5, e (ii) le Nuove Azioni Cedibili.
- ~~11.5 Le Parti convengono che il trasferimento delle Azioni Trasferibili e delle Azioni Svincolate dovrà avvenire in conformità alle modalità e alle tempistiche di seguito indicate:~~
- ~~(i) — a partire dalla Data di Efficacia e sino al [31 dicembre 2016 (incluso)] (la “Prima Finestra”), ciascuna Parte avrà il diritto di cedere esclusivamente (A) tutte le proprie Azioni Trasferibili, nonché (B) il numero di Azioni Svincolate indicato per ciascuna di esse nell'Allegato 4, colonna (A), del Patto (le Azioni indicate alle precedenti lettere (A) e (B) sono congiuntamente definite le “Prime Azioni Cedibili”);~~
 - ~~(ii) — a partire dal giorno successivo alla scadenza della Prima Finestra e sino alla Prima Data di Scadenza (inclusa) ovvero, in caso di successivo rinnovo del Patto, alla Seconda Data di Scadenza (inclusa) (la “Seconda Finestra”), ciascuna Parte avrà il diritto di cedere esclusivamente (A) il numero di Azioni Svincolate indicato per ciascuna di esse nell'Allegato 4, colonna (B), del Patto, nonché (B) le Prime Azioni Cedibili che non sono state trasferite per qualsivoglia ragione durante la Prima Finestra (le Azioni indicate alle precedenti lettere (A) e (B) sono congiuntamente definite le “Seconde Azioni Cedibili”);~~
 - ~~(iii) — nel corso della Prima Finestra e della Seconda Finestra, ciascuna Parte potrà trasferire le Azioni cedibili comunicando al Comitato di Sindacato, in una o più volte, il numero di, rispettivamente, Prime Azioni Cedibili e Seconde Azioni Cedibili che intende trasferire, entro il limite massimo stabilito rispettivamente nei precedenti punti (i) e (ii) del presente art. 11.5;~~
 - ~~(iv) — ciascuna Parte potrà trasferire un numero massimo complessivo di 100.000 (centomila) Azioni per ognuna delle due finestre temporali sopra indicate (la “Soglia Massima”) senza osservare le modalità previste dai successivi punti (v), (vi) e (vii) e, quindi, senza avvalersi della consulenza dell'Advisor (come di seguito definito);~~
 - ~~(v) — fermo restando quanto previsto al precedente punto (iv), il trasferimento delle Prime Azioni Cedibili e/o delle Seconde Azioni Cedibili, una volta superata la~~

Soglia Massima, dovrà essere effettuato da ciascuna Parte con modalità e nel rispetto di tempistiche tali da evitare che si verifichino cedimenti del prezzo di quotazione per eccesso di offerta, al fine di massimizzare il prezzo di vendita tenendo conto delle condizioni di mercato. A tal fine le Parti, su indicazione del Comitato di Sindacato, si impegnano ad avvalersi della consulenza di un'unica primaria banca d'affari (l'"Advisor"), da esse o da una di esse in nome e per conto proprio e delle altre Parti individuata nel novero di una rosa di nominativi proposta dal Comitato di Sindacato, se ciò sia consentito dalla normativa *pro tempore* applicabile alle Parti e comunque in esito a procedura concorrenziale;

(vi) ~~l'Advisor comunicherà alle Parti e al Comitato di Sindacato gli esiti della propria attività di consulenza, al fine di consentire alle Parti la tempestiva adozione delle determinazioni di competenza in merito al trasferimento delle Prime Azioni Cedibili e/o delle Seconde Azioni Cedibili. Qualora, in esito alla consulenza dell'Advisor, le Parti si determinino ad effettuare il trasferimento delle Prime Azioni Cedibili e/o delle Seconde Azioni Cedibili, esse si impegnano ad effettuarlo prevedendo nelle procedure a ciascuna di esse applicabili modalità e tempi compatibili con quelli indicati dall'Advisor come necessari per cogliere le migliori opportunità di valorizzazione delle azioni;~~

(vii) ~~il corrispettivo per l'attività di consulenza dell'Advisor, determinato in conformità a quanto previsto nell'atto di conferimento dell'incarico, è a carico delle Parti a favore delle quali l'attività è prestata in proporzione al numero di Prime Azioni Cedibili e di Seconde Azioni Cedibili trasferite.~~

11.611.5 In deroga a quanto previsto dal successivo art. 13.3, il Vincolo di Intrasferibilità cesserà automaticamente di avere efficacia nel caso in cui venga emanata una legge, o altro atto avente forza di legge, in forza del quale le società (e/o loro controllate) affidatarie di servizi pubblici locali perdano l'affidamento dei servizi medesimi qualora i diritti di voto spettanti in tali società a enti pubblici e/o società controllate da questi ultimi con riferimento alla nomina degli organi sociali siano complessivamente superiori al 50% più uno dei diritti di voto spettanti a tutti i soci della Società per le medesime materie.

SEZIONE QUARTA – INADEMPIMENTI, PENALE, DURATA, MODIFICAZIONE DEL PATTO E DISPOSIZIONI VARIE

12. INADEMPIMENTI E PENALI

12.1 Ciascuna Parte che abbia violato l'obbligo di votare nell'Assemblea della Società in conformità a quanto previsto dal Patto o che abbia violato il divieto di alienazione di Azioni derivante dall'esercizio della Facoltà di Designazione di cui all'art. 4.1.8(ii) che precede, nonché gli obblighi previsti negli artt. 6, 7, 8, 10 e 11 del Patto (e con espressa esclusione dell'art. 5 del Patto), sarà tenuta a pagare una penale di Euro 10 milioni per la violazione compiuta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, da versarsi alle altre Parti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del Vincolo di Intrasferibilità la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla Parte cedente..

- 12.2 In caso di violazione dell'art. 5.2.(ii) le Parti faranno quanto in loro potere per procurare la convocazione dell'assemblea ordinaria della Società per la nomina dell'amministratore cessato su designazione dell'avente/degli aventi diritto che ha/hanno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno.
- 12.3 Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 12.1, qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al presente Patto sorga in capo ad una o più delle Parti, singolarmente o in solido tra di loro, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) ai sensi della normativa applicabile (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 -"regolamento emittenti") avente ad oggetto azioni della Società, la Parte inadempiente terrà indenni e manlevate le altre Parti da tutti i costi, spese, oneri connessi o comunque derivanti da tale condotta, ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni della Società.
- 12.4 In tutti i casi di inadempimento di cui ai precedenti artt. 12.1 e 12.3 ciascuna delle Parti non inadempienti avrà anche diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 15, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del presente Patto nei confronti della Parte inadempiente.
- 12.5 Ferma restando la responsabilità del Comune di Reggio Emilia in proprio e/o del Comune di La Spezia in proprio, quali partie del presente Patto, resta inteso fra le Parti che potranno essere imputate al Comune di Reggio Emilia e/o al Comune di La Spezia, nella rispettiva qualità di Mandatario delle Parti Emiliane e Mandatario delle Parti Spezzine, responsabilità e/o obbligazioni di pagamento di penali esclusivamente ove siano conseguenti allo svolgimento del proprio mandato. Nel caso in cui responsabilità e/o obbligazioni di pagamento di penali siano imputabili, a seconda dei casi, a soci che siano Parti Emiliane diversi dal Comune di Reggio Emilia o a soci che siano Parti Spezzine diverse dal Comune di La Spezia, ~~lo stesso~~ rispettivamente il Comune di Reggio Emilia e il Comune di La Spezia si faranno partie diligenti nel recuperare il pagamento di penali presso i responsabili.

13. ADESIONE AL PATTO - DURATA DEL PATTO

- 13.1 Il Patto potrà essere sottoscritto da tutte, o parte delle, Parti entro e non oltre la Data di Efficacia, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13.2.
- 13.2 Il Patto sarà valido e produrrà effetti fra le Parti a decorrere dalla Data di Efficacia ~~a condizione che, entro e non oltre la Data di Efficacia, il Patto Parasociale sia stato sottoscritto da parte di tante Parti che detengano complessivamente almeno il 50,01% del capitale sociale della Società.~~
- 13.3 Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 11.5 e fermo quanto previsto nel precedente paragrafo 13.2, il Patto avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario della Data di Efficacia (la "Prima Data di Scadenza") e si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta, per ulteriori due anni (la "Seconda Data di Scadenza"); successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti di recedere con efficacia, ~~a seconda dei casi~~, dalla Prima Data di Scadenza ~~o dalla Seconda Data di Scadenza~~

mediante comunicazione inviata alle altre Parti con un preavviso di almeno ~~12 (dodici) mesi~~ 180 (centottanta) giorni rispetto, ~~a seconda dei casi,~~ alla Prima Data di Scadenza ~~o alla Seconda Data di Scadenza~~. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Segretario del Sindacato. Il recesso da parte di alcune delle Parti farà venir meno l'efficacia del Patto per tutte le altre Parti solo ove, a seconda dei casi, alla Prima Data di Scadenza o alla Seconda Data di Scadenza i diritti di voto per le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato spettanti alle Parti che non hanno esercitato il recesso sia inferiore al 40% del numero complessivo dei diritti di voto spettanti a tutti gli azionisti con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato. Ad eccezione di quest'ultima evenienza, il Patto proseguirà tra le Parti che non hanno esercitato il diritto di recesso.

Ove a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, i diritti di voto per le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato spettanti alle Parti che non hanno esercitato il recesso fosse inferiore al 50% più un voto del totale dei diritti di voto spettanti con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato o comunque si rendesse necessario adeguare le modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, le Parti negozieranno in buona fede le nuove condizioni di nomina degli organi sociali; anche in questa evenienza troverà applicazione la disciplina di cui al successivo art. 13.4. Ove non sia raggiunto un accordo entro i 90 giorni precedenti la Prima Data di Scadenza, il Patto si scioglierà alla sua scadenza.

- 13.4 Il Patto Parasociale potrà essere modificato con l'accordo scritto di Parti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto. Le modifiche del Patto dovranno essere comunicate a tutte le Parti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza le Parti dissidenti avranno facoltà di recesso immediato mediante comunicazione trasmessa entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di entrata in vigore delle modificazioni al Patto.
- 13.5 Il Patto Parasociale è aperto all'adesione, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1332 del codice civile, di Soggetti Pubblici che siano diventati soci della Società ~~a seguito di sottoscrizione di Azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale Delegato (i "Nuovi Soci Aucap") ovvero~~ a seguito di acquisto di Azioni effettuato sul mercato o negoziato direttamente fra le Parti, oppure in virtù di aumento di capitale della Società (i "Nuovi Soci Acquirenti"), restando inteso che ~~(i) l'adesione dei Nuovi Soci Aucap è autorizzata sin da ora dalle Parti e, pertanto, non necessiterà di alcuna preventiva autorizzazione da parte del Comitato ovvero delle Parti, e (ii) l'adesione dei Nuovi Soci Acquirenti dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato. L'adesione sarà formalizzata mediante la sottoscrizione da parte dei nuovi azionisti di una lettera di adesione (ciascuna, una "Lettera di Adesione") comunicata alle altre Parti ai sensi del successivo paragrafo 14.9. Le Parti concordano che il nuovo socio diventerà parte a tutti gli effetti del Patto come di seguito indicato: (i) nel caso dei Nuovi Soci Aucap con la consegna della Lettera di Adesione, che costituirà adeguata notifica a ciascuno di essi circa il fatto che il nuovo soggetto ha aderito al Patto e (ii) nel caso di Nuovi Soci Acquirenti con l'accettazione da parte del Comitato della Lettera di Adesione. Ad esito della adesione tutte le Azioni di ciascuna nuova parte saranno apportate al Sindacato di Voto, mentre le Azioni conferite al Sindacato di Blocco saranno pari alle Nuove Azioni~~

Bloccate nel numero determinato d'intesa tra il Comitato del Sindacato e il nuovo azionista.

14. DISPOSIZIONI GENERALI

14.1 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di uno delle Parti ai comportamenti di una o più delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.

14.2 Invalidità

Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo del presente Patto Parasociale che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità od inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del presente Patto Parasociale.

14.3 Modifiche

Eventuali accordi modificativi ed integrativi al presente Patto dovranno essere conclusi per iscritto ai sensi del precedente art. 13.4.

14.4 Rinunce

Nessuna rinuncia concernente una clausola del / o un diritto derivante dal presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una Parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.

14.5 Ulteriori accordi parasociali

A decorrere dalla Data di Efficacia, il presente Patto Parasociale e gli allegati ad esso relativi, sostituiscono integralmente e rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno od intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all'oggetto del Patto Parasociale, ivi incluse le disposizioni del Primo Patto, come successivamente modificato. Le Parti convengono pertanto che con l'entrata in vigore del presente Patto, il Primo Patto dovrà considerarsi definitivamente sciolto e privo di efficacia.

È consentita, esclusivamente tra le Parti, la stipula di patti o convenzioni di natura parasociale, purché non in conflitto con alcuna delle disposizioni del Patto.

14.6 Sottoscrizione del Patto Parasociale

Le Parti sottoscrivono il presente Patto Parasociale, in qualità di azionisti della Società, ai fini di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, ed intendendo con il Patto Parasociale (i)

determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta delle deliberazioni dell'assemblea dei soci di cui alla Sezione Seconda; e (ii) disciplinare i limiti alla circolazione delle Azioni di cui alla Sezione Terza.

14.7 Obblighi per il fatto del terzo

Ogni volta che nel Patto le Parti si assumono impegni che dipendono da terzi, con espressioni: "si obbligano a far sì che (...)", "faranno in modo che (...)", o simili, l'impegno deve intendersi assunto ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ.. Eventuali inadempimenti agli obblighi assunti dalle Parti con il Patto, conseguenza di atti e/o omissioni posti in essere o attribuibili ad uno o più consiglieri di amministrazione, saranno considerati come inadempimento della Parte che ha nominato il consigliere cui riferire il sopradetto comportamento, con conseguente applicabilità di quanto disposto dall'articolo 1381 cod. civ.

14.8 Assenza di solidarietà

Tutti gli obblighi e diritti di cui al presente Patto sono assunti dalle Parti in via individuale e non solidale senza vincoli di solidarietà passiva o attiva.

14.9 Comunicazioni

(A) Modalità di effettuazione delle comunicazioni. Qualsivoglia comunicazione o notifica richiesta o consentita in conformità al presente Patto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax o posta elettronica e s'intenderà debitamente e validamente recapitata al momento (i) della trasmissione all'indirizzo sopra indicato, purché si tratti di un Giorno Lavorativo nel corso del normale orario di lavoro, nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telegramma; (ii) del ricevimento da parte del mittente di telefax di conferma inviati dal destinatario nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telefax; e (iii) del ricevimento della ricevuta di ritorno da parte del mittente nel caso di comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere o consegnata a mani.

(B) Destinatario delle comunicazioni. Le comunicazioni saranno validamente e tempestivamente effettuate a tutti i soggetti, nei cui confronti devono essere inviate ai sensi del Patto, se trasmesse ai seguenti destinatari:

- (i) Parti Emiliane a: al Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, al fax n. 0522-~~[•]~~, email: ~~[•]~~ (di seguito il "**Rappresentante Comune delle Parti Emiliane**");
- ~~(ii)~~ Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.: ~~sia~~ al suo Presidente, ~~sia al suo Vice-Presidente~~ ovvero, se del caso, al suo **Amministratore Unico**, ai recapiti comunicati da questi ultimi in conformità a quanto previsto dal presente art. 14.9.
- ~~(iii)~~ Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A.: all'Amministratore Unico (o, se del caso, al Presidente), in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, al fax n. ~~[•]~~, email: ~~[•]~~;
- ~~(iv)~~ Parti Spezzine a: al Sindaco *pro tempore* del Comune di La Spezia, ~~[•]~~, al fax n. ~~[•]~~, email: ~~[•]~~ (di seguito, il "**Rappresentante Comune delle Parti Spezzine**").

(C) Onere di trasmettere le comunicazioni. Fermo quanto previsto ai precedenti capoversi (A) e (B) in riferimento a modalità ed al momento di perfezionamento delle comunicazioni, il Rappresentante Comune delle Parti Emiliane e/o il Rappresentante Comune delle Parti Spezzine che ricevesse ro una comunicazione ai sensi del presente articolo provvederanno senza indugio all'inoltro della stessa ai suoi rispettivi destinatari mandanti, rispondendo nei loro confronti dell'eventuale danno che il ritardo nell'inoltro della comunicazione dovesse arrecare ad uno o più di essi.

15. ARBITRATO

15.1 Qualesivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Patto che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.

15.2 Sede dell'arbitrato sarà Milano ed il lodo sarà impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell'art. 829, 3° comma, C.p.c. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque relativo al presente Patto.

Si allega:

Allegato 1	Nuovo Statuto 201 <u>9</u> 6.
Allegato 2(A)(B)(C)(D)(E)	Tabella relativa alle Azioni detenute dalle Parti nella Società con individuazione (i) nella colonna (A) delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto; (ii) nella colonna (B) delle Azioni Bloccate(iii) nella colonna (C) delle Azioni Svincolate; (iv) nella colonna (D) delle Azioni <u>Trasferibili originariamente oggetto del Sindacato di Voto;</u> e (iv) nella colonna (E) delle <u>Percentuali Rilevanti</u> <u>Azioni originariamente oggetto del Sindacato di Blocco;</u> e (v) nella colonna (E) delle Azioni Trasferibili.
Allegato 3	Principi generali e macro assetto organizzativo.
Allegato 4(A)(B)	Tabella che individua (i) nella colonna (A) le Prime Azioni Cedibili e (ii) nella colonna (B) le Seconde Azioni Cedibili.

[SEGUONO GLI SPAZI PER LA FIRMA DI CIASCUNA DELLE PARTI]

CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI BLOCCO

CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI BLOCCO

Il presente contratto (il "**Patto Parasociale**" o "**Patto**") è stipulato tra:

1. **Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.**, con sede legale in Genova via Dei Santi Giacomo e Filippo n. 7, capitale sociale Euro 175.000.000,00, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 01602020990, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto ("**FSU**");
2. **Finanziaria Città di Torino Holding S.r.l.**, con sede legale in Torino - Piazza Palazzo di Città n. 1, capitale sociale Euro 315.000.000,00 i.v., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08765190015, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto ("**FCT**");
3. **Comune di Reggio Emilia** con sede in Reggio Emilia in Piazza Prampolini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
4. **Comune di Albinea** con sede in Albinea (RE) in Piazza Cavicchioni n. 8, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
5. **Comune di Bagnolo in Piano** con sede in Bagnolo (RE) in Piazza Garibaldi n. 5/1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
6. **Comune di Baiso** con sede in Baiso (RE) in via Imovilla n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
7. **Comune di Bibbiano** con sede in Bibbiano (RE) in Piazza Damiano Chiesa n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
8. **Comune di Boretto** con sede in Boretto (RE) in Piazza San Marco n. 5, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
9. **Comune di Brescello** con sede in Brescello (RE), in Piazza Matteotti n. 12, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
10. **Comune di Cadelbosco di Sopra** con sede in Cadelbosco Sopra (RE) in Piazza della Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
11. **Comune di Campagnola Emilia** con sede in Campagnola (RE) in Piazza Roma n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
12. **Comune di Campegine** con sede in Campegine (RE) in Piazza Caduti del Macinato n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

13. **Comune di Canossa** con sede in Canossa (RE) in Piazza Matteotti n. 30, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
14. **Comune di Carpineti** con sede in Carpineti (RE) in Piazza Matilde di Canossa n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
15. **Comune di Casalgrande** con sede in Casalgrande (RE) in Piazza Martiri della Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
16. **Comune di Casina** con sede in Casina (RE) in Piazza IV Novembre n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
17. **Comune di Castelnovo di Sotto** con sede in Castelnovo di Sotto (RE) in Piazza IV Novembre n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
18. **Comune di Castelnovo né Monti** con sede in Castelnovo né Monti (RE) in Piazza Gramsci n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
19. **Comune di Cavriago** con sede in Cavriago (RE) in Piazza Don Dossetti n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
20. **Comune di Correggio** con sede in Correggio (RE) in Corso Mazzini n. 33, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
21. **Comune di Fabbrico** con sede in Fabbrico (RE) in via Roma n. 35, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
22. **Comune di Gattatico** con sede in Gattatico (RE) in Piazza Cervi n. 34, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
23. **Comune di Gualtieri** con sede in Gualtieri (RE) in Piazza Bentivoglio n. 26, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
24. **Comune di Guastalla** con sede in Guastalla (RE) in Piazza Mazzini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
25. **Comune di Luzzara** con sede in Luzzara (RE) in Via Avanzi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
26. **Comune di Montecchio Emilia** con sede in Montecchio Emilia (RE) in Piazza Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

27. **Comune di Novellara** con sede in Novellara (RE) in Piazzale Marconi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
28. **Comune di Poviglio** con sede in Poviglio (RE) in via Verdi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
29. **Comune di Quattro Castella** con sede in Quattro Castella (RE) in Piazza Dante n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
30. **Comune di Reggiolo** con sede in Reggiolo (RE) in Piazza Martiri n. 38, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
31. **Comune di Rio Saliceto** con sede in Rio Saliceto (RE) in Piazza Carducci n. 18, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
32. **Comune di Rolo** con sede in Rolo (RE) in Corso Repubblica n. 39, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
33. **Comune di Rubiera** con sede in Rubiera (RE) in Via Emilia Est n. 15, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
34. **Comune di San Martino in Rio** con sede in San Martino in Rio (RE) in Corso Umberto I n. 22, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
35. **Comune di San Polo d'Enza** con sede in San Polo (RE) in Piazza IV Novembre n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
36. **Comune di Sant'Ilario d'Enza** con sede in Sant'Ilario d'Enza (RE) in via Roma n. 84, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
37. **Comune di Scandiano** con sede in Scandiano (RE) in Corso Vallisneri n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
38. **Comune di Ventasso** (costituito per fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto con efficacia 1-1-2016) con sede in Ventasso (RE) in via della Libertà n. 36 - loc. Busana, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
39. **Comune di Vetto** con sede Vetto (RE) in Piazza Caduti di Legoreccio n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

40. **Comune di Vezzano sul Crostolo** con sede in Vezzano sul Crostolo (RE) in Piazza Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
41. **Comune di Viano** con sede in Viano (RE), in Via San Polo n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
42. **Comune di Villa Minozzo** con sede in Villa Minozzo (RE) in Piazza della Pace n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
43. **Comune di Parma** con sede in Parma in Piazza della Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
44. **Comune di Busseto** con sede in Busseto (PR) in Piazza G. Verdi n. 10, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
45. **Comune di Collecchio** con sede in Collecchio (PR) in Viale della Libertà n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
46. **Comune di Felino** con sede in Felino (PR) in Piazza Miodini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
47. **Comune di Fontevivo** con sede in Fontevivo (PR) in Piazza Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
48. **Comune di Fornovo di Taro** con sede in Fornovo di Taro (PR) in Piazza Libertà n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
49. **Comune di Langhirano** con sede in Langhirano (PR) in Piazza G. Ferrari n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
50. **Comune di Medesano** con sede in Medesano (PR) in Piazza Marconi n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
51. **Comune di Mezzani** con sede in Mezzani (PR) in Strada Resistenza n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
52. **Comune di Montechiarugolo** con sede in Montechiarugolo (PR) in Piazza Rivasi n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
53. **Comune di Noceto** con sede in Noceto (PR) in Piazzale Adami n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

54. **Comune di Polesine Zibello** (costituito per fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello, con efficacia 1-1-2016), con sede in Polesine Zibello (PR) in Via G. Matteotti n. 10, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
55. **Comune di Roccabianca** con sede in Roccabianca (PR), in Viale Rimembranze n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
56. **Comune di San Secondo Parmense** con sede in San Secondo Parmense (PR) in Piazza G. Mazzini n. 12, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
57. **Comune di Sala Baganza** con sede in Sala Baganza (PR), in via Vittorio Emanuele II n. 34, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
58. **Comune di Sissa Trecasali** (costituito per fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali, con efficacia 1-1-2014), con sede in Sissa Trecasali (PR) in via Provinciale 38 – Loc. Sissa, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
59. **Comune di Soragna** con sede in Soragna (PR), in Piazzale Meli Lupi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
60. **Comune di Sorbolo** con sede in Sorbolo (PR) in Piazza Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
61. **Comune di Tizzano Val Parma** con sede in Tizzano Val Parma (PR) in Piazza Roma n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
62. **Comune di Torrile** con sede in Torrile (PR) in Strada 1°Maggio n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
63. **Comune di Traversetolo** con sede in Traversetolo (PR) in Piazza Vittorio Veneto n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
64. **Comune di Piacenza** con sede in Piacenza in Piazza Cavalli n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
65. **Comune di Lugagnano Val d'Arda** con sede in Lugagnano Val d'Arda (PC) in via Bersani n. 27, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
66. **Parma Infrastrutture S.p.A.** con sede legale in Parma in Largo Torello De Strada 11/a, capitale sociale Euro 21.312.151,00 P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 02346630342, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto (“**Parma Infrastrutture**”);

(i Comuni indicati ai punti da 3 a 65, primo e ultimo compresi, nonché Parma Infrastrutture, sono definiti collettivamente le "**Parti Emiliane**")

67. **Comune di La Spezia**, con sede in La Spezia (SP), Piazza Europa n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
68. **Comune di Ameglia**, con sede in Ameglia (SP), Via Caffaggio n. 15, in persona del Sindaco *pro tempore*;
69. **Comune di Arcola**, con sede in Arcola (SP), Piazza Muccini n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
70. **Comune di Bolano**, con sede in Bolano (SP), Piazza Castello n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
71. **Comune di Bonassola**, con sede in Bonassola (SP), Via Iside Beverino n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
72. **Comune di Brugnato**, con sede in Brugnato (SP), Piazza Martiri n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
73. **Comune di Calice al Cornoviglio**, con sede in Calice al Cornoviglio (SP), Via Nasso n. 150, in persona del Sindaco *pro tempore*;
74. **Comune di Carrodano**, con sede in Carrodano (SP), Piazza XXV Gennaio 1945 n. 12, in persona del Sindaco *pro tempore*;
75. **Comune di Castelnuovo Magra**, con sede in Castelnuovo Magra (SP), in persona del Sindaco *pro tempore*;
76. **Comune di Deiva Marina**, con sede in Deiva Marina (SP), Corso Italia n. 85, in persona del Sindaco *pro tempore*;
77. **Comune di Follo**, con sede in Follo (SP), Piazza Matteotti n. 9, in persona del Sindaco *pro tempore*;
78. **Comune di Framura**, con sede in Framura (SP), Via Setta n. 42, in persona del Sindaco *pro tempore*;
79. **Comune di Levante**, con sede in Levante (SP), Piazza Cavour n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
80. **Comune di Luni**, con sede in Luni (SP), Via Castagna n. 61, in persona del Sindaco *pro tempore*;
81. **Comune di Maissana**, con sede in Maissana (SP), Piazza Municipio n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
82. **Comune di Monterosso al Mare**, con sede in Monterosso al Mare (SP), Piazza Garibaldi n. 35, in persona del Sindaco *pro tempore*;

83. **Comune di Pignone**, con sede in Pignone (SP), Via Casale n. 89, in persona del Sindaco *pro tempore*;
84. **Comune di Riccò del Golfo di Spezia**, con sede in Riccò del Golfo di Spezia (SP), Via Aurelia n. 150, in persona del Sindaco *pro tempore*;
85. **Comune di Riomaggiore**, con sede in Riomaggiore (SP), Via T. Signorini n. 57, in persona del Sindaco *pro tempore*;
86. **Comune di Santo Stefano Magra**, con sede in Santo Stefano Magra (SP), Piazza Matteotti n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
87. **Comune di Sarzana**, con sede in Sarzana (SP), Piazza Matteotti n. 1, in in persona del Sindaco *pro tempore*;
88. **Comune di Sesta Godano**, con sede in Sesta Godano (SP), Piazza Marconi n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
89. **Comune di Varese Ligure**, con sede in Varese Ligure (SP), Via Maurizio Caranza n. 36, in persona del Sindaco *pro tempore*;
90. **Comune di Vernazza**, con sede in Vernazza (SP), Via San Francesco n. 56, in persona del Sindaco *pro tempore*;
91. **Comune di Vezzano Ligure**, con sede in Vezzano Ligure (SP), Via Goito n. 2, in persona del Sindaco *pro tempore*;
92. **Comune di Zignago**, con sede in Zignago (SP), Piazza IV Novembre n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;

(i Comuni indicati ai punti da 67 a 92, primo e ultimo compresi, sono definiti collettivamente le "**Parti Spezzine**").

FSU, FCT, le Parti Emiliane e le Parti Spezzine sono collettivamente denominati le "**Parti**" e, individualmente, la "**Parte**".

Premesso che:

- A) Iren S.p.A. ("**Iren**" o la "**Società**") è una società quotata alla Borsa Italiana S.p.A., ed ha assunto tale denominazione in data 1° luglio 2010, a seguito della fusione fra Iride S.p.A. e Enìa S.p.A.;
- B) Iren è una *multiutility* che opera nei settori dell'energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell'energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita) del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le pubbliche amministrazioni;
- C) le assemblee straordinarie di Enìa S.p.A. e Iride S.p.A. hanno approvato, rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009, la fusione per

incorporazione di Enia S.p.A. in Iride S.p.A. (la “**Fusione**”). La Fusione ha avuto efficacia a far data dal 1 luglio 2010;

- D) in data 28 aprile 2010, è stato stipulato tra FSU e le Parti Emiliane un accordo di natura parasociale (il “**Primo Patto**”) relativo alla Società propedeutico alla fusione per incorporazione di Enia S.p.A. in Iride S.p.A.;
- E) le Parti al fine di garantire, anche post Fusione, lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, hanno inteso con il Primo Patto principalmente (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'assemblea dei soci; e (ii) disciplinare taluni limiti alla circolazione delle azioni della Società;
- F) le Parti in data 23 maggio 2013 hanno stipulato un accordo che ha modificato ed integrato il Primo Patto al fine di aggiornare la “*governance*” adottata dalla Società, mantenendo inalterati gli originari assetti ed equilibri esistenti tra le Parti in forza del Primo Patto;
- G) la scadenza originaria del Primo Patto era fissata il 1° luglio 2013, ferma la possibilità di tacito rinnovo dapprima sino al 1° luglio 2015 e, successivamente, sino al 1° luglio 2017 e fatto salvo il diritto di recedere di ciascuna Parte esercitando tale facoltà entro il dodicesimo mese anteriore a ciascuna delle predette scadenze con efficacia dalla data di scadenza del Primo Patto;
- H) nessuna delle Parti ha esercitato il diritto di recesso dal Primo Patto entro il dodicesimo mese anteriore il 1 luglio 2013 e, pertanto, il Patto si è tacitamente rinnovato per ulteriori due anni a far data dal 1 luglio 2013 e, dunque, sino al 1° luglio 2015 tra tutte le Parti;
- I) entro il dodicesimo mese anteriore il 1° luglio 2015 esclusivamente il Comune di Parma, Parma Infrastrutture S.p.A., STT Holding S.p.A., il Consorzio Ambiente Pedemontano e il Comune di Castellarano hanno esercitato il diritto di recesso dal Primo Patto e, pertanto, il Primo Patto si è tacitamente rinnovato per ulteriori due anni a far data dal 1° luglio 2015 e, dunque, sino al 1° luglio 2017 tra tutte le Parti del Patto diverse dai predetti recedenti;
- J) in data 9 maggio 2016 in unica convocazione si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci di Iren (l'“**Assemblea 2016**”) per approvare talune modifiche allo statuto della Società (lo “**Statuto 2016**”);
- K) in data 9 maggio 2016 FSU (*ante* Scissione) e le Parti Emiliane hanno sottoscritto un nuovo patto parasociale (di seguito, il “**Secondo Patto**”), con ciò superando definitivamente il Primo Patto, anche al fine di ridefinire gli assetti ed equilibri determinati tra le Parti in forza del Primo Patto alla luce delle previsioni contenuto nello Statuto 2016, con particolare riferimento alla possibilità per i soci di beneficiare della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127 *quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni di attuazione;

- L) il Secondo Patto ha efficacia tra le Parti sino al 9 maggio 2021, non essendo stata comunicata disdetta entro il termine *ivi* previsto ad opera di alcuna delle Parti, con l'eccezione del Comune di Castelnovo né Monti, che ha comunicato la propria disdetta la quale sarà efficace con decorrenza in data 10 maggio 2019;
- M) in data 1° giugno 2018 le Parti Spezzine, in esecuzione di un'operazione di aggregazione fra la Società e ACAM S.p.A., hanno sottoscritto un aumento di capitale della Società loro riservato (di seguito, l' "**Aumento di Capitale Riservato**"), in virtù del quale sono divenute titolari di complessive n. 24.705.700 azioni di Iren e contestualmente hanno aderito al Secondo Patto, apportando al sindacato di blocco ed al sindacato di voto *ivi* disciplinati tutte le azioni da esse sottoscritte;
- N) in data 1° giugno 2018, FCT, FSU e le Parti Emiliane – con l'eccezione del Comune di Lugagnano Val d'Arda – hanno conseguito il voto maggiorato ai sensi dell'art. 6.1 *bis* dello Statuto 2016, mentre il Comune di Lugagnano Val d'Arda si è iscritto nell'Elenco Speciale in data 1° dicembre 2017 e le Parti Spezzine si sono iscritte nell'Elenco Speciale in data 1° giugno 2018;
- O) in data 17 luglio 2018 è stato stipulato l'atto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica di FSU (di seguito, la "**Scissione**"), in forza della quale l'intera partecipazione in Iren detenuta da FSU è stata ripartita in misura uguale fra FSU e FCT, che ha aderito al Secondo Patto;
- P) che l'assemblea straordinaria dei soci di Iren è stata fissata in unica convocazione per il giorno [28 febbraio 2019] (di seguito, la "**Assemblea 2019**") al fine di approvare le modifiche di cui alla bozza di statuto che si acclude come **Allegato 1** (di seguito, il "**Nuovo Statuto 2019**");
- Q) con la sottoscrizione del presente patto parasociale (il "**Patto Parasociale**" o il "**Patto**"), le Parti intendono modificare il Secondo Patto, anche al fine di ridefinire gli assetti ed equilibri determinati tra le Parti, alla luce – fra l'altro – della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato ad opera delle Parti Spezzine, della Scissione di FSU, nonché delle previsioni contenute nel Nuovo Statuto 2019

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE - ALLEGATI - DEFINIZIONI

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Patto Parasociale.
- 1.2 In aggiunta ai termini definiti in altri articoli del Patto Parasociale, i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso precisato per ciascuno di essi:

"**Assemblea**": si intende l'assemblea ordinaria e straordinaria, a seconda dei casi, dei soci della Società.

“Assemblea 2019”: si intende l’assemblea straordinaria di Iren fissata in unica convocazione per il giorno [28 febbraio 2019] al fine di approvare il Nuovo Statuto 2019.

“Atto di Disposizione”: si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: compravendita, acquisto o cessione per donazione, permuta, conferimento in società, compravendita in blocco, fusione, scissione, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o della nuda proprietà di un bene o di un complesso di beni.

“Azioni”: si intendono tutte le azioni ordinarie della Società detenute dalle Parti alla Data di Efficacia di cui all’Allegato 2 colonna (A), nonché tutte le ulteriori azioni ordinarie della Società che le Parti dovessero eventualmente venire a detenere, a qualsivoglia titolo, nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 11.3, e, pertanto, incluse le azioni ordinarie acquistate o detenute a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, fusione, conversione di warrant o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni convertibili o warrant; ciò fermo restando che tali ulteriori azioni saranno cedibili - salvo quanto previsto dall’art. 4.1.8.(ii) che segue - e verranno perciò inserite, oltre che nell’Allegato 2 colonna (A), anche nell’Allegato 2 colonna (E).

“Azioni Bloccate”: indica, per ciascuna Parte, esclusivamente le Azioni di cui all’**Allegato 2 colonna (B)** assoggettate a Sindacato di Blocco durante l’intero Periodo di Blocco, restando inteso che saranno considerate Azioni Bloccate per l’intera durata del Patto anche le Nuove Azioni Bloccate.

“Azioni Trasferibili”: indica, per ciascuna Parte, esclusivamente le Azioni di cui all’**Allegato 2 colonna (E)**, liberamente trasferibili da parte delle stesse.

“Collegio Sindacale”: si intende il collegio sindacale della Società.

“Comitato del Sindacato” o “Comitato”: si intende il comitato di cui all’art. 4.1.

“Consiglio di Amministrazione”: si intende il consiglio di amministrazione della Società.

“Coordinatore del Patto”: si intende il membro del Comitato del Sindacato nominato dal medesimo Comitato.

“Data di Efficacia”: si intendono le ore 0.00 della data in cui è stata convocata l’Assemblea 2019, vale a dire il [28 febbraio 2019].

“Delibere Assembleari con Voto Maggiorato”: ha il significato di cui all’articolo 6-*bis* del Nuovo Statuto 2019.

“Elenco Speciale”: indica l’elenco speciale di cui all’articolo 6-*ter* del Nuovo Statuto 2019 istituito ai fini della maggiorazione del voto.

“Facoltà di Designazione”: ha il significato di cui all’art. 4.1.8(iii).

“Giorno Lavorativo”: si intende qualsiasi giorno lavorativo, diverso dal sabato e dalla

domenica, in cui le banche siano aperte in Milano.

“Maggioranza dei Diritti di Voto”: indica il 50% più uno del totale dei diritti di voto spettanti complessivamente a tutti gli azionisti della Società con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato.

“Mandatario delle Parti Emiliane”: si intende, con esclusivo riferimento alle Parti Emiliane, il Comune di Reggio Emilia. Le Parti Emiliane attraverso la sottoscrizione del Patto conferiscono al Comune di Reggio Emilia mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell’interesse del Comune di Reggio Emilia, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario delle Parti Emiliane. Le Parti Emiliane, inoltre, stabiliscono che il Sindaco *pro tempore* di Reggio Emilia sia il soggetto nominato dalle stesse a rappresentarle quale membro del Comitato del Sindacato, di cui all’art. 4.1 del Patto Parasociale. Fermo restando il conferimento del mandato irrevocabile, il Comune di Reggio Emilia si impegna a rappresentare la volontà delle Parti Emiliane nell’ambito di quanto stabilito tra le Parti Emiliane in separati accordi parasociali.

“Mandatario delle Parti Spezzine”: si intende, con esclusivo riferimento alle Parti Spezzine, il Comune di La Spezia. Le Parti Spezzine, attraverso la sottoscrizione del Patto, conferiscono al Comune di La Spezia mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell’interesse del Comune di La Spezia, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario delle Parti Spezzine. Fermo restando il conferimento del mandato irrevocabile, il Comune di La Spezia si impegna a rappresentare la volontà delle Parti Spezzine nell’ambito di quanto stabilito fra le Parti Spezzine in separati accordi parasociali.

“Materie Rilevanti Assembleari”: si intendono (i) le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato; e (ii) le delibere assembleari relative alle seguenti materie (a) la modifica delle previsioni statutarie che disciplinano i limiti al possesso azionario; (b) la modifica delle previsioni statutarie relative alla composizione e nomina degli organi sociali; (c) le modifiche statutarie riguardanti i quorum costitutivi e deliberativi e le competenze delle assemblee e del consiglio di amministrazione; (d) la sede sociale; (e) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (f) la liquidazione della Società.

“Nuove Azioni Bloccate”: indica le Azioni di titolarità di eventuali nuovi aderenti al Patto ai sensi del successivo paragrafo 13.5 che saranno conferite al Sindacato di Blocco il cui numero sarà determinato d’intesa tra il Comitato del Sindacato e il nuovo azionista.

“Nuovo Statuto 2019”: si intende lo statuto della Società qui Allegato *sub* 1.

“Parti Emiliane”: si intendono i soggetti indicati dai numeri da “3” a “66” nell’epigrafe del presente Patto Parasociale.

“Parti Spezzine”: si intendono i soggetti indicati dai numeri da “67” a “92” nell’epigrafe del presente Patto Parasociale.

“**Patto Parasociale**” o “**Patto**”: si intende il presente contratto, le sue premesse e i suoi Allegati.

“**Periodo di Blocco**”: si intende il periodo intercorrente tra Data di Efficacia e la Prima Data di Scadenza (inclusa) ovvero la Seconda Data di Scadenza (inclusa) in caso di successivo rinnovo del Patto.

“**Prima Data di Scadenza**”: ha il significato di cui all’art. 13.3.

“**Seconda Data di Scadenza**”: ha il significato di cui all’art. 13.3.

“**Segretario del Sindacato**”: si intende il segretario del Sindacato di cui all'art. 4.2.

“**Sindacato di Blocco**”: si intende la disciplina relativa ai vincoli al trasferimento delle Azioni Bloccate nei termini di cui alla successiva Sezione Terza.

“**Sindacato di Voto**”: si intende la disciplina degli accordi di consultazione e di voto relativamente alle Azioni di cui alla successiva Sezione Seconda.

“**Società**”: ha il significato di cui alla Premessa A).

“**Soggetti Pubblici**”: ha il significato di cui all’articolo 9 del Nuovo Statuto 2019.

“**Vincolo di Intrasferibilità**”: si intende il vincolo di intrasferibilità delle Azioni Bloccate di cui all'art. 11.1.

- 1.3 Nelle definizioni di cui al Patto Parasociale, a meno che il contesto richieda altrimenti, l'uso del genere maschile si intende comprensivo del genere femminile ed i termini al singolare includono anche il plurale e viceversa.
- 1.4 I termini indicati nel Patto sono calcolati secondo i giorni di calendario, compresi i giorni festivi, computando il giorno di scadenza ed escludendo il giorno iniziale. Ove il giorno di scadenza non sia un Giorno Lavorativo tale termine sarà automaticamente differito al primo Giorno Lavorativo successivo.
- 1.5 Qualsiasi richiamo alla normativa deve intendersi come riferito alle norme primarie e secondarie di volta in volta vigenti.

SEZIONE PRIMA – OGGETTO ED ORGANI DEL SINDACATO

2. OGGETTO

2.1 Le Parti con il presente Patto:

- (i) costituiscono un sindacato di voto delle Azioni nei termini di cui alla successiva Sezione Seconda (il “**Sindacato di Voto**”);
- (ii) stabiliscono taluni limiti alla circolazione delle Azioni Bloccate nei termini di cui alla successiva Sezione Terza (il “**Sindacato di Blocco**”);

- (iii) assumono gli ulteriori impegni ed obblighi di pagamento a titolo di penale in caso di inadempimento di cui alla successiva Sezione Quarta.

3. AZIONI VINCOLATE

- 3.1 Le Parti vincolano al Sindacato di Voto tutte le Azioni indicate all'**Allegato 2, colonna (A)**, nonché tutte le ulteriori Azioni che verranno a detenere in costanza del Patto, che verranno inserite anche nell'Allegato 2 colonna (E).
- 3.2 Le Parti vincolano al Sindacato di Blocco le Azioni Bloccate nei termini e alle condizioni di cui al successivo art. 11.
- 3.3 .Le Parti concordano che, qualora diano corso ad acquisizioni in qualsiasi forma e/o Atti di Disposizione di Azioni, dovranno comunicare al Coordinatore del Patto ed al Segretario del Sindacato, entro 3 (tre) giorni dal relativo atto di acquisto e/o Atto di Disposizione: *i*) i riferimenti del cessionario delle Azioni (in caso di negoziazione fuori borsa o collocamento sul mercato mediante *accelerated book building*) e/o del soggetto beneficiario dell'Atto di Disposizione e se ~~questi sia~~ costoro siano Soggetti Pubblici; *ii*) la quantità di Azioni oggetto dell'acquisizione e/o dell'Atto di Disposizione.

4. ORGANI DEL SINDACATO DI VOTO

Gli organi del Sindacato di Voto sono: il "Comitato del Sindacato", il "Coordinatore del Patto" ed il "Segretario del Sindacato".

4.1 Il Comitato del Sindacato ed il Coordinatore del Patto

4.1.1 Il Comitato ha funzioni di coordinamento tra le Parti del Patto Parasociale.

4.1.2 Il Comitato del Sindacato è composto dai seguenti 3 membri:

- (i) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Genova in rappresentanza di FSU;
- (ii) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Torino in rappresentanza di FCT (quale beneficiaria della Scissione di FSU), nonché
- (iii) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia in rappresentanza delle Parti Emiliane.

4.1.3 Il Comitato del Sindacato resterà in carica per tutta la durata del Patto. Ciascun membro del Comitato del Sindacato può delegare a partecipare alla riunione, in forma scritta, il Vice Sindaco del relativo Comune ovvero un componente della Giunta dello stesso Comune. La delega deve risultare da atto scritto e comunicata alle Parti ai sensi dell'art. 14.9 del Patto.

4.1.3bis Le attività del Comitato del Sindacato saranno coordinate dal coordinatore del Patto (il "**Coordinatore del Patto**"). Il Coordinatore del Patto sarà nominato dal Comitato di Sindacato tra i membri del Comitato del Sindacato con rotazione ogni 12 mesi.

- 4.1.4 Il Comitato del Sindacato si riunisce ogni qual volta uno dei membri ne faccia richiesta con espresso impegno per il membro richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno.
- 4.1.5 L'avviso di convocazione, che deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, deve essere inviato dal membro che richiede la convocazione a ciascun altro membro del Comitato a mezzo telefax, posta elettronica, raccomandata con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi prima della data fissata per la riunione del Comitato del Sindacato o in caso di urgenza almeno 1 (uno) Giorno Lavorativo prima della data fissata per la riunione del Comitato del Sindacato.
- 4.1.6 Le riunioni del Comitato del Sindacato - salvo diverso unanime accordo tra i componenti del Comitato stesso - si svolgeranno nel Comune nel quale risiede il componente che ha convocato la riunione, fermo restando che i membri potranno prendere parte alle riunioni anche tramite videoconferenza o audioconferenza.
- 4.1.7 Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario del Sindacato, che provvederà a redigere il verbale della riunione, nel quale sarà riassunto lo svolgimento dei lavori e riportate le decisioni, da assumersi all'unanimità. Il verbale di ciascuna riunione sarà sottoscritto dal Segretario e dal Coordinatore del Patto. Le riunioni saranno presiedute dal Coordinatore del Patto.
- 4.1.8 Rientra tra le competenze dei membri del Comitato di Sindacato la designazione, con decisione unanime, del Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società, i quali dovranno essere scelti - con le modalità di seguito indicate - sulla base di rose di nominativi indicati al Comitato di Sindacato, entro la prima riunione di cui all'art. 4.1.8(i) che segue, dai Sindaci, ciascuno dei quali potrà indicare, per ognuna delle predette cariche, fino a 3 (tre) nominativi di soggetti che siano in possesso di adeguate *professionalità* e competenze.

(i) A tal fine ogni qualvolta l'Assemblea della Società sia convocata per deliberare il rinnovo delle cariche sociali, il Coordinatore del Patto, o in difetto qualsivoglia altro membro, provvederà a convocare tempestivamente la riunione del Comitato del Sindacato da tenersi entro 2 giorni dalla data in cui è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea di rinnovo cariche. Il Comitato di Sindacato si riunirà ogni tre giorni al fine di individuare Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società - i quali dovranno essere scelti entro il terzo giorno (ultimo giorno compreso) (il "**Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste**") prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina degli amministratori o, ove non trovasse applicazione il voto di lista, entro il terzo giorno (ultimo giorno compreso) (il "**Termine per la Nomina con Designazione in Assemblea**") precedente il diverso termine applicabile per la nomina e/o per l'effettuazione degli adempimenti a ciò propedeutici. Qualora, entro i 7 giorni precedenti, a seconda dei casi, il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste o il Termine per la Nomina con Designazione in Assemblea, il Comitato di Sindacato non abbia assunto la decisione in merito all'individuazione dei

soggetti da designare per ciascuna delle cariche, le riunioni del comitato dovranno proseguire con cadenza giornaliera. Il Comitato di Sindacato farà tutto quanto possibile per assumere, anticipatamente, la predetta decisione entro il terzo giorno (compreso) precedente il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste dimodoché possano completarsi le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della tempistica prevista all'art. 6.3. Ove vi fossero motivate ragioni che non consentissero di giungere alla decisione entro il terzo giorno (compreso) precedente il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste il Sindaco del Comune che detenga il maggior numero di Azioni al 31 dicembre dell'anno precedente avrà facoltà di designare una delle predette cariche (di seguito, la "**Facoltà di Designazione**"). In caso di esercizio della Facoltà di Designazione da parte di un Sindaco, gli altri due componenti del Comitato di Sindacato designeranno all'unanimità le cariche sociali non designate dal Sindaco che abbia esercitato la Facoltà di Designazione; in caso di mancato esercizio della Facoltà di Designazione (a) il Comitato di Sindacato dovrà darne atto nell'ambito della riunione giornaliera; (b) il termine di cui all'art. 6.3 per la comunicazione al Segretario del Sindacato delle designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione da effettuarsi dalle Parti sarà automaticamente prorogato sino al giorno di calendario precedente la data coincidente con il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste; e (c) il Coordinatore del Patto, ed in difetto ciascun membro del Comitato di Sindacato, sarà tenuto a darne immediata comunicazione alle Parti con le modalità di cui all'art. 14.9 del Patto.

(ii) Resta inteso che, al momento dell'esercizio della Facoltà di Designazione, il soggetto che intenda esercitarla: *a)* debba possedere almeno lo stesso numero di Azioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente; e *b)* si obblighi a includere tutte le proprie Azioni fra le Azioni Bloccate per un periodo di un anno dalla data di esercizio della Facoltà di Designazione, comunicandolo immediatamente al Segretario del Sindacato, che si attiverà per gli adempimenti conseguenti in ottemperanza alle disposizioni di legge. In ogni caso, previo eventuale inserimento per un anno nell'Allegato 2 colonna (B) nell'ipotesi prevista dal capoverso che precede, le azioni eccedenti quelle indicate nell'Allegato 2 colonna (A) saranno inserite nell'Allegato 2 colonna (E) e sarà ripristinato l'allegato 2 colonna (B) nella sua configurazione alla Data di Efficacia.

(iii) Le Parti convengono altresì, che ai fini dell'esercizio della Facoltà di Designazione, nel computo delle Azioni detenute dai componenti del Comitato di Sindacato verranno incluse: *a)* quanto al Sindaco di Torino, quelle detenute dal Comune di Torino anche mediante la controllata FCT; *b)* quanto al Sindaco di Genova, quelle detenute dal Comune di Genova anche mediante la controllata FSU; *c)* quanto al Sindaco di Reggio Emilia, quelle complessivamente detenute dalle Parti Emiliane.

(iv) Inoltre, ove in corso di mandato il Consiglio di Amministrazione della Società dovesse procedere con la nomina del Presidente e/o Vice-Presidente e/o Amministratore Delegato in sostituzione di quello precedentemente designato, il Coordinatore del Patto, o in difetto qualsivoglia altro membro, provvederà a convocare la riunione del Comitato del Sindacato entro il giorno successivo alla

data in cui è stato comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà procedere con la nomina del Presidente e/o Vice-Presidente e/o Amministratore Delegato della Società in sostituzione di quello precedentemente designato. Il Comitato di Sindacato, nel corso della prima riunione, concorderà la cadenza periodica delle riunioni del Comitato al fine di individuare Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato della Società entro il giorno precedente ("**Termine per la Designazione con Nomina in CdA**") la data in cui si terrà il Consiglio di Amministrazione per la relativa nomina. Qualora, entro i 4 giorni (precedenti il Termine per la Designazione con Nomina in CdA, il Comitato di Sindacato non abbia assunto la decisione in merito all'individuazione del/i soggetto/i da designare per ciascuna delle cariche, le riunioni del Comitato dovranno proseguire con cadenza giornaliera.

(v) Ove il Comitato del Sindacato non designi il Presidente e/o il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato alle condizioni ed ai termini previsti dal presente Patto, il Patto si risolverà automaticamente senza necessità di ulteriori comunicazioni e dovrà intendersi definitivamente risolto ai sensi dell'art. 1360, comma 2 del cod. civ. con effetto dalla data di risoluzione. In tale evenienza il Coordinatore del Patto, ed in difetto ciascun membro del Comitato del Sindacato, sarà tenuto a darne immediata comunicazione alle Parti con le modalità di cui all'art. 14.9 del Patto.

4.1.9 Il Comitato del Sindacato dovrà verificare, con cadenza trimestrale sulla base delle risultanze del libro soci e dell'Elenco Speciale, se le Azioni Bloccate costituiscono la Maggioranza dei Diritti di Voto. Ove il Comitato del Sindacato accerti che le Azioni Bloccate non costituiscono la Maggioranza dei Diritti di Voto dovrà comunicare tale circostanza a tutte le Parti ai fini di cui al successivo art. 11.2.

4.2 Il Segretario del Sindacato

4.2.1 Il Segretario del Sindacato svolge le seguenti funzioni: (i) collaziona la lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dei successivi artt. 6 e 8 del Patto; (ii) trasmette alle Parti le manifestazioni di voto ricevute dalle Parti ai sensi del Patto Parasociale; (iii) effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Patto; (iv) redige e sottoscrive il verbale delle riunioni del Comitato; (v) effettua le comunicazioni di cui al precedente art. 4.1.9; (vi) si attiva per effettuare le comunicazioni a CONSOB previste dalla legge in occasione di ogni modifica del Patto; e (vii) aggiorna, con periodicità almeno semestrale e comunque ogniqualvolta riceva le comunicazioni ai sensi degli artt. 3.3 e 4.1.8.(ii) che precedono, gli elenchi di cui all'**Allegato 2**, trasmettendoli tempestivamente a FCT, FSU, al Mandatario delle Parti Emiliane e al Mandatario delle Parti Spezzine.

4.2.2 Il Segretario del Sindacato sarà nominato dal Comitato di Sindacato con decisione all'unanimità.

SEZIONE SECONDA – SINDACATO DI VOTO

5. SINDACATO DI VOTO

- 5.1 Le Parti intendono con il presente Patto assicurare che il diritto di voto nelle materie indicate alla presente Sezione Seconda sia esercitato dalle medesime nell'Assemblea in modo unitario ai sensi del Patto stesso.
- 5.2 Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si obbligano: (i) a presentare e a votare le liste per la nomina di amministratori e Sindaci della Società di cui ai successivi artt. 6 e 8, (ii) a far sì che i Consiglieri di Amministrazione conformino il proprio voto in Consiglio di Amministrazione a quanto previsto dall'art. 7 del Patto e (iii) a conformare il proprio voto nell'Assemblea in relazione alle materie indicate nei successivi articoli 6, 8, 9 e 10 del Patto Parasociale.
- 5.3 Il Segretario del Sindacato comunicherà – ai sensi dell'art. 14.9 - tempestivamente alle Parti Emiliane (nella persona del Mandatario delle Parti Emiliane), alle Parti Spezzine (nella persona del Mandatario delle Parti Spezzine), a FCT ed a FSU le determinazioni ricevute dalle altre Parti ai sensi del Patto affinché ciascuna Parte possa coerentemente conformare il proprio voto nella relativa Assemblea della Società a quanto previsto nel presente Patto Parasociale sia per quanto riguarda le delibere in relazione alle materie di cui al successivo art. 10.1 sia per quanto riguarda la presentazione ed il voto delle liste dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 6 e 8.

6. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E MACRO ASSETTO ORGANIZZATIVO

6.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione.

Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto il Consiglio di Amministrazione sarà composto da n. 15 consiglieri di cui: n. 3 consiglieri designati da FSU, n. 3 consiglieri designati da FCT, n. 3 consiglieri designati dalle Parti Emiliane, n. 1 consigliere designato dalle Parti Spezzine, n. 3 consiglieri designati dal Comitato di Sindacato ai sensi dell'art. 4.1.8 che ricopriranno la carica di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società e n. 2 consiglieri eletti dalle minoranze in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del Nuovo Statuto 2019.

- 6.2 Le Parti si impegnano a presentare e votare congiuntamente la lista dei Consiglieri che verrà collazionata in conformità alle norme che seguono sub (A), (B), (C), (D) et (E):

(A) n. 3 Consiglieri designati da FSU.

A FSU spetterà designare i candidati consiglieri da contrassegnare nella lista con i numeri progressivi da 1 a 3 (primo e ultimo compreso);

(B) n. 3 Consiglieri designati da FCT.

A FCT spetterà designare i candidati consiglieri da contrassegnare nella lista con i numeri progressivi da 4 a 6 (primo e ultimo compreso);

(C) n. 3 Consiglieri designati dalle Parti Emiliane.

Alle Parti Emiliane spetterà designare i candidati consiglieri da contrassegnare nella lista con i numeri progressivi da 7 a 9 (primo e ultimo compreso).;

- (D) n. 1 Consigliere designato dalle Parti Spezzine.

Alle Parti Spezzine spetterà designare il candidato consigliere da contrassegnare nella lista con il numero 10;

- (E) n. 3 consiglieri saranno designati dal Comitato di Sindacato ai sensi dell'art. 4.1.8 e ricopriranno la carica di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società. I 3 candidati consiglieri designati dal Comitato di Sindacato saranno contrassegnati nella lista con i numeri progressivi da 11 a 13 (primo e ultimo compreso). Salvo diversa indicazione da parte del Comitato di Sindacato, saranno designati Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società i candidati indicati nella lista consegnata al Segretario del Sindacato rispettivamente con i numeri 11, 12 e 13.

Resta inteso che n. 2 ulteriori consiglieri potranno essere designati, mediante voto di lista, dai soci diversi dalle Parti in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del Nuovo Statuto 2019.

6.2 bis Ove i soci diversi dalle Parti non presentino alcuna lista i consiglieri da indicare con i nn. 14) e 15) saranno designati, quanto al candidato da indicare con il n. 14), dal Sindaco del Comitato di Sindacato che, secondo i criteri previsti dall'art. 4.1.8(iii), sia titolare del maggior numero di Azioni al 31 dicembre dell'anno precedente; quanto al candidato da indicare con il n. 15), da quello che, fra gli altri due Sindaci appartenenti al Comitato di Sindacato, secondo i criteri previsti dall'art. 4.1.8(iii) sia titolare del maggior numero di Azioni al 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di parità si procederà mediante sorteggio. Le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, corredate della documentazione di cui all'art. 20.5, lett. c) del Nuovo Statuto 2019, dovranno essere comunicate al Segretario del Sindacato:

- (i) per quanto riguarda FSU, dal Presidente o dall'Amministratore Unico;
- (ii) per quanto riguarda FCT, dal Presidente o dall'Amministratore Unico;
- (iii) dal Mandatario delle Parti Emiliane in rappresentanza delle Parti Emiliane; e
- (iv) dal Mandatario delle Parti Spezzine in rappresentanza delle Parti Spezzine,

entro i cinque giorni, salvo quanto previsto all'art. 4.1.8(ii), precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione complete di tutta la documentazione prevista e richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo statuto sociale come di volta in volta vigente per la nomina dei consiglieri di amministrazione. Sarà cura del Segretario del Sindacato comunicare tempestivamente alle Parti la lista che sarà presentata ai sensi del successivo capoverso.

Entro il medesimo termine ciascuna Parte dovrà far pervenire al Segretario del Sindacato in originale: (x) una certificazione dalla quale risulti la titolarità delle Azioni detenute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20.5 lett. a) del Nuovo Statuto 2019; nonché (y) una procura a presentare la lista.

Subordinatamente alla decisione del Comitato di Sindacato in merito alla designazione dei n. 3 consiglieri che assumeranno le cariche di Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società, il Segretario del Sindacato presenterà alla Società, in nome e per conto di tutte le Parti, la lista *ex art.* 19.2(i) del Nuovo Statuto 2019 dei soggetti designati ai sensi del Patto quali membri del Consiglio di Amministrazione, nonché l'ulteriore documentazione accessoria richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dal Nuovo Statuto 2019.

6.3 Macro assetto organizzativo

Ciascuna Parte, si impegna a votare in assemblea per la nomina quale Presidente della Società del soggetto di volta in volta designato dal Comitato di Sindacato.

Le Parti si impegnano a fare tutto quanto possibile, nei limiti di legge e per quanto di competenza, affinché per tutta la durata del Patto:

(i) le cariche di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società siano attribuite ai consiglieri designati dalle Parti per il tramite del Comitato di Sindacato ai sensi dell'art. 4.1.8;

(ii) al Presidente, Vice-Presidente e Amministratore Delegato della Società siano attribuite responsabilità, in linea con quelle indicate al punto "Struttura di vertice" del macro assetto organizzativo qui **Allegato sub 3**;

(iii) il macro assetto organizzativo del gruppo Iren sia in linea e recepisca quanto descritto nel documento **Allegato sub 3**.

Ciascuna Parte si impegna a fare tutto quanto possibile nei limiti di legge affinché gli Amministratori dalla stessa designati esercitino i loro diritti di voto in modo tale che le previsioni del Patto siano adempiute per tutta la durata dello stesso. Le Parti si impegnano a revocare ciascun amministratore della Società che eserciti il proprio diritto di voto in modo contrario o non in linea con quanto previsto nel presente art. 6.4, restando inteso che l'amministratore in sostituzione sarà nominato ai sensi del successivo art. 7.

7. SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 Nel caso in cui uno qualunque degli amministratori della Società cessi, per dimissioni o per qualsivoglia altra ragione, prima della scadenza del proprio periodo di carica, l'avente/ gli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Patto Parasociale l'Amministratore venuto meno, provvederà/ nno a designare un nuovo Amministratore e:

(i) le Parti faranno tutto quanto in loro potere, nei limiti di legge e del Nuovo Statuto 2019, e per quanto di rispettiva competenza, affinché gli amministratori da esse

designati nominino - mediante cooptazione - il soggetto così designato come nuovo amministratore della Società;

- (ii) le Parti parteciperanno all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2386, co. 1, cod. civ. per nominare amministratore il soggetto di cui al precedente punto (i), ovvero altro soggetto indicato dall'avente/ gli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno.

La procedura di sostituzione dovrà anche rispettare (nei limiti di legge e del Nuovo Statuto 2019) la designazione da parte del Comitato di Sindacato di Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato della Società ai sensi dell'art. 4.1.8 del Patto.

- 7.2 Nell'ipotesi di cui all'art. 7.1, le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere, nei limiti consentiti dalla legge, affinché non si tengano riunioni del Consiglio di Amministrazione che abbiano ad oggetto le materie di cui agli artt. 25.4 e 25.5 del Nuovo Statuto 2019 ovvero che non siano adottate delibere sulle predette materie sino a quando non si sia proceduto - su designazione dell'avente/degli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno - all'insediamento del membro nominato ai sensi del Patto Parasociale in sostituzione di quello cessato.

8. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

- 8.1 Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto il Collegio Sindacale sarà composto da n. cinque Sindaci Effettivi e n. due supplenti di cui: n. 1 Sindaco Effettivo designato da FSU, n. 1 Sindaco Effettivo designato da FCT e n. 1 Sindaco Effettivo designato dalle Parti Emiliane.
- 8.2 Le Parti si impegnano a presentare congiuntamente la lista dei Sindaci che verrà determinata in conformità alle norme che seguono.
- 8.3 La lista dei Sindaci indicherà tanti candidati quanti saranno i membri del Collegio Sindacale da eleggere e sarà determinata secondo le modalità seguenti:
 - (i) FSU avrà diritto di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";
 - (ii) FCT avrà diritto di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";
 - (iii) le Parti Emiliane avranno diritto di designare il candidato da inserire al terzo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";
 - (iv) FSU, FCT e le Parti Emiliane avranno diritto a rotazione di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente". La prima designazione spetterà a FSU;
 - (v) FSU, FCT e le Parti Emiliane avranno diritto, nell'ordine, a rotazione di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente", e a designare i candidati da inserire al quarto e quinto posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo". La prima designazione spetterà a FCT.

8.4 Le designazioni dei membri del Collegio Sindacale dovranno essere comunicate al Segretario del Sindacato:

- per quanto riguarda FSU, dal Presidente o dall'Amministratore Unico;
- per quanto riguarda FCT, dal Presidente o dall'Amministratore Unico; e
- per quanto riguarda le Parti Emiliane dal Mandatario delle Parti Emiliane

entro i dieci giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale complete di tutta la documentazione prevista e richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo statuto sociale di volta in volta vigente per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da questi designati. Sarà cura del Segretario del Sindacato comunicare tempestivamente alle Parti la lista che sarà presentata – ai sensi del successivo capoverso.

Entro il medesimo termine ciascuna Parte dovrà far pervenire al Segretario del Sindacato in originale: (x) una certificazione dalla quale risulti la titolarità delle Azioni detenute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29.5 del Nuovo Statuto 2019; nonché (y) una procura a presentare la lista.

Il Segretario del Sindacato presenterà alla Società, in nome e per conto di tutte le Parti, la lista ex art. 28.2 del Nuovo Statuto 2019 dei soggetti designati quali membri del Collegio Sindacale della Società ai sensi del Patto, nonché l'ulteriore documentazione accessoria richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dal Nuovo Statuto 2019.

9. SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

Qualora debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale, le Parti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta dell'avente diritto che aveva designato il sindaco cessato.

10. ASSEMBLEA 2019 - MATERIE RILEVANTI ASSEMBLEARI

10.1 Le Parti convengono che in sede di Assemblea 2019 ciascuna Parte dovrà votare a favore della approvazione del Nuovo Statuto 2019.

10.2 Le Parti si impegnano (i) fatta eccezione per i trasferimenti delle Azioni consentiti ai sensi dell'art. 11.4, ad astenersi dal compiere, assumendo a tal fine l'impegno ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile in relazione alle proprie controllanti, qualsiasi operazione che possa determinare la cancellazione dall'Elenco Speciale e/o la perdita del diritto alla maggiorazione del diritto di voto in relazione alle proprie Azioni, e (ii) a non richiedere la cancellazione dell'Elenco Speciale né a rinunciare alla iscrizione all'Elenco Speciale e/o al diritto di maggiorazione del voto in relazione alle proprie Azioni.

10.3 Le Parti convengono che, per tutta la durata del Patto, in sede di Assemblea straordinaria dei soci della Società le Parti delibereranno a favore di una Materia Rilevante Assembleare solo qualora almeno 4 (quattro) giorni precedenti la data di prima convocazione di tale Assemblea della Società sia le Parti Emiliane (per il tramite del Mandatario delle Parti

Emiliane), sia FSU (per il tramite del Presidente, ovvero dell'Amministratore Unico, ovvero nel caso di inerzia, del Sindaco *pro tempore* del Comune di Genova), sia - infine - FCT (per il tramite del Presidente, ovvero dell'Amministratore Unico ovvero, nel caso di inerzia, del Sindaco *pro tempore* del Comune di Torino) abbiano comunicato per iscritto al Segretario del Sindacato il proprio voto favorevole a tale delibera. A tal fine il Segretario del Sindacato, con un preavviso di almeno 2 (due) giorni rispetto alla data di prima convocazione di tale Assemblea della Società chiamata a deliberare su una delle Materie Rilevanti Assembleari, dovrà comunicare a ciascuna delle Parti le rispettive decisioni assunte. Pertanto:

- (i) qualora le Parti Emiliane , FCT e FSU non avessero espresso il proprio voto favorevole alla proposta di delibera di cui al presente art. 10.3 entro il termine qui previsto, ciascuna delle Parti dovrà partecipare alla relativa Assemblea della Società ed esprimere il proprio voto contrario all'assunzione della delibera stessa; mentre
- (ii) qualora le Parti Emiliane , FCT e FSU avessero entrambe espresso il proprio voto favorevole alla proposta di delibera di cui al presente art. 10.3 entro il termine qui previsto, ciascuna delle Parti dovrà partecipare alla relativa Assemblea della Società ed esprimere il proprio voto favorevole all'assunzione della delibera stessa.

SEZIONE TERZA - SINDACATO DI BLOCCO

11. VINCOLO DI INTRASFERIBILITÀ

- 11.1 Le Parti convengono che sono vincolate al Sindacato di Blocco esclusivamente tutte le Azioni Bloccate, per l'intera durata del Periodo di Blocco.

Le Parti si impegnano ed obbligano a non compiere Atti di Disposizione aventi per oggetto le Azioni Bloccate, nel corso di tutto il Periodo di Blocco (il "**Vincolo di Intrasferibilità**"). Le Parti convengono inoltre che, qualora le Azioni Bloccate siano oggetto, in tutto o in parte, di costituzione o trasferimento di diritti reali di garanzia (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegno), i corrispondenti diritti amministrativi (incluso il diritto di voto) siano, in sede di costituzione ovvero trasferimento, in capo alle stesse mantenuti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le Azioni Trasferibili non sono vincolate al Sindacato di Blocco e sono liberamente trasferibili dalle stesse.

- 11.2 Ciascuna Parte si impegna, ove il Comitato di Sindacato ai sensi del precedente paragrafo 4.1.9 accerti che le Azioni Bloccate non costituiscono la Maggioranza dei Diritti di Voto, a negoziare in buona fede le modalità ritenute più opportune per fare in modo che gli obiettivi di *governance* regolati dal presente Patto possano continuare ad essere attuati in modo sostanzialmente analogo a quanto qui previsto, fermo restando che le eventuali modifiche al Patto dovranno essere approvate con le modalità di cui al successivo art. 13.4.
- 11.3 Le Parti si impegnano a non porre in essere - né direttamente, né indirettamente, né per interposta persona - per tutta la durata del Patto, Atti di Disposizione di Azioni della Società (siano esse Azioni soggette al Sindacato di Voto o siano Azioni Bloccate) o altri atti

e/o fatti e/o operazioni che comportino o possano comportare l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) sulle azioni della Società ai sensi della normativa applicabile (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - "regolamento emittenti").

- 11.4** Le Parti convengono che, per tutto il Periodo di Blocco saranno libere di trasferire (i) le Azioni Trasferibili indicate per ciascuna di esse nell'**Allegato 2 colonna (E)**.
- 11.5** In deroga a quanto previsto dal successivo art. 13.3, il Vincolo di Intrasferibilità cesserà automaticamente di avere efficacia nel caso in cui venga emanata una legge, o altro atto avente forza di legge, in forza del quale le società (e/o loro controllate) affidatarie di servizi pubblici locali perdano l'affidamento dei servizi medesimi qualora i diritti di voto spettanti in tali società a enti pubblici e/o società controllate da questi ultimi con riferimento alla nomina degli organi sociali siano complessivamente superiori al 50% più uno dei diritti di voto spettanti a tutti i soci della Società per le medesime materie.

SEZIONE QUARTA - INADEMPIMENTI, PENALE, DURATA, MODIFICAZIONE DEL PATTO E DISPOSIZIONI VARIE

12. INADEMPIMENTI E PENALI

- 12.1** Ciascuna Parte che abbia violato l'obbligo di votare nell'Assemblea della Società in conformità a quanto previsto dal Patto o che abbia violato il divieto di alienazione di Azioni derivante dall'esercizio della Facoltà di Designazione di cui all'art. 4.1.8(ii) che precede, nonché gli obblighi previsti negli artt. 6, 7, 8, 10 e 11 del Patto (e con espressa esclusione dell'art. 5 del Patto), sarà tenuta a pagare una penale di Euro 10 milioni per la violazione compiuta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, da versarsi alle altre Parti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del Vincolo di Intrasferibilità la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla Parte cedente..
- 12.2** In caso di violazione dell'art. 5.2.(ii) le Parti faranno quanto in loro potere per procurare la convocazione dell'assemblea ordinaria della Società per la nomina dell'amministratore cessato su designazione dell'avente/degli aventi diritto che ha/hanno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno.
- 12.3** Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 12.1, qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al presente Patto sorga in capo ad una o più delle Parti, singolarmente o in solido tra di loro, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) ai sensi della normativa applicabile (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 -"regolamento emittenti") avente ad oggetto azioni della Società, la Parte inadempiente terrà indenni e manlevate le altre Parti da tutti i costi, spese, oneri connessi o comunque derivanti da tale condotta, ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni della Società.
- 12.4** In tutti i casi di inadempimento di cui ai precedenti artt. 12.1 e 12.3 ciascuna delle Parti non inadempienti avrà anche diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui al successivo

art. 15, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del presente Patto nei confronti della Parte inadempiente.

- 12.5** Ferma restando la responsabilità del Comune di Reggio Emilia in proprio e/o del Comune di La Spezia in proprio, quali parti del presente Patto, resta inteso fra le Parti che potranno essere imputate al Comune di Reggio Emilia e/o al Comune di La Spezia, nelle rispettive qualità di Mandatario delle Parti Emiliane e Mandatario delle Parti Spezzine, responsabilità e/o obbligazioni di pagamento di penali esclusivamente ove siano conseguenti allo svolgimento del proprio mandato. Nel caso in cui responsabilità e/o obbligazioni di pagamento di penali siano imputabili, a seconda dei casi, a soci che siano Parti Emiliane diversi dal Comune di Reggio Emilia o a soci che siano Parti Spezzine diverse dal Comune di La Spezia, rispettivamente il Comune di Reggio Emilia e il Comune di La Spezia si faranno parti diligenti nel recuperare il pagamento di penali presso i responsabili.

13. ADESIONE AL PATTO - DURATA DEL PATTO

- 13.1** Il Patto potrà essere sottoscritto da tutte, o parte delle, Parti entro e non oltre la Data di Efficacia, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13.2.

- 13.2** Il Patto sarà valido e produrrà effetti fra le Parti a decorrere dalla Data di Efficacia.

- 13.3** Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 11.5 e fermo quanto previsto nel precedente paragrafo 13.2, il Patto avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario della Data di Efficacia (la "**Prima Data di Scadenza**") e si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta, per ulteriori due anni (la "**Seconda Data di Scadenza**"); successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti di recedere con efficacia dalla Prima Data di Scadenza mediante comunicazione inviata alle altre Parti con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni rispetto alla Prima Data di Scadenza. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Segretario del Sindacato. Il recesso da parte di alcune delle Parti farà venir meno l'efficacia del Patto per tutte le altre Parti solo ove, a seconda dei casi, alla Prima Data di Scadenza o alla Seconda Data di Scadenza i diritti di voto per le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato spettanti alle Parti che non hanno esercitato il recesso sia inferiore al 40% del numero complessivo dei diritti di voto spettanti a tutti gli azionisti con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato. Ad eccezione di quest'ultima evenienza, il Patto proseguirà tra le Parti che non hanno esercitato il diritto di recesso.

Ove a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, i diritti di voto per le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato spettanti alle Parti che non hanno esercitato il recesso fosse inferiore al 50% più un voto del totale dei diritti di voto spettanti con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato o comunque si rendesse necessario adeguare le modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, le Parti negozieranno in buona fede le nuove condizioni di nomina degli organi sociali; anche in questa evenienza troverà applicazione la disciplina di cui al successivo art. 13.4. Ove non sia raggiunto un accordo entro i 90 giorni precedenti la Prima Data di Scadenza, il Patto si scioglierà alla sua scadenza.

13.4 Il Patto Parasociale potrà essere modificato con l'accordo scritto di Parti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto. Le modifiche del Patto dovranno essere comunicate a tutte le Parti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza le Parti dissenzienti avranno facoltà di recesso immediato mediante comunicazione trasmessa entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di entrata in vigore delle modificazioni al Patto.

13.5 Il Patto Parasociale è aperto all'adesione, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1332 del codice civile, di Soggetti Pubblici che siano diventati soci della Società a seguito di acquisto di Azioni effettuato sul mercato o negoziato direttamente fra le Parti, oppure in virtù di aumento di capitale della Società (i "**Nuovi Soci Acquirenti**"), restando inteso che l'adesione dei Nuovi Soci Acquirenti dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato. L'adesione sarà formalizzata mediante la sottoscrizione da parte dei nuovi azionisti di una lettera di adesione (ciascuna, una "**Lettera di Adesione**") comunicata alle altre Parti ai sensi del successivo paragrafo 14.9. Le Parti concordano che il nuovo socio diventerà parte a tutti gli effetti del Patto come di seguito indicato con l'accettazione da parte del Comitato della Lettera di Adesione. Ad esito della adesione tutte le Azioni di ciascuna nuova parte saranno apportate al Sindacato di Voto, mentre le Azioni conferite al Sindacato di Blocco saranno pari alle Nuove Azioni Bloccate nel numero determinato d'intesa tra il Comitato del Sindacato e il nuovo azionista.

14. DISPOSIZIONI GENERALI

14.1 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di uno delle Parti ai comportamenti di una o più delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.

14.2 Invalidità

Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo del presente Patto Parasociale che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità od inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del presente Patto Parasociale.

14.3 Modifiche

Eventuali accordi modificativi ed integrativi al presente Patto dovranno essere conclusi per iscritto ai sensi del precedente art. 13.4.

14.4 Rinunce

Nessuna rinuncia concernente una clausola del / o un diritto derivante dal presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una Parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.

14.5 Ulteriori accordi parasociali

A decorrere dalla Data di Efficacia, il presente Patto Parasociale e gli allegati ad esso relativi, sostituiscono integralmente e rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno od intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all'oggetto del Patto Parasociale, ivi incluse le disposizioni del Primo Patto, come successivamente modificato. Le Parti convengono pertanto che con l'entrata in vigore del presente Patto, il Primo Patto dovrà considerarsi definitivamente sciolto e privo di efficacia.

È consentita, esclusivamente tra le Parti, la stipula di patti o convenzioni di natura parasociale, purché non in conflitto con alcuna delle disposizioni del Patto.

14.6 Sottoscrizione del Patto Parasociale

Le Parti sottoscrivono il presente Patto Parasociale, in qualità di azionisti della Società, ai fini di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, ed intendendo con il Patto Parasociale (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta delle deliberazioni dell'assemblea dei soci di cui alla Sezione Seconda; e (ii) disciplinare i limiti alla circolazione delle Azioni di cui alla Sezione Terza.

14.7 Obblighi per il fatto del terzo

Ogni volta che nel Patto le Parti si assumono impegni che dipendono da terzi, con espressioni: "si obbligano a far sì che (...)", "faranno in modo che (...)", o simili, l'impegno deve intendersi assunto ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ.. Eventuali inadempimenti agli obblighi assunti dalle Parti con il Patto, conseguenza di atti e/o omissioni posti in essere o attribuibili ad uno o più consiglieri di amministrazione, saranno considerati come inadempimento della Parte che ha nominato il consigliere cui riferire il sopraddetto comportamento, con conseguente applicabilità di quanto disposto dall'articolo 1381 cod. civ.

14.8 Assenza di solidarietà

Tutti gli obblighi e diritti di cui al presente Patto sono assunti dalle Parti in via individuale e non solidale senza vincoli di solidarietà passiva o attiva.

14.9 Comunicazioni

(A) Modalità di effettuazione delle comunicazioni. Quallsivoglia comunicazione o notifica richiesta o consentita in conformità al presente Patto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax o posta elettronica e s'intenderà debitamente e validamente recapitata al momento (i) della trasmissione all'indirizzo sopra indicato, purché si tratti di un Giorno Lavorativo nel corso del normale orario di lavoro, nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telegramma; (ii) del ricevimento da parte del mittente di telefax di conferma inviatogli dal destinatario nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telefax; e (iii) del ricevimento della ricevuta di ritorno da parte del mittente nel caso di comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere o consegnata a mani.

(B) Destinatario delle comunicazioni. Le comunicazioni saranno validamente e tempestivamente effettuate a tutti i soggetti, nei cui confronti devono essere inviate ai sensi del Patto, se trasmesse ai seguenti destinatari:

- (i) Parti Emiliane a: al Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, al fax n. 0522-[•], *email*: [•] (di seguito il “**Rappresentante Comune delle Parti Emiliane**”);
- (ii) Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.: al suo Presidente, ovvero, se del caso, al suo Amministratore Unico, ai recapiti comunicati da questi ultimi in conformità a quanto previsto dal presente art. 14.9.
- (iii) Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A.: all’Amministratore Unico (o, se del caso, al Presidente), in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, al fax n. [•], *email*: [•];
- (iv) Parti Spezzine a: al Sindaco *pro tempore* del Comune di La Spezia, [•], al fax n. [•], *email*: [•] (di seguito, il “**Rappresentante Comune delle Parti Spezzine**”).

(C) Onere di trasmettere le comunicazioni. Fermo quanto previsto ai precedenti capoversi (A) e (B) in riferimento a modalità ed al momento di perfezionamento delle comunicazioni, il Rappresentante Comune delle Parti Emiliane e/o il Rappresentante Comune delle Parti Spezzine che ricevessero una comunicazione ai sensi del presente articolo provvederanno senza indugio all'inoltro della stessa ai rispettivi mandanti, rispondendo nei loro confronti dell'eventuale danno che il ritardo nell'inoltro della comunicazione dovesse arrecare ad uno o più di essi.

15. ARBITRATO

15.1 Qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Patto che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.

15.2 Sede dell'arbitrato sarà Milano ed il lodo sarà impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell’art. 829, 3° comma, C.p.c.. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque relativo al presente Patto.

Si allega:

Allegato 1

Nuovo Statuto 2019.

Allegato 2(A)(B)(C)(D)(E)

Tabella relativa alle Azioni detenute dalle Parti nella Società con individuazione (i) nella colonna (A) delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto; (ii) nella colonna (B) delle Azioni Bloccate(iii) nella colonna (C) delle Azioni originariamente oggetto del Sindacato di Voto; (iv) nella colonna (D) delle Azioni originariamente

oggetto del Sindacato di Blocco; e (v) nella colonna (E)
delle Azioni Trasferibili.

Allegato 3

Principi generali e macro assetto organizzativo.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 0 0 N. 2018-DL-460 DEL 05/12/2018 AD OGGETTO:**

**“IREN S.P.A.”: MODIFICA STATUTO SOCIALE DI IREN S.P.A E
MODIFICA AL PATTO PARASOCIALE IREN – APPROVAZIONE**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

05/12/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Lidia Bocca]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 185 0 0	DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-460 DEL 05/12/2018	

OGGETTO: OGGETTO: "IREN S.P.A.": MODIFICA STATUTO SOCIALE DI IREN S.P.A E MODIFICA AL PATTO PARASOCIALE IREN - APPROVAZIONE

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 05/12/2018

La Dirigente
Dott.ssa Lidia Bocca



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 0 0 N. 2018-DL-460 DEL 05/12/2018 AD OGGETTO:
OGGETTO: "IREN S.P.A.": MODIFICA STATUTO SOCIALE DI IREN
S.P.A E MODIFICA AL PATTO PARASOCIALE IREN –
APPROVAZIONE**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

13/12/2018

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 0 0 N. 2018-DL-460 DEL 05/12/2018 AD OGGETTO:
OGGETTO: "IREN S.P.A.": MODIFICA STATUTO SOCIALE DI IREN
S.P.A E MODIFICA AL PATTO PARASOCIALE IREN –
APPROVAZIONE**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

13/12/2018

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott.ssa Magda Marchese]